

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

492^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1971

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente CALEFFI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . .	Pag. 24925
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	24926
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	24925
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	24925

Seguito della discussione e approvazione:

« Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige » (1509)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Prima deliberazione*):

PRESIDENTE	24931 e <i>passim</i>
ALBARELLO	24956
* ARENA	24953 e <i>passim</i>
BERLANDA	24927

* CALAMANDREI	Pag. 24955
D'ANDREA	24995
DEL NERO, <i>relatore</i>	24944 e <i>passim</i>
FILETTI	24953 e <i>passim</i>
GARAVELLI	24992
GATTO Simone	24955
NENCIONI	24931, 24957
* NOÈ	24969
RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>	24948
SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	24954
	e <i>passim</i>
SPAGNOLLI	24993
TESAURO	24943
TRABUCCHI	24937

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio	24996, 24997
--------------------	--------------

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dà lettura del processo verbale.

BORSARI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

LEONE. — Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge 7 maggio 1965, n. 430, relativo alla promozione a cancelliere capo della Corte di cassazione e qualifiche equiparate » (1760).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Aumento del contributo all'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali in Bruxelles » (1736), previo parere della 5ª Commissione;

« Contributo all'Ufficio internazionale delle epizootie con sede in Parigi » (1737), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

Deputati FORNALE ed altri; DE LORENZO Giovanni; MANCINI Vincenzo ed altri; DE

MEO e CAIATI; CARADONNA e TURCHI; DURAND DE LA PENNE. — « Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni » (1743), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Salvatore Mannironi » (1728);

« Aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità » (1729), previo parere della 9ª Commissione;

« Proroga della gestione del servizio di tesoreria statale » (1730);

alla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea » (1701), previ pareri della 2ª, della 8ª, della 9ª Commissione e della Giunta consultiva per gli affari delle Comunità europee.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e

dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia » (1735);

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Modificazione degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale » (1286-B) (*Testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri con altro disegno di legge d'iniziativa del deputato Vassalli*);

DI BENEDETTO ed altri. — « Modificazioni agli articoli 523, 628, 629 e 630 del codice penale » (1732);

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

SAMMARTINO ed altri. — « Istituzione dell'Università nel Molise » (1738), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

PICARDO e NENCIONI. — « Riconoscimento della qualifica di direttore di farmacia e di farmacista ospedaliero » (1713), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E. Comunico che, nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna » (929-B);

« Elevazione da lire 7 miliardi a lire 10 miliardi del fondo speciale di riserva (fondo di dotazione) della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » (1686);

« Aumento del capitale della Banca Nazionale del Lavoro » (1688);

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari » (1699);

« Integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi » (1700);

« Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica e nuove norme per l'utilizzo delle somme ivi previste » (1712).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge costituzionale:

« **Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige** » (1509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Prima deliberazione*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale: « Modificazioni ed integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige », già approvato dalla Camera dei deputati.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Avverto altresì che nell'ultimo capoverso dell'articolo 18 del disegno di legge vi è un errore materiale che è stato segnalato soltanto adesso con una comunicazione di rettifica dalla Camera dei deputati. Si tratta della sostituzione delle parole: « articolo 29 » con le altre: « articolo 54-*ter* ». Ugualmente è stato segnalato che all'articolo 29 vi è un errore di stampa che va rettificato nel senso di sostituire le parole: « la disposizione » con le altre: « le disposizioni » e, conseguentemente, di sostituire la parola: « applica » con l'altra: « applicano ».

È iscritto a parlare il senatore Berlanda. Ne ha facoltà.

B E R L A N D A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il calendario dei lavori di quest'Assemblea concede ben poco tempo all'esame del disegno di legge costituzionale: « Modificazioni ed integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ». Quindi il mio intervento non potrà essere che una testimonianza dei molti aspetti positivi in esso contenuti ed un sommo allarme per gli aspetti che positivi ancora non sono.

Questo mio compito però è grandemente facilitato dal pregevole impegno del relatore, collega Del Nero, che ha sviscerato con fedeltà e competenza il problema dalle sue origini storiche fino alla fase attuale; e per questo gli manifesto un vivissimo ringraziamento.

Già il 21 settembre 1966 ebbi l'onore di intervenire in quest'Aula su analogo argomento in occasione del dibattito sulla situazione politica dell'Alto Adige. L'auspicio che allora espressi oggi sta faticosamente divenendo realtà; indubbiamente la situazione di violenza terroristica che esisteva in quegli anni è andata via via scemando, a mano a mano che il Governo italiano dava esecuzione agli impegni e faceva elaborare le « misure a favore delle popolazioni altoatesine » e cioè predisponendo il cosiddetto pacchetto per l'Alto Adige.

Oggi si deve valutare positivamente il cambiamento del titolo del provvedimento, che ora diventa più correttamente: « Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ». Non si tratta di questioni di forma, bensì di problemi di sostanza proprio perchè, come dimostrerò più avanti, rimangono lacune, omissioni e punti oscuri circa la portata dei provvedimenti in esame che devono valere anche per la metà meridionale della Regione, ossia per la provincia di Trento. Si tratta di dare una valutazione politica complessiva dei provvedimenti che oggi giungono al nostro esame e per fare ciò sarà utile ricordare rapidamente il punto di partenza che era quello di un alto grado di insoddisfazione delle popolazioni del gruppo etnico di lingua tedesca e dei suoi rappresentanti politici per la convivenza con le popolazioni di

lingua italiana residenti nella stessa provincia ed in quella confinante di Trento, cui le costringeva lo statuto di autonomia speciale in vigore; insoddisfazione anche nei confronti dello Stato italiano, che aveva creato i presupposti giuridici di tale forzata convivenza; insoddisfazione nei confronti della stessa vita amministrativa regionale, che pur aveva assicurato imparziale amministrazione; insoddisfazione fino al punto di maturare una clamorosa uscita dalla Giunta stessa, rimanendo i rappresentanti sudtirolesi in un prolungato stato di non collaborazione e spesso di vivace opposizione. Tale atteggiamento non fu senza conseguenze: esso maturò rapidamente un clima analogo nelle popolazioni di lingua tedesca residenti in provincia di Bolzano, sicchè forze clandestine locali, e non locali soltanto, organizzarono e misero in atto per alcuni anni, ripetute azioni terroristiche.

A chi pagò con la vita il clima di tensione creatosi per il mutamento di un ordinamento che oggi vede il suo compimento con l'approvazione del disegno di legge in esame vada il ricordo commosso di tutti noi per un dovere compiuto a così caro prezzo!

Da un atteggiamento di insofferenza e di ribellione, le popolazioni ed i loro rappresentanti politici passarono gradualmente ad un clima di attesa e, successivamente, ad un atteggiamento di « condizionata collaborazione ». Ciò avvenne perchè i Governi del tempo avviarono leali trattative diplomatiche con l'Austria e con i rappresentanti politici sudtirolesi.

Collaborazione condizionata — ripeto — all'andamento dei lavori della Commissione dei 19 che — per conto del Governo — andava elaborando le misure per dare un'attuazione più soddisfacente allo Statuto di autonomia speciale e condizionata anche al grado di soddisfazione via via manifestato dalla confinante Repubblica austriaca, che tanto legittimo interesse poneva e pone alla definizione dell'annosa vertenza.

Operando una valutazione politica, a metà dell'iter del disegno di legge costituzionale oggi all'esame di quest'Assemblea, non ci possiamo nascondere il fatto che, in questi ultimi mesi, si sono verificati dei passi in-

dietro da parte di autorevoli rappresentanti delle popolazioni alto-atesine di lingua tedesca. La « condizionata collaborazione » non presenta più un fronte compatto: sia nelle sedi congressuali, come in altre sedi, ha preso nuovamente corpo un atteggiamento di riserva, di insoddisfazione, di opposizione a questo provvedimento. Volendo « quantificare » tale mutato atteggiamento politico potremmo dire che il 65 per cento dei rappresentanti di quelle popolazioni di lingua tedesca è e rimane favorevole alle sostanziose proposte del Governo, ma che il 35 per cento si dichiara contrario e rivendica piena libertà di azione. Sia ben chiaro: di ulteriore e rinnovata azione per raggiungere risultati ancora più consistenti a favore delle sole popolazioni di lingua tedesca. Siamo di fronte ad un abile « gioco delle parti », non sappiamo quanto spontaneo o quanto concordato, in una strategia a lungo respiro e certamente assai abile!

Dobbiamo dire e dirci chiaramente queste cose, perchè non si creda che esista — *in loco* o a Roma — dabbenaggine politica! Fin d'ora è chiaro che, anche con la integrale approvazione delle misure oggi al nostro esame, non si raggiungerà l'auspicato grado di soddisfazione delle attese di quelle popolazioni di lingua tedesca e soprattutto dei loro rappresentanti politici; e il Governo italiano non otterrà alcuna « quietanza liberatoria » che faccia considerare chiusa, con reciproca soddisfazione, la questione altoatesina. Di fronte allo scontento ulteriore, non ci sarà che da auspicare una sempre maggiore fermezza del Governo, che non potrà consentire facilmente che si vada al di là di quanto oggi ci si accinge a concedere; e questo proprio nell'interesse reale della convivenza degli stessi due gruppi etnici che convivono in provincia di Bolzano. Il Governo dovrà essere vigile di fronte a tentativi ora sommessamente in atto — ma che potrebbero farsi presto più penetranti e consistenti! — di intimidire la collettività italiana, al fine di portarla alla capitolazione, dapprima economica e poi politica e quindi etnica! Ipotesi non del tutto fuori della realtà, come in altre epoche è già avvenuto.

Tutto ciò premesso — affinché da alcuno si pensi che la situazione non è conosciuta e valutata nella sua realtà! — il giudizio da esprimere sui provvedimenti al nostro esame può essere ampiamente positivo, ma non senza alcune precisazioni su misure singole che si presentano imperfette o non coordinate o lacunose.

Mi sia consentita un'altra osservazione, non di poco conto in questi tempi in cui si parla più che mai di « partecipazione popolare ». Mentre lo statuto di autonomia, che vide la luce nel lontano 1948, ebbe una larga preparazione popolare, con dibattiti affollati e appassionati, questo « secondo statuto regionale » (poichè tale esso è!) nasce senza che le popolazioni lo abbiano potuto vivere nè abbiano potuto contribuire alla sua elaborazione. Non solo per esigenze di riservatezza diplomatica, ma anche per diverse e non sempre positive considerazioni di uomini politici locali le popolazioni furono ampiamente escluse dal dibattito, anche se furono « sentiti » i consigli regionali e provinciali e i rappresentanti dei partiti. Ma in momenti in cui sempre maggiore si reputa il distacco dei partiti stessi dalle popolazioni, la procedura seguita aggrava il solco di incomprensione e aumenta la non partecipazione di chi vuole legittimamente essere artefice della sua propria vita di oggi e di domani. Di gran lunga preferibile sarebbe stata una minore riservatezza e una maggiore partecipazione delle popolazioni dei due gruppi etnici e delle due province a provvedimenti destinati a modificare in meglio il loro destino per qualche decennio almeno. Oggi il Governo e il Parlamento rischiano di fare un « dono grazioso ma non capito » e quindi rischiano di elargire un provvedimento non in grado di esplicitare tutte le sue potenziali e positive capacità ai fini della normalizzazione della vita locale e dei rapporti fra i due gruppi etnici, in una rinascita che sia preludio alla auspicata convivenza europea.

Quale può essere la « novità » introdotta da questo nuovo statuto regionale? Per comprenderla appieno si deve partire da due considerazioni: la prima che, fino al 1918, le popolazioni italiane — sia pure in una au-

onomia ben più ridotta! — erano in minoranza nei rapporti con Innsbruck e Vienna; la seconda, invece, che, a partire dal 1918 prima e dal 1945-1948 poi, le posizioni si sono invertite: le popolazioni di lingua tedesca — sia pure in maggioranza nella neo-costituita provincia di Bolzano — si sono trovate in minoranza nell'ambito regionale e nei confronti della nazione italiana.

Questo fatto nuovo — in una mutata situazione storica europea e mondiale — portò le popolazioni di lingua tedesca ed i loro rappresentanti, sostenuti da una costante azione austriaca, ad esprimere un grado di insoddisfazione sempre crescente.

Il provvedimento di legge costituzionale al nostro esame — proposto e sostenuto con coerenza di impegni dal Governo italiano — introduce il « fatto nuovo » nella storia e nella vita delle due province di Bolzano e di Trento. Le misure predisposte rendono le due popolazioni indipendenti l'una dall'altra e titolari di un elevato grado di autonomia nei confronti del governo centrale. Se le misure del pacchetto risolvono in questo modo la convivenza nell'ambito del quadro della autonomia regionale, ossia se lo risolvono per la convivenza delle popolazioni residenti rispettivamente nelle province di Bolzano e di Trento, esse non risolvono però con pari chiarezza il problema della convivenza dei due diversi gruppi etnici nell'ambito della sola provincia di Bolzano. Questo perchè il pacchetto, oltre che un complesso di misure giuridiche, è anche un atto di fede nella buona volontà e nella lealtà di coloro che saranno chiamati — a Bolzano, a Trento e a Roma — ad attuarlo. Quindi è una speranza, ragionevole e fondata, ma sempre una speranza. Dopo la presa d'atto che i sistemi precedentemente adottati non si sono rivelati idonei a risolvere il problema della convivenza oggi si opera ma anche si spera che con questo rinnovato e innovato statuto di autonomia non solo la convivenza si riveli possibile, ma i rapporti fra i gruppi etnici, i rapporti delle due province fra loro e delle due province con lo Stato possano farsi migliori e più produttivi di progresso politico e sociale, creando i presupposti per una ormai tanto attesa rinascita economica.

Un rapido esame del contenuto del disegno di legge evidenzia una disarmonia notevole per quanto si riferisce ad una sistemazione unitaria dell'ordinamento giuridico regionale, del quale ovviamente fa parte anche la provincia di Trento. Siamo di fronte — anche al di fuori delle necessarie eccezioni legislative per la peculiarità etnica della provincia di Bolzano! — ad una strana diversificazione di formule per casi che, logicamente, avrebbero richiesto identità di disciplina giuridica. Troviamo disposizioni che dovrebbero essere comuni ma che, stranamente, si dichiarano volta a volta applicabili o ad entrambe le province, o alla sola provincia di Bolzano, o, ancor più genericamente, alla « provincia ». È evidente che tale disarmonia legislativa andrà a scapito della chiarezza di applicazione della norma. Può darsi che le differenziazioni più sopra accennate siano dovute soltanto a difetto di coordinamento finale delle diverse e complesse norme elaborate. Non possiamo certo pensare che si sia voluto diminuire la portata delle norme stesse nei confronti della provincia di Trento, e maggiormente ora che, a sud della medesima, sono ormai nate e funzionanti la regione veneta e la regione lombarda!

È impensabile la creazione e la permanenza di una porzione di territorio nazionale — la provincia di Trento — in una posizione di minorità nei confronti di Bolzano o delle confinanti regioni a statuto normale.

In tale situazione — avendole provocate in prima persona col mio intervento in quest'Aula nel 1966 — non posso non fare riferimento preciso alle dichiarazioni rese in Parlamento dall'allora presidente del Consiglio e oggi ministro degli affari esteri onorevole Moro e a quelle dichiarazioni non ricollegarmi per ottenerne la riconferma nel corso del presente dibattito: e ciò per evitare che si verifichino interpretazioni restrittive nella sfera di autonomia che compete e che va riconosciuta anche alla provincia di Trento.

Nelle citate dichiarazioni assume particolare valore il passo in cui l'onorevole Moro afferma, oltre al tema etnico che richiede

disposizioni peculiari per la provincia di Bolzano, la parità di trattamento delle due province, trattamento che non costituisce un « grazioso dono » alle popolazioni della provincia di Trento, ma soltanto il riconoscimento di un patrimonio e di un ordinamento ormai acquisiti e quindi irrinunciabili. Consiste nel riconoscimento di un diritto per il quale da 150 anni a questa parte le popolazioni trentine si sono sempre battute, al di là e al di sopra della componente etnica aggiuntasi solo dopo il 1918 e il 1945. Per questa una rinnovata assicurazione del Governo potrà togliere ogni dubbio e farci superare senza opposizione formale qualche lacuna o qualche non del tutto organica norma contenuta nel disegno di legge costituzionale. Non mi soffermerò su quelle, fra le varie disposizioni, che contengono norme discutibili o non chiare; non lo farò per non dare occasione a ritardi deleteri nella loro portata politica, desiderando non creare difficoltà al Governo, che si è anche impegnato a rispettare il cosiddetto « calendario operativo ».

Nell'esprimere un giudizio positivo globale, ho ben presenti gli aspetti positivi delle nuove competenze che alle due province derivano. Ed anche per quella di Trento il blocco organico delle competenze economiche che ad essa vengono trasferite gioverà a potenziare le già esistenti potestà legislative in materia di disciplina urbanistica. Si viene così a creare una unità organica di competenze a tutto vantaggio dei rapporti tra pianificazione urbanistica e programmazione economica. Sotto questo profilo il nuovo statuto di autonomia viene veramente a creare due enti — le province-regione di Bolzano e di Trento — completi nelle loro possibilità di intervento e capaci, quindi, di assumersi responsabilmente i compiti che loro derivano in ordine allo sviluppo delle due comunità.

Una ultima considerazione, forse prematura nel tempo e in questa sede (preoccupazione di ordine giuridico, politico economico ma anche morale): quali saranno il contenuto, le funzioni, le capacità operative della regione Trentino-Alto Adige, che

pur rimane, mentre nasceranno le due più piccole province-regione di Bolzano e di Trento?

Il tema è di non modesto interesse, quando si pensi a quanto complicata è la vita burocratica del Paese in fatto di amministrazione, di controlli e rendiconti. Il tema è denso di una problematica facilmente prevedibile; ma potrà e dovrà essere affrontato con senso di responsabilità, avendo ben presente soprattutto il cittadino: affinché — con la perdurante presenza degli organi dello Stato nella regione; degli organi della regione nelle due province; con la concentrazione di compiti anche comunali da parte delle province stesse in nome di un necessario e più razionale coordinamento — non si giunga a rendere sempre più difficile e complicata la vita del cittadino, sia esso operatore economico o semplice beneficiario dell'azione pubblica. Dovrà essere una ricerca attenta e meticolosa, sostenuta da una ferma volontà politica di bene operare, poichè nessuna pubblica amministrazione e nessun pubblico consesso si spogliano volentieri e con tempestività diligente delle loro competenze e dei loro poteri. E nei conflitti di competenza che nascono è il cittadino — sempre — che ne va di mezzo!

Con queste considerazioni, signor Presidente, è mio dovere rendere atto al Governo dello sforzo lodevole, soprattutto perchè autonomo, posto in essere col presente disegno di legge costituzionale. Con la approvazione delle varie misure in esso contenute, l'Italia dimostrerà di aver tenuto fede — anche al di là della lettera e dello spirito! — agli accordi sottoscritti col trattato di Parigi.

Per questo — rappresentando qui nel mio più specifico mandato anche le popolazioni trentine! — manifesto un assenso convinto, tacendo nello stesso tempo di un maldestro tentativo di far pagare uno scotto non dovuto alla rappresentanza senatoriale che la provincia di Trento esprime. Ma queste sono particolarità superabili, che nulla tolgono al valore dei provvedimenti che stiamo per approvare.

Rinnovo il mio auspicio: che la volontà degli uomini chiamati ad attuare queste di-

sposizioni sia così onesta, netta e decisa da superare ogni tentativo di involuzione a danno della pacifica convivenza della popolazione in quella terra di confine. E — ove la volontà non si manifesti buona bensì insidiosa — auspico che il Governo manifesti decisione e tempestiva fermezza a salvaguardia legittima di chi sarà il più debole! Grazie, signor Presidente. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . A proposito del suo intervento, senatore Berlanda, credo che in questa sede bisognerà ricordare, sommessamente ma fermamente, che sarebbe bene che la modifica delle leggi elettorali relative ad un'Assemblea prendesse l'avvio dall'Assemblea alla quale quella modifica si riferisce.

B E R L A N D A . La ringrazio, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, la cosa che colpisce amaramente in questa discussione è vedere che il Senato della Repubblica, sia ieri che oggi, non ha seguito la discussione stessa, come fossimo di fronte ad un disegno di legge di ordinaria amministrazione, come se contenesse l'erogazione o lo stanziamento di una piccola somma di denaro. I discorsi si seguono stanchi, senza polemica: e non è stato solo in questo ramo del Parlamento. Io mi guardo bene dal fare critiche, ma voglio ricordare che nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Vedovato, che fra i democristiani è stato uno dei critici più accesi di questo disegno di legge — perchè anche la Democrazia cristiana qualche volta esprime degli uomini che hanno il coraggio delle loro opinioni — iniziò il suo dire con queste parole: « Signor Presidente, innanzitutto mi consenta di prendere la parola dal tavolo della Commissione per ridurre lo squallore di questa Aula vuota: è assente anche il Go-

verno; ciò, nonostante l'estrema importanza dell'argomento in discussione, trattandosi di un disegno di legge costituzionale. Vorrà dire che il mio intervento sarà destinato ai posteri non potendo parlare ai presenti ».

Vede, onorevole Presidente, che non è solo il Senato a non seguire questa discussione. E la cosa ci riempie veramente di amaro stupore, anche se questo atteggiamento eversivo della maggioranza in tutti i settori di grave momento per la comunità nazionale ha avuto conseguenze di carattere elettorale molto eloquenti.

Scriveva in questi giorni il direttore di un grosso giornale queste amare parole (nell'elencazione che questo giornale ha fatto voglio inserire anche il problema dell'Alto Adige; cioè più precisamente il problema della diseredata minoranza italiana, cioè degli italiani di madrelingua italiana in Alto Adige): « Bisognava toccare il fondo, bisognava assistere al disgustoso spettacolo del potere statale slabbrato e avvilito, bisognava vedere la teppa imperversare per le strade e le piazze di questa nazione apparentemente torpida ed inerte, bisognava ridursi all'impotenza dei pubblici poteri e vedere poliziotti e carabinieri percossi, dileggiati e senza difesa, bisognava sentire da vicino il tanfo della marmaglia, vederla invadere le officine e compromettere il riscatto benessere di un popolo appena uscito da secolare povertà e mettere a soqquadro biblioteche e aule di studio, sovvertire uffici e tribunali, dilagare dappertutto col vociare becero di un anarchismo senza sbocco e senza avvenire, bisognava anche vedere i tremebondi partiti dell'ordine costituito rassegnati ai più vergognosi compromessi, pronti alle più squallide abdicazioni, bisognava ascoltare per mesi lunghi ed oscuri la logorrea bizantina delle "repubbliche conciliari", degli "equilibri più avanzati", rimasticare la brodaglia di formule verbali grammaticalmente sgangherate quanto politicamente infelici. Bisognava insomma che dalle menti ancora ragionanti, che dalle anime ancora sensibili di questa lamartinianna terra dei morti si levasse accorato e stupefatto un grido: patria.

Tutto questo ci voleva perchè questo popolo, guasto dalle furberie dei potenti, dalle viltà degli eletti, dalla protervia dei violenti, dalla rassegnazione dei ben pensanti sentisse la frusta e si ribellasse ».

Si è dimenticato anche il problema dell'Alto Adige, il problema della minoranza degli italiani di lingua italiana in Alto Adige. Onorevoli colleghi, già in quest'Aula abbiamo a lungo parlato di questo problema in seguito a mozioni nel 1966, in seguito alle dichiarazioni del 3 dicembre 1969 del presidente del Consiglio onorevole Rumor. Egli ritenne, infatti, dopo che in sede nazionale e in sede internazionale il problema era stato esaminato nei suoi particolari, nelle sue possibilità, nelle sue implicazioni, di aver potuto agire all'insaputa del Parlamento. Finalmente, dopo una triste odissea dei nostri fratelli in Alto Adige, il 3 dicembre 1969 il Presidente del Consiglio sentì il dovere di volgersi al Parlamento per sottoporre il rimedio ad una situazione che si presentava densa di incognite.

Siamo arrivati al disegno di legge in esame. Onorevoli colleghi, è inutile dirvi che noi voteremo contro questo disegno di legge; è inutile dirvi che noi non insisteremo in una lotta accanita negli emendamenti che abbiamo ritenuto di presentare. È inutile dirvi che già la composizione politica di questa Aula, che non risponde più al Paese reale, rende assolutamente inutile una nostra battaglia; rende assolutamente inutile, se non come monito, un nostro ostruzionismo eventuale.

Noi però da questa tribuna possiamo dire al popolo italiano e a tutti coloro che non sono alieni dal considerare i valori tradizionali ancora vivi, seppure sotto una momentanea eclisse, che quello che si sta consumando ai danni delle popolazioni altoatesine di madrelingua italiana — e gli italiani sono l'unica minoranza che oggi rimane — è veramente un delitto di lesa patria.

Ringrazio il relatore di maggioranza, senatore Del Nero, anche se non condivido, insieme al mio Gruppo, tutte le valutazioni che ha fatto. Lo ringrazio per aver riportato nella discussione di questo disegno di legge un equilibrio che era stato turbato dal-

la relazione di maggioranza nell'altro ramo del Parlamento. Non poteva il Senato non cancellare attraverso una onesta ed illuminata relazione — e la considero nel suo complesso — quella macchia apparentemente indelebile che era stata impressa attraverso la relazione di maggioranza, che cioè comprendeva anche i settori democristiano, socialdemocratico e repubblicano.

Non si scrivono impunemente in Parlamento, in una relazione di maggioranza — di coloro cioè che pretendono di rappresentare la maggioranza della comunità nazionale — delle frasi che sono da prendersi con le molle poichè prendendole con le mani ci si sporcherebbe.

Onorevoli colleghi, questa discussione è completamente svuotata di contenuto e di qualsiasi polemica. Vi è stata una *deescalation* della polemica dalle prime mozioni, interpellanze ed interrogazioni del 1966 — discusse alla presenza del presidente del Consiglio onorevole Moro — alla pacata discussione che seguì le dichiarazioni del 3 dicembre 1969, presidente del Consiglio l'onorevole Rumor, fino alla attuale discussione che si è svolta e si svolge nelle Aule deserte della Camera e del Senato. E gli italiani di madrelingua italiana dell'Alto Adige dovrebbero prendere atto di questa situazione: della rassegnazione ormai di tutti i Gruppi parlamentari, ad eccezione di quello del Movimento sociale italiano.

E non ci si lamenti poi e non si ricorra all'accusa ormai stantia di retorica e di polemica retorica se noi diciamo in quest'Aula e fuori che siamo rimasti i soli oggi a difendere gli interessi degli italiani di madrelingua italiana in Alto Adige. E non ci si lamenti se gli operai di madrelingua italiana dell'Alto Adige, costretti a lasciare le loro case e le fabbriche — case e fabbriche dalle quali sono cacciati senza alcuna difesa — trovano poi la loro difesa nel Movimento sociale italiano, difesa che si traduce poi in voti che meravigliano solo coloro che non hanno nè occhi per vedere, nè orecchie per sentire, nè mente per valutare la situazione politica.

Scriveva Ballardini in una valutazione di carattere storico errata, artata: « L'annes-

sione dell'Alto Adige all'Italia non costituiva il coronamento degli ideali risorgimentali nè rientrava nelle mire dell'irredentismo battistiano. Si levarono in Italia voci autorevoli per osteggiarla proprio in nome dei principi risorgimentali e patriottici che avevano ispirato la predicazione e l'azione di Cesare Battisti». Si diceva, in sostanza, di abbandonare l'Alto Adige poichè costituiva un inutile ingombro senza rappresentare alcun obiettivo che facesse seguito agli ideali risorgimentali. Che importa se il presidente della Repubblica onorevole Saragat dichiarò anni fa, proprio a proposito di questa situazione, che il Brennero è intangibile e che quindi i confini della patria sono sacri? Deve venire Ballardini socialista a dire che l'Alto Adige è un peso inutile che non rappresenta alcun obiettivo nelle nostre aspirazioni patriottiche. E si afferma che si levarono anzi voci autorevoli per osteggiare, proprio in nome dei principi risorgimentali, questa nostra posizione di strenua difesa non solo dei confini, ma degli italiani di madrelingua italiana che sono altoatesini.

Il senatore Berlanda parlava della situazione che si andrà evolvendo e parlava di quell'alta percentuale di aderenti alla *Volks-partei* che si sono schierati contro questo pacchetto dicendo che si deve andare oltre. Ebbene, onorevoli colleghi, il presidente del Consiglio onorevole Moro affermava che, al di fuori di qualsiasi trattativa, proprio per impulso spontaneo, l'Italia ha posto in essere questo rimedio ad una situazione che a nostro avviso implicava semplicemente un problema di ordine pubblico.

Non voglio rifare la storia, perchè il nostro relatore Del Nero — ripeto — ha rimediato a quella sacrilega relazione che rimane negli atti parlamentari a dimostrare ancora una volta come dei partiti materialisti, atei, internazionalisti siano qualche volta parificabili al cancro che si inserisce nel corpo vivo della nazione. Pertanto mi dispenso dal ricordare criticamente sia il discorso tenuto da Filippo Turati a Montecitorio il 14 luglio del 1919, sia le clamorose dimissioni di Bissolati dal Ministero Orlando ed il discorso pronunciato dallo

stesso alla Scala di Milano a seguito di tali dimissioni; mi dispenso, inoltre, dal ricordare che, seppure l'offerta alla stretta di Salorno da parte dell'Austria fu una offerta reale che la storia ha registrato, noi italiani abbiamo sempre aspirato, nella nostra storia, al confine del Brennero come al confine naturale della nostra Patria, della nostra terra.

Le azioni socialiste di disgregazione di qualsiasi valore nazionale hanno lasciato sempre intatta nella maggioranza del popolo italiano questa aspirazione per cui dovevamo arrivare al 1966, dovevamo arrivare al 3 dicembre 1969 per renderci conto che la situazione veniva vista da un altro angolo, veniva vista sotto il profilo del principio della fine, sotto il profilo dello sgretolamento. Si domandava il senatore Berlanda: che ne sarà di quella marca di confine? Che ne sarà della regione Trentino-Alto Adige adesso che è stata svuotata di ogni contenuto, nel momento — guardate la nemesi storica! — in cui si attua a distanza di decine di anni dall'entrata in vigore della Costituzione l'ordinamento regionale a statuto ordinario? Ebbene, si sfaldano le regioni a statuto speciale che avrebbero dovuto proprio per la loro forma giuridica e per i loro contenuti resistere più a lungo all'usura del tempo ed all'usura politica. Nella regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige, che è stata decantata allora come un'esigenza assoluta in zona di confine per tenere le popolazioni di tre diverse lingue, di tre diversi gruppi etnici affratellate in un abbraccio di una unità politica e di una unità giuridica, si assiste proprio al suo sfaldamento, alla creazione per ora di due province-regione, una delle quali viene offerta sotto il dominio riconosciuto di una potenza straniera e l'altra rimane come una provincia-regione satellite.

Il senatore Berlanda si domandava che ne sarà di queste entità. Ce lo domandiamo anche noi, ma ce lo siamo domandato anche nel 1966, ce lo siamo domandato anche nel 1948, ce lo siamo domandato nel 1969, quando il Presidente del Consiglio illustrava al Parlamento la proposta globale — il famoso pacchetto — di mi-

sure a favore delle popolazioni altoatesine definendole tali da consentire una definitiva sistemazione del problema. È eloquente che oggi coloro che allora difesero quelle misure, a distanza di qualche anno, si chiedano che ne sarà di queste entità giuridiche.

D'altra parte questo non è un regolamento definitivo. Infatti già all'interno della *Volkspartei* alcune grosse aliquote si agitano e vogliono andare oltre come era nei disegni ormai chiari e come noi dimostrammo in un nostro intervento da questi banchi nel 1966 attraverso le parole dei protagonisti della vicenda criminale e della vicenda politica che riguarda l'Alto Adige.

Onorevoli colleghi, sarò breve. Una catena di errori — l'eredità dei De Gasperi, degli Sforza, dei Credaro, dei Luzzatto — ci ha portato all'attuale situazione. L'accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946, richiamato ma non ricevuto dall'articolo 10 del Trattato di pace, fu — e lo dichiarammo continuamente, in tutti i nostri interventi — un errore. Ma questo accordo, pur costituendo un errore, rappresentava un'entità giuridica oltre la quale non si doveva andare. Noi non lo accettammo mai dal punto di vista politico, ma dicemmo responsabilmente in quest'Aula: è un errore, però è un'entità giuridica che è stata giudicata dal punto di vista internazionale dai protagonisti del dopoguerra come la migliore soluzione che si poteva dare. In un momento in cui le genti, come *displaced men*, migravano da frontiera a frontiera, questo accordo, buono o cattivo che fosse, rappresentava pur sempre uno statuto che dava a tutti i cittadini dell'Alto Adige di madrelingua tedesca e di madrelingua italiana un diritto, un limite.

La scelta politica che portò all'istituzione delle regioni a statuto speciale è stata un secondo errore che si è sommato al primo grande errore. Ed oggi, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte a queste misure a favore delle popolazioni altoatesine; misure che (ed è solo su questo, onorevole relatore, che noi divergiamo) non rappresentano un rimedio alla situazione. Dice infatti il relatore: « Se Parlamento, Governo e regione manterranno i loro impegni, se

le popolazioni altoatesine sentiranno che un nuovo clima si è creato al centro e si adegueranno alle nuove realtà, il problema potrà veramente essere dichiarato superato ed un nuovo periodo di pace, di collaborazione e di prosperità potrà iniziarsi per quelle terre e per tutto il Paese ». Ma quanti « se » ha messo il relatore di maggioranza! Egli ha posto in dubbio, nella sua coscienza, il divenire di questa situazione. Abbiamo già sentito dalla voce del senatore Berlanda, come interpretazione autentica dei fatti, che il primo « se » è già caduto perchè le popolazioni già non sentono questo clima, perchè ci sono contestazioni che riflettono una larga aliquota che si avvicina alla maggioranza di coloro che dicono di rappresentare i cittadini di madrelingua tedesca dell'Alto Adige. Viceversa, se andiamo a guardare alle loro origini, ai loro nomi, all'appartenenza ai gruppi etnici, almeno per quanto concerne i capi di questa organizzazione che è responsabile di atti criminali ancora sottoposti a giudizio e delle corti di assise italiane e di altri collegi fuori dai nostri confini, vediamo che di italiani dell'Alto Adige ce ne sono ben pochi sia di madrelingua tedesca sia di madrelingua ladina.

Onorevoli colleghi, ho detto che l'accordo De Gasperi-Gruber rappresentò, a nostro giudizio, qualche cosa che anche con una critica poteva fissare dei diritti che sarebbero potuti essere la premessa di una convivenza delle varie componenti etniche. Ricordiamo quanto disse il negoziatore dell'accordo, Karl Gruber, nelle sue memorie pubblicate molto tempo dopo: « Si deve ritenere che oggi non vi è in Europa una minoranza di lingua tedesca che abbia una posizione così favorevole come l'hanno i sudtirolesi ». E Byrnes, in una lettera diretta al ministro Gruber, scriveva: « Tutti i delegati della Conferenza della pace a Parigi avrebbero dovuto avere a cuore questo esempio ». Ed aggiungeva: « Io spero che esso avrà la virtù di ispirare altri governi, animati dallo stesso spirito di buona reciproca volontà di collaborazione internazionale, nella risoluzione dei problemi ».

L'onorevole De Gasperi, democristiano, il 7 ottobre del 1946, parlando alla stampa a Parigi affermò categoricamente: « L'accordo è la soluzione definitiva del problema della frontiera settentrionale, soluzione ottenuta con l'intesa delle due parti e con la massima garanzia possibile per la minoranza tedesca. L'Alto Adige dovrà diventare un ponte e non una barriera fra due civiltà. I cittadini di lingua tedesca troveranno nella democrazia italiana la massima possibilità di sviluppo; gli italiani e i tedeschi della zona dovranno collaborare in piena parità per il progresso economico e turistico della regione. Noi crediamo di aver dato un esempio di buona volontà e di probità politica; l'esperimento di una minoranza libera e garantita costerà qualche sacrificio anche all'orgoglio ma esso è fatto per la fraternità dei popoli ». Che ne è di tutto questo nel momento in cui la regione, che rappresenta il secondo errore, si sfalda e il trattato, che rappresenta il primo errore, si archivia? Onorevoli colleghi, è vero che gli uomini politici non dovrebbero mai nè parlare nè scrivere; dovrebbero essere sordomuti...

P R E S I D E N T E . Con i tempi che corrono possono farlo, tanto non sono ascoltati.

N E N C I O N I . Non erano ascoltati neanche allora, onorevole Presidente, se è vero che il maresciallo Smith, rappresentante del Sud Africa alla Conferenza della pace, ebbe a dire: « L'accordo costituisce la sola luce della Conferenza della pace ». Oggi quella luce si è spenta e siamo di fronte ad un nuovo capitolo, ad una nuova situazione; ed abbiamo sentito da fonte autentica, da un testimone, se non protagonista, della vicenda, che, mentre noi ancora faticosamente ci riuniamo per l'approvazione scontata di questo pacchetto, per la diserzione da parte di tutti i gruppi politici di fronte a problemi scottanti, si è venuti a conoscenza anche, signor Presidente, di alcuni errori materiali.

La Camera dei deputati infatti ci ha inviato un messaggio, non so quanto regola-

mentare, per non far tornare nell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge, come invece dovrebbe avvenire a norma di Regolamento. Non so quale norma del Regolamento della Camera e del Senato e del costume parlamentare possa permettere che passi un errore. Ricordo che lo statuto Friuli-Venezia Giulia è rimasto nella collezione delle leggi costituzionali dello Stato con degli errori di ortografia; errore materiale che non si è potuto correggere neanche in sede di coordinamento, ed era giusto non farlo; così lo statuto è rimasto bollato da questo errore marchiano.

Qui invece siamo di fronte ad un messaggio della Camera che fa presente che la dizione « articolo 29 » debba intendersi invece articolo « 54-ter »...

P R E S I D E N T E . Il fatto è che l'articolo 29 si riferisce al testo di questa legge mentre nell'articolo 29 si parla del 54-ter.

N E N C I O N I . Benissimo, l'articolo 29 si riferisce al testo della legge; quella norma modifica l'articolo 54-ter dello statuto del Trentino-Alto Adige. E sarebbe molto meglio, dato che ormai abbiamo rotto l'incantesimo dei Regolamenti e della prassi, che la Camera ci mandasse un altro messaggio per l'errore morale di aver approvato questo disegno di legge in modo che si potesse così archiviare...

P R E S I D E N T E . Non possiamo censurare i messaggi nè le leggi trasmessi dall'altro ramo del Parlamento.

N E N C I O N I . I testi dei disegni di legge sì, onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . Certo, ma senza interferire sulle procedure. Lei ha capito l'allusione.

N E N C I O N I . Dicevo che giacchè si è rotto l'incantesimo, se ci pervenisse anche un messaggio che fa presenti gli errori di carattere morale, avremmo finito in bel-

lezza questa discussione non tanto per noi, quanto per gli italiani di madrelingua italiana.

Per venire al testo del disegno di legge al nostro esame, l'onorevole Rumor, introducendo la sua relazione, disse che « la proposta era di grande portata e mirava ad assicurare, con spirito di giustizia, la pacifica convivenza dei diversi gruppi linguistici in una zona così delicata ». Dopo questa premessa, non mancò di farsi interprete di perplessità e riserve che sono state espresse in quest'Aula e nell'altro ramo del Parlamento anche da tutti i Gruppi politici.

L'onorevole Mauro Ferri ha espresso le riserve e le critiche del Partito socialista unitario ad alcuni punti del pacchetto chiarendo che esse partivano da un giudizio « sulla ispirazione di talune misure che si richiamavano a criteri conservatori i quali, se non dovessero trovare in futuro una correzione nei fatti e nello sviluppo naturale, democratico, culturale, economico delle popolazioni interessate, potrebbero, anzichè realizzare una situazione di pacifica convivenza e di collaborazione tra i cittadini di lingua italiana e di lingua tedesca, esasperare una situazione di divisione, di contrasto, che noi invece vogliamo definitivamente superare ».

I repubblicani per bocca dell'onorevole Bucalossi, attuale presidente della Commissione giustizia della Camera, hanno avanzato anch'essi riserve e critiche facendo rilevare in modo particolare i rischi insiti nelle misure programmatiche. « In primo luogo esiste il rischio » — affermava l'onorevole Bucalossi — « del quale noi valutiamo la portata, che per tutelare una minoranza, cioè quella alloglotta, si finisce per portare grave danno a quella che è la vera minoranza della provincia di Bolzano, cioè quella di lingua italiana ».

Dove sono ora i critici del Partito socialista unificato, del Partito repubblicano, della Democrazia cristiana? Vi sono ragioni di coesione della maggioranza o di sopravvivenza di un governo per le quali coloro che hanno espresso apertamente in Parlamento dei giudizi critici oggi disertano le aule o si sono rimangiati quelle critiche? Questi stessi si lamentano poi che il popolo italiano abbia

negato voti e fiducia ai partiti della maggioranza!

La Democrazia cristiana è la maggiore responsabile del pacchetto, del suo varo, delle concezioni in esso contenute, concezioni ereditate probabilmente da determinati ambienti cattolici d'oltralpe.

Vi è una ragionata levata di scudi contro il pacchetto e anche coloro che, ai danni dei nostri fratelli di lingua italiana, sono i destinatari dei benefici del pacchetto, cioè gli altoatesini di madrelingua tedesca, lo rifiutano e contestano.

Ma si è mai visto, onorevoli colleghi, un *cupio dissolvi* come di fronte a questo pacchetto che risolverebbe la questione, che ha radici lontane nel tempo, della convivenza dei gruppi etnici in Alto-Adige?

Onorevoli colleghi, noi non vogliamo minimamente — e non possiamo per il nostro numero — accamparci in quest'Aula per uno ostruzionismo portato fino alle estreme conseguenze: non siamo in numero, non ci manca la volontà. Ma se siamo solo in undici, idealmente rappresentiamo oltre quaranta senatori, data la nuova geografia politica del Paese, e ci sentiamo in condizioni di poter portare fuori di queste Aule la notizia di questo delitto di lesa patria che ci ricorda la sottoscrizione *pro corda Battisti* nella quale si distinsero due democristiani di Trento in mezzo ai funzionari dell'imperial regio Governo.

Onorevoli colleghi, questi sono due grossi errori ai quali aggiungo il terzo (e consegno questa nostra protesta agli atti parlamentari): aver trasformato un problema di polizia, che vari governi democristiani avevano ritenuto tale, in un problema di carattere internazionale sì da auspicare anche i caschi blu in Alto Adige, quando la stessa assemblea delle Nazioni Unite lo ha ridimensionato, prospettando un eventuale ricorso alla Corte dell'Aja e degradandolo a problema di carattere giuridico, di applicazione dell'accordo De Gasperi-Gruber, e forse mettendo in dubbio anche — come abbiamo messo in dubbio noi — che questo accordo sia un trattato internazionale per le varie ragioni, che in quest'Aula abbiamo detto più volte. Non è un trattato internazionale, assumemmo, perchè

era un accordo tra due governi; non è un trattato internazionale, assumemmo, perchè sia l'Italia che l'Austria non avevano capacità giuridica di carattere internazionale nel momento in cui sorse e non è stato recepito nel Trattato di pace.

Per una cosa molto più grave De Gaulle non volle mai che la questione dell'Algeria andasse alle Nazioni Unite dicendo che era una questione che riguardava la Francia ed esclusivamente la Francia.

In questo dopoguerra noi abbiamo iniziato un'azione politica informata al cedimento. E di cedimento in cedimento siamo arrivati praticamente a consegnare la provincia di Bolzano all'egemonia di una potenza straniera. E non lo dico solo per ragioni polemiche o per portare dei motivi che ritengo validi ad una questione che ormai la maggioranza del Paese e delle parti politiche ha valutato.

Lo stesso Vedovato, che all'interno della Democrazia cristiana ha rappresentato la cattiva coscienza del partito, ha finito col dire: « Il voto del Parlamento su questo pacchetto è un atto di illimitata fiducia nel senso di responsabilità delle giovani generazioni altoatesine, nella certezza che queste sapranno dimostrare che il pacchetto è effettivamente una soluzione costruita per l'Europa ».

Vedete quanta prudenza, sia pure in questa ammissione: « Il voto del Parlamento... è un atto di illimitata fiducia » nelle « giovani generazioni », che dovranno essere i fabbri del loro avvenire, cioè dovranno costruire loro la loro Europa sulle ceneri di quella che è stata una serie di errori che purtroppo hanno tenuto in apprensione tutti i cittadini di quella zona e hanno fatto emigrare verso l'interno quasi l'intera componente di lingua italiana.

Oggi quelli che rimangono attaccati alle loro case, alle loro terre, alle loro piccole aziende, alle loro attività guardano con amaro stupore al Parlamento che, disertato dai suoi componenti, dà il viatico ad un pacchetto che sarà fonte certamente di nuovi lutti, di nuove ansie e cancellerà ogni nascente speranza nell'avvenire di quella terra italianissima. Grazie, Presidente. (*Applausi dalla estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Trabucchi. Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Dispiace a me, signor Presidente, mi dispiace, onorevoli colleghi, di essere l'ultimo chiamato ad intervenire su questo tema: avrei voluto essere l'ultimo se avessi potuto essere totalmente favorevole, come sono nello spirito, a questo pacchetto. Disgraziatamente però, indipendentemente dallo spirito che informa i testi, questi forse non sono stati sufficientemente curati, per cui di alcune norme avrò anche bisogno di fare delle critiche; quelle critiche spero che non siano intese come critiche allo spirito del pacchetto e quindi allo spirito della legge.

Già ho parlato, quando si è discusso in quest'Aula della questione del Trentino-Alto Adige, dei vari problemi come si stavano risolvendo nel cosiddetto pacchetto; già ho detto che ritengo che nel mondo più grande che noi vogliamo creare, sia pure con tanta fatica, in Europa, in questo mondo che crediamo debba essere di uomini e di anime e non soltanto di formule tecniche e di cifre elaborate meccanicamente, in questo mondo umano e cristiano la conservazione di valori intellettuali e culturali particolarmente connessi alla conservazione della lingua rappresenta veramente il coronamento della nostra visione umana.

Ho già detto che ritengo che i cittadini abbiano diritto a parlare con il Governo nella lingua che mal qui si è indicata con la frase tradotta come lingua materna; la parola « madrelingua » tedesca deriva sì dalla parola madre, ma non è la lingua materna, può essere — di solito — la lingua che si è imparata dalla madre ed è la lingua che si parla. Qui si è tradotto anche male; ma veramente non siamo dei tecnici della legislazione. È giusto però che un popolo che parla una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato abbia diritto di rivolgersi nella sua lingua agli organi governativi che non devono essere considerati come contrapposti ai cittadini, ma semplicemente solo coloro che devono in genere essere al servizio dello Stato e del popolo; è giusto che nella scuola

si insegni in una lingua di cui si conoscono tutte le sfumature e che, nel caso, ha tradizioni di grandezza, tradizioni letterarie, tradizioni umanistiche che se non sono sullo stesso piano si avvicinano per lo meno a quelle italiane; è giusto che anche le popolazioni ladine, che pur rappresentano un piccolo nucleo, abbiano la possibilità di conservare la loro lingua, la lingua di quei coloni romani e germanici che si sono trovati sulle Alpi e che hanno saputo conservare una parte delle tradizioni dell'una e dell'altra popolazione dimostrando come entrambe le popolazioni non abbiano difficoltà a convivere, soprattutto perchè i veri valori spirituali, religiosi, morali, i veri valori della famiglia, i valori tradizionali che sono al di sopra della differenza di lingua possono veramente essere considerati profondamente affratellati; è giusto, come ho già detto tempo fa, che il cittadino di lingua tedesca non debba sentire nell'italiano un sopraffattore, dal momento che non è vocazione degli italiani essere dei sopraffattori, ma è altrettanto giusto che il lavoratore italiano del Sud o del Nord che lavora nell'Alto Adige senta che quella popolazione, che parla diversamente da lui e che avrà anche consuetudini diverse dalle sue, è in sostanza una popolazione con la quale si può onestamente convivere, trattare, discutere e con la quale si possono anche contrarre rapporti familiari e di amicizia che superano assolutamente la differenza di linguaggio. È giusto quindi che si crei un modo di vivere nuovo in questa regione nella quale noi siamo presenti come sono presenti le popolazioni tedesche, anche perchè i confini non possono più essere considerati una barriera tra due popoli ma devono essere considerati soltanto come valichi attraverso i quali la civiltà di un popolo si estende e comunica con la civiltà del popolo vicino, per la realizzazione del progresso comune.

È giusto quindi che certe interpretazioni cattive che sono state date all'accordo De Gasperi-Gruber — e non voglio dire se questo è avvenuto più per opera nostra o per opera altrui — è giusto che certe interpretazioni inesatte che prescindevano dallo spirito che aveva animato tale accordo siano

superate nella concezione di un'unità fondamentale dei popoli e della dignità di una legislazione italiana che è umana, perchè italiana. Considero però estremamente positivo che nel giardino d'Italia esistano anche nuclei di lingua, di consuetudini e di tradizioni diverse. È quindi naturale che io, non solo per una tradizione di amicizia con le popolazioni altoatesine ma per un sentimento che va al di là di una concezione nazionalistica, sia assolutamente di opinione opposta a quella testè esposta con tanto calore e con tanta passione dal senatore Nencioni.

Devo dire anche che quando abbiamo esaminato per la prima volta il cosiddetto « pacchetto », siamo stati profondamente favorevoli tutti; ma il « pacchetto » si è trasformato nella legge con l'adozione di formule contro le quali abbiamo la necessità non dico di protestare, ma dalle quali sentiamo la necessità di dissentire. Troppe volte nel testo della legge troviamo l'eco di una trattativa che noi oggi superiamo addirittura attraverso una legge costituzionale. E se lo Stato italiano si dà una legge costituzionale, una legge cioè che integra la legislazione costituzionale, non si possono mantenere nella legge certe disposizioni come ad esempio quelle contenute nell'articolo 51, se non erro, nel quale si dice: « Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla regione... ». Ebbene lo Stato comprende tutto e tutti; nel nostro spirito lo Stato comprende tutto: c'è uno Stato italiano nel quale vive ed opera con la dovuta autonomia la stessa regione del Trentino-Alto Adige; non vi può essere uno Stato che invada la zona nè territoriale, nè giuridica della Regione. Inoltre non si può dire come all'articolo 57 del disegno di legge: « una Commissione paritetica composta di 12 membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale... ». Si tratterà di membri in rappresentanza dell'amministrazione centrale, dell'amministrazione unitaria, del Governo, ma non possiamo dire « dello Stato » perchè una contrapposizione tra lo Stato e la regione Trentino-Alto Adige, come tra lo Stato e qualsiasi altra regione, non si può neppure concettual-

mente ammettere. È evidente che si è trattato in questi casi di una traslazione dal « pacchetto » alla legge; ma domando che il Ministro dica chiaramente — sebbene non si potranno fare degli emendamenti — come tali espressioni non devono essere interpretate letteralmente, altrimenti niente di più

che la stessa lettera della legge darebbe ragione all'impostazione, secondo me profondamente errata, che viene da parte dei senatori del Movimento sociale italiano. Non c'è una contrapposizione: tutto abbraccia lo Stato. Stiamo integrando infatti la Costituzione dello Stato!

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(Segue T R A B U C C H I). Così non riesco a capire come in altre norme ci sia troppa diversità di impostazione, per esempio, tra quelli che sono i poteri del commissario di Governo il quale ha la possibilità di rinviare (articolo 25) le leggi approvate dal consiglio regionale o da quello provinciale « col rilievo che eccedano le rispettive competenze o contrastino con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione », mentre più avanti si stabilisce che la ritenuta lesione del principio di parità dei cittadini possa permettere una impugnazione, sempre davanti alla Corte costituzionale, soltanto per iniziativa dei rappresentanti di un gruppo linguistico. Ebbene, il commissario governativo deve essere il tutore di tutta la legge, di tutta la Costituzione italiana; non è il rappresentante di un Governo di invasori. Lo stesso dicasi per altre norme che ora è inutile che io vi citi.

Contemporaneamente proprio per questa traslazione, di quello che è stato bene o male un trattato, dentro la legislazione italiana abbiamo altri punti che veramente non permetterebbero di essere favorevoli. Parlerò dopo dell'articolo 11, vediamo intanto le norme tributarie.

Si crea con questa legge che — ricordiamolo — è costituzionale una situazione veramente stranissima; mentre è in via di approvazione (se sarà approvata o meno lo vedremo) una riforma totale del regime tributario italiano, qui andiamo distribuendo porzioni delle imposte che vogliamo sopprimere alle regioni e alle province, stabiliamo poi

che la modificazione di questo testo possa avvenire soltanto su proposta concorde del Governo e delle province della regione interessata. Ebbene, se le province della regione interessata non saranno d'accordo, non potremo sopprimere le imposte che abbiamo distribuito? Mi rivolgo in particolare al rappresentante del Governo, che mi ascolta con tanta pazienza, e faccio rilevare che ci troveremo così di fronte all'impossibilità, senza il consenso specifico della regione e delle province, che devono farsene addirittura coproponenti, di cambiare il contenuto del nostro regime tributario. Questo perchè diamo alle province di Bolzano e di Trento delle porzioni di ricchezza mobile e di IGE che nello stesso tempo vogliamo sopprimere con la nuova legge tributaria.

Mi pare che queste cose debbano essere poste in rilievo, dal momento che molti problemi non sono stati risolti; si è voluto trasferire totalmente il pacchetto in una legge, ma in un modo veramente strano che crea notevoli difficoltà. Dice ancora, ad esempio, l'articolo 42 che se non si forma una maggioranza per l'approvazione dei bilanci della regione, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Che cosa sia questo organo non si dice. È evidente che nel pacchetto si diceva che doveva trattarsi di un organo a livello regionale, ed era giusto; ma non è giusto che in una legge si parli anche di un organo che non sappiamo quale sarà. Noi diciamo che sarà « l'organo di Trento », ma non è che la dizione dell'articolo abbia miglior significato.

Vi è ancora — e vado per esempi — una stranissima norma che dice che nei comuni in provincia di Bolzano quando vi siano nel consiglio comunale almeno due consiglieri (supponiamo su 15 o 20) di un gruppo etnico diverso dalla maggioranza, almeno uno di costoro debba entrare nella giunta. Ammettiamo per ipotesi che vi sia una minoranza comunista di cui facciano parte due consiglieri di lingua italiana e una maggioranza di appartenenti alla *Volkspartei* di 16 consiglieri di lingua tedesca: vi sarà un povero consigliere comunista condannato a fare l'assessore perchè nella giunta vi possa essere la rappresentanza della minoranza di lingua italiana?

Attraverso un'eccessiva formalizzazione del problema linguistico superiamo quelle che possono essere le divergenze di idee e di impostazione che sappiamo vanno affermandosi, sia nella politica nazionale che nella politica locale, anche sotto forma di differenze programmatiche?

Un'altra norma ci dice, per quanto riguarda le violazioni del diritto paritario (articolo 48) che gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione (quindi, di qualsiasi tipo o provenienza siano), che siano ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico piuttosto che ad un altro, possano essere impugnati da parte dei consiglieri regionali e provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso. Il che vorrebbe dire che questi atti non possono essere impugnati dal cittadino singolo i cui diritti siano violati; ma se il cittadino singolo sia di un partito diverso e non trovi i consiglieri che gli danno la firma, dovrà per questo subire la prepotenza del gruppo linguistico, qualunque esso sia, dato che qui non si ragiona altro che in termini di gruppi linguistici?

Passiamo poi all'articolo 55 — e vi faccio venia di tutto il resto —. L'articolo 55 recita: « Ferma la disposizione contenuta nello

articolo precedente, le norme del titolo VI (che sono le finanziarie) e quelle dell'articolo 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato, su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province ». Ma in questo modo ci si dimentica che esiste anche l'iniziativa parlamentare (ed io posso anche essere d'accordo che l'iniziativa parlamentare qualche volta vada anche al di là del giusto) e non mi pare che si possa richiedere necessariamente la proposta del Governo con esclusione dell'iniziativa parlamentare, oltre che l'accordo delle due province, per cambiare un testo che si ammette possa essere cambiato con legge ordinaria. Potrei citare altri esempi, ma devo ripetere che ancora nella trascrizione formale di quello che fu un accordo tra due potenze o tra due gruppi linguistici che naturalmente trattarono tenendo conto delle loro differenze, ne è andato di mezzo l'ordinamento generale dello Stato, questo mi pare che non sia giusto, mi pare che non meriti la nostra approvazione.

Per essere breve e proprio per non dare eccessiva importanza alle critiche rispetto allo spirito della norma alla quale sono estremamente favorevole, voglio ricordare soltanto altri due punti: l'uno è il problema dell'articolo 11, con il quale si modifica il rapporto tra la Regione e i produttori dell'energia idroelettrica. Abbiamo tre o quattro punti che meriterebbero di essere meglio ponderati. Anzitutto c'è la questione della modifica di struttura dell'imposta sull'energia che viene aggravata ed estesa: non è poco perchè il nuovo tributo consisterà nell'obbligo di concessione gratuito di 220 chilowattora per ogni chilowattora di potenza installata. Tale obbligo non sarà più a carico di quelli che erano gli impianti futuri all'epoca della emanazione dello statuto, ma anche a carico degli impianti che furono costruiti negli anni anteriori. Così ci sono coloro che hanno fatto i conti della redditività e tra questi vi sono anche aziende municipalizzate, oltre l'Enel; sappiamo benissimo che è un brutto vizio dello Stato quello di caricare i pagamenti a carico dell'Enel e poi aspettare naturalmente che questo chieda i fondi di

dotazione a compenso degli oneri assunti per iniziative statali; ma ci sono fra questi produttori le aziende municipalizzate e gli autoproduttori che nel fare gli impianti hanno fatto i loro conti; ed ora facciamo gravare su di loro innovando le conseguenze di un accordo che abbiamo fatto per la regione Trentino-Alto Adige. Così autoproduttori e comuni pagheranno le conseguenze dell'accordo di Stato. Nella legge poi abbiamo anche aggravato i termini dell'accordo illegittimo; ecco perchè assieme al senatore Noè (che vi spiegherà la cosa più tardi) insisto per arrivare ad un emendamento. Si è esagerato su questo terreno, perfino ammettendo che la provincia possa dare l'energia elettrica ad aziende private a tariffe inferiori a quelle nazionali. Così avremo una concorrenza illecita da parte delle aziende che sono nel territorio regionale di fronte a tutte le altre aziende del territorio nazionale. Lo so anch'io che molte aziende che si sono installate nella regione del Trentino-Alto Adige, hanno bisogno, che è giusto perchè si tratta di una zona di montagna, che è giusto perchè ci sono delle aziende, come quelle che lavorano l'alluminio, che hanno bisogno dell'energia elettrica più a buon mercato di quanto l'Enel fa pagare a tutti noi secondo le tariffe CIP. Ma non è giusto che ci siano dei prezzi di aiuto, non è giusto che questi prezzi di favore siano concessi per ragioni diverse da quelle economiche, non è giusto che questo sistema possa essere seguito quando a noi si proibisce dalla Corte di giustizia anche di dare piccoli aiuti ad aziende che devono attrezzarsi alla concorrenza.

L'altro problema, oltre questo dell'articolo 11, riguarda le acque pubbliche, anche perchè « l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza — scrive l'articolo 16 — ha luogo in base ad un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno ad un apposito comitato ». Tutto benissimo, però l'acqua non sale, ma ha il difetto di scendere, e quando loro ne hanno disposto, gli uomini della Regione, gli utenti a valle sono la regione veneta e lombarda

e per prima la mia provincia. Non è giusto che, in questo caso, non si sentano anche i rappresentanti delle regioni che stanno al sud, perchè utilizzare l'acqua e restituire poi quello che rimane è un dovere che esiste persino fra i privati, ma che si possano disporre le utilizzazioni, spostando magari anche le acque da bacino a bacino, lasciando che coloro che dovrebbero disporre delle stesse acque più a valle siano rappresentati in genere, dallo Stato, non è giustizia. Contro questa ingiustizia, anche essendo favorevolissimo all'accordo, devo protestare.

C'è infine la questione che cui ha parlato con tanta sapienza il senatore Fabiani: il bilancio. Penso che sia necessario ricordare ancora il problema dell'approvazione del bilancio perchè veramente esso viene ad influire gravemente anche nei riguardi di quella che può essere la gestione del bilancio dello Stato.

Dice l'articolo 42, sostituendo l'articolo 73: « I bilanci predisposti dalla Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari... sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale ». Giusto. « La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione o della provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici ». Sembrerebbe così che si crei la parità delle capacità di voto dei due gruppi linguistici, anche se non abbiamo la stessa rappresentanza, anche se non siano numericamente pari. « I capitoli di bilancio — si continua poi — che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica tra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo ». Quindi, dove non riesce a deliberare la rappresentanza popolare interviene la commissione paritetica. « La commissione, si continua ancora, di cui al comma precedente, entro 15 giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare

dei relativi stanziamenti». Il bilancio che così si avrà rientrerà fra i vari bilanci più o meno deficitari che abbiamo in Italia.

Se poi nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva si prevede che il presidente del consiglio regionale o di quello provinciale trasmetta, entro sette giorni, il progetto del bilancio... all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa — che non sappiamo ancora come sarà composto: è detto in un articolo successivo che tale consiglio sarà istituito; è curiosamente detto che in caso di parità di voti, non prevarrà quello del presidente: Dio solo sa che cosa prevarrà! — si pensa solo, che, il tribunale entro 30 giorni debba decidere...

Le decisioni di questo tribunale saranno impugnabili davanti alla Corte costituzionale soltanto « per violazione della Costituzione o del presente statuto ».

È la prima volta che si dà all'autorità giudiziaria anche il diritto di intervenire non soltanto nella critica, ma nella stessa formazione di un atto che per Costituzione è di competenza specifica del legislatore e che presiede ed influisce in modo determinante sulle amministrazioni: su questo punto pertanto non posso essere d'accordo. Anche se si tratta di un'autorità giudiziaria particolare, anche se si stabilisce che deve essere garantito in questo organo la parità dei gruppi, di fronte alla possibilità che si creino delle posizioni finanziarie in grave contrasto con l'interesse generale, mi pare che la norma non sia da approvare o per lo meno che, se si vuole approvarla sia necessario intervenire con altre leggi più complete assegnando all'organo finanziario le funzioni di arbitro, con la struttura di un collegio arbitrale. Se si tratta di un arbitrato, in esso la magistratura non deve, per ragioni di equilibrio fra i poteri dello Stato, avere la maggioranza.

Ho detto tutto questo non perchè spero o voglia sperare che la legge non venga approvata, ma per prospettare al rappresentante del Governo varie situazioni conseguenti alla incongruenza e alle deficienze della legge. Oggi diamo al Governo una legge che sap-

piano non è perfetta, che avrebbe bisogno di essere ristudiata in molti suoi particolari, ma l'approviamo solo per lo spirito con il quale essa è stata meditata. Signori del Governo, prima che sorgano nuovi conflitti per l'imperfezione delle norme, cercate di sovvenire alle deficienze di questa legge. Dalle deficienze dell'accordo De Gasperi-Grüber e forse dalle deficienze dello statuto che oggi stiamo emendando sono derivati quegli anni di dolore dei quali vogliamo dimenticarci e che vogliamo pensare non siano trascorsi invano.

Il Governo riveda il testo che stiamo approvando, lo renda applicabile, ne rilevi le deficienze, gli tolga gli stridori costituzionali dei quali è pieno.

Allora anche le ultime nubi potranno veramente dirsi fugate.

Un'ultima parola vorrei dire ai miei amici altoatesini, oggi sudtirolesi (per me è lo stesso: veramente amici, fratelli li considero, non è la questione geografica che conta); ai miei amici sudtirolesi voglio dire che affidiamo a loro questa legge, non solo per fare veramente un atto di fede nei principi della democrazia, un atto di fede nei principi europeistici, un atto di fede nello spirito cristiano alla luce del quale ciascuno di noi deve considerare il proprio fratello qualunque sia la lingua che egli parla; il nostro è un atto di fede anche nella necessità della diversità delle lingue attraverso le quali deve rivelarsi l'armonia di pensiero e di azione; affidiamo questa legge a loro anche perchè conosciamo le tradizioni di lealtà del popolo sudtirolese e perchè profondamente ammiriamo la civiltà tedesca, e le doti dei popoli tedeschi, quali inique siano state le nubi del passato, nubi con conseguenze in qualche momento dolorosissime anche per noi. In ragione proprio di questo riconoscimento della loro lealtà domandiamo agli amici sudtirolesi, che dove pure questa legge sembra parziale a favore delle popolazioni tedesche sia invece applicata con lo stesso spirito, con la stessa sicurezza, con la stessa chiarezza, con lo stesso amore con cui noi oggi la votiamo pur conoscendone i vizi, i difetti e le insufficienze. (*Applausi dal centro*).

N E N C I O N I . Continuate così!

T E S A U R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S A U R O . L'intervento interessante e vivace del collega Trabucchi mi impone, quale Presidente della Commissione, alcune precisazioni. Molte delle osservazioni fatte erano state già prospettate in Commissione dal relatore, dal Presidente e da quasi tutti i componenti. In sostanza eravamo stati pressochè unanimi nel renderci conto di alcune carenze degne di rilievo e del fatto che alcune disposizioni suscitavano dubbi e perplessità. In particolare la Commissione aveva avvertito il bisogno di porre l'accento sulla profonda necessità che, ogni qualvolta per la formulazione di proposte legislative si ricorre al parere di tecnici e di esperti, è indispensabile che la scelta cada su chi offra la garanzia di conoscere non solo la realtà politica e sociale in questione, ma anche la tecnica giuridica che nel caso di specie era quella particolarmente complessa e difficile relativa al diritto internazionale e costituzionale. Se questa profonda esigenza fosse stata avvertita alcune formulazioni destinate a suscitare perplessità si sarebbero evitate. Questo non è sfuggito alla Commissione e io debbo dichiararlo apertamente perchè dal discorso interessante del collega Trabucchi poteva apparire che la Commissione a cuor leggero aveva superato certe situazioni...

T R A B U C C H I . Non l'ho mai pensato.

T E S A U R O . È la sostanza che vale nel campo politico. Comunque, amico Trabucchi, dobbiamo fare, innanzi tutto, una selezione dei rilievi rendendoci conto che ci troviamo di fronte ad una legge costituzionale e propriamente di fronte ad una legge che approvando uno statuto integra una legge costituzionale. Ora lei mi insegna che in questo caso si ha la possibilità anche di derogare ad alcune norme costituzionali comuni. Non si può, di conseguenza, non te-

ner conto di questa situazione spingendo le critiche a limiti non giustificabili. Non è il caso, ad esempio, di preoccuparsi se è stata prevista qualche disuguaglianza di trattamento per determinate situazioni. La disuguaglianza stabilita per situazioni speciali del Trentino-Alto Adige si concreta in una situazione di uguaglianza di fronte ad una legge costituzionale. Si verifica in questo caso quello che quotidianamente si avverte nel campo costituzionale: per assicurare l'applicazione del principio dell'uguaglianza giuridica occorre porre in essere norme diverse. Nel campo costituzionale, pertanto, prima di abbandonarsi a rilievi indiscriminati di illegittimità si devono approfondire le situazioni che vengono poste a raffronto. Non basta: poichè le norme costituzionali sono norme essenzialmente programmatiche l'imperfezione formale dalla formulazione può assai spesso essere superata dal modo in cui le norme stesse sono attuate. Di conseguenza la vera ragione di fondo che ha indotto la Commissione a superare le perplessità e i dubbi di fronte ad una legge che lasciava molto a desiderare è che siamo in un campo in cui la legge si limita a porre in essere alcune linee direttive destinate a trovare la loro attuazione in accordi esecutivi particolareggiati. Il che ci rendeva certi che l'inadeguatezza della formulazione delle disposizioni legislative poteva essere decisamente superata dal modo di attuazione di questa legge. E su questo punto dobbiamo essere tutti d'accordo nell'aver fiducia che al di là e al di sopra delle parole e delle forme deve prevalere quello che l'amico Trabucchi chiamava lo spirito di questa legge che ci trova tutti uniti e varrà, pertanto la decisa volontà di una realizzazione costituzionale adeguata alle esigenze in un ambiente molto tormentato.

N E N C I O N I . Se ci fosse stata non sarebbe stato necessario il pacchetto.

T E S A U R O . Che non sarebbe stato necessario il pacchetto è un'affermazione non degna del suo alto intelletto, della sua capacità e soprattutto della sua comprensione delle esigenze politiche. Infatti anche

il pacchetto era necessario per ragioni da tutti riconosciute. Accanto, però, al pacchetto dovrà esservi la comprensione di una disciplina dei rapporti che nessuna legge, generale o particolare, potrebbe prevedere in astratto in modo rispondente alle esigenze e che solo in concreto opportuni accordi particolari possono realizzare. Noi abbiamo grande fiducia che a questo fine il Governo interverrà decisamente avvalendosi di autentici esperti che conoscendo la situazione di quelle popolazioni e le loro tormentate vicende hanno la possibilità di individuare il modo di realizzare alcuni accordi che offrono il fianco a valutazioni particolarmente delicate e complesse. Tutto dipende nel campo internazionale e costituzionale dal modo in cui vengono prospettate alcune situazioni, dal modo in cui si chiede, dal modo in cui si concede, dal modo in cui si realizza quanto si concede. Ora, questa legge che si presenta a noi in una forma non del tutto soddisfacente potrebbe trovare applicazione in atti d'esecuzione pienamente rispondenti alle esigenze. Ed io ho grande fiducia che il Governo si renderà interprete del nostro sentimento che va al di sopra dei contrasti e dei rilievi puramente formali. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare e poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DEL NERO, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, nel prendere la parola in sede di replica il relatore intende richiamare e confermare quando esposto nella relazione scritta sia per quanto riguarda la genesi storica e diplomatica del problema dell'Alto Adige, nonché i motivi etnici, sociali e politici che hanno richiesto uno speciale statuto per le popolazioni del Trentino-Alto Adige, sia per quanto concerne il merito dei 66 articoli del provvedimento, sia infine per le perplessità che alcuni di essi hanno fatto sorgere, come nella relazione si è cercato di precisare e sui quali si tornerà tra breve anche in sede di

replica. Su questi temi ha parlato ora anche il senatore Tesauro e noi chiediamo in merito formali impegni da parte del Governo sia per quanto riguarda l'interpretazione che l'emanazione delle leggi di attuazione.

Tuttavia dette perplessità sono largamente superate dagli aspetti positivi del disegno di legge. Per questo riteniamo che, pur mantenendo alcune di dette perplessità, il voto favorevole del Senato debba accompagnare questo provvedimento.

Invero i vari senatori che sono intervenuti, ad eccezione del senatore Nencioni che è totalmente contrario, hanno concordato sullo spirito del disegno di legge. Taluno ha sollevato dubbi su alcuni articoli, altri hanno chiesto modifiche che in genere, come meglio potremo rilevare anche in sede di discussione sui singoli articoli e su alcuni emendamenti presentati agli articoli stessi, o rimettevano in discussione tutto un determinato argomento rendendo vani studi e contatti avuti in precedenza ed ignorando tutto il retroterra storico e diplomatico, che è alle spalle di questo disegno di legge, o rendevano meno organico e logico il provvedimento, o apportavano solo miglioramenti formali, letterali, come alcuni di quelli accennati dal senatore Trabucchi, o marginali, per realizzare i quali non sembra politicamente valida una modifica che obblighi il ritorno del disegno di legge alla Camera dei deputati, il che determinerebbe dei ritardi, che potrebbero essere male interpretati ed essere causa di ripresa di sfiducia e di nuovi contrasti.

Il relatore ringrazia tutti coloro che sono intervenuti: i senatori Albarello, Brugger, Catellani, Fabiani, Dindo, Palumbo, Volgger, Nencioni, Berlanda, Trabucchi e Tesauro, i quali, compreso il senatore Nencioni pur contrario al disegno di legge, unanimemente, hanno espresso apprezzamento per la relazione e ringrazia il Governo per la costante, attiva presenza in Commissione ed in Aula. Tiene anche in questa sede a riaffermare che l'approvazione del disegno di legge non vuole essere nè atto di riparazione, nè atto di discriminazione, ma espressione dell'anima democratica del Paese, che vuole riaffermare uno spirito di giustizia, di autonomia, di serena collaborazione tra tutti i cittadini ita-

liani che hanno parità di diritti e di doveri. In particolare il relatore riafferma che il disegno di legge non è applicazione degli accordi Gruber-De Gasperi del 5 settembre 1946, che sono già stati attuati da tempo, né conseguenza di impegni internazionali o ad essi ancorati, ma libera decisione dello Stato italiano che crede nei valori dell'autonomia e vuole assicurare parità di diritti alle minoranze linguistiche e rispetto delle loro tradizioni.

Sottolinea inoltre il permanente valore della regione Trentino-Alto Adige, voluta da De Gasperi, quale elemento di coordinamento e di promozione umana e socio-economica tra i gruppi linguistici e rinnova l'appello al senso di collaborazione, di civismo, di realismo giuridico e di lealtà verso la Patria italiana in uno spirito di intesa tra i gruppi etnici, in una visione europeistica dei rapporti fra le nazionalità, che sia difesa e potenziamento della cultura propria di ogni ceppo etnico, ma insieme capacità di incontro e di fusione.

È giusto, senatore Brugger, che lei difenda le tradizioni del suo popolo, ma non tema gli incontri e le fusioni eventuali fino al punto di voler frenare lo sviluppo produttivo per paura di creare posti di lavoro che possono essere occupati dagli italiani; il bene è perfezionamento dell'uomo e della società, non la conservazione feticistica di un patrimonio culturale che deve restare chiuso ed immutabile. Non serve, io credo, la gente altoatesina di lingua tedesca con un atteggiamento di chiusura in questo senso. In una umanità aperta che si rinnova e conquista gli spazi occorre essere capaci di incontri, di superamenti, di nuove culture; custodi, senza dubbio integerrimi, dei principi e dei valori di un popolo, che vanno oltre la cronaca e costituiscono la vera, valida tradizione; ma insieme capaci di capire le culture e le tradizioni altrui, dominati non da un chiuso egoismo, ma dalla capacità di donazione e di superamento. Tutela della minoranza, quindi sì; essa non vuol dire, però, segregazione, ma rispetto della lingua e delle tradizioni e capacità di espansione e di incontro.

Certamente alcune norme non sono chiare e sono frutto di compromessi; delusioni ed

errori di ieri hanno fatto sì che questa legge sia troppo garantista e cautelativa: è una necessità che ci auguriamo che il tempo superi onde possa anche modificarsi la legge.

Il senatore Brugger è stato pessimista nel suo intervento; mi piace però cogliere la espressione di prima mentre, interrompendo, diceva: « ricominciamo almeno con fiducia e con buona volontà ». Mi pare che questo pensiero vada ripreso in questa nostra discussione.

Il relatore condivide alcune delle critiche fatte anche qui in Aula dai senatori Albarello, Fabiani, Palumbo, Trabucchi ed altri e di esse in gran parte si è fatto eco nella relazione; ma le soluzioni appaiono difficili ed esse hanno necessità di un esame più attento, essendo dominate dalla necessità di cautelarsi a vicenda che Stato e provincia, cittadini di lingua italiana e cittadini di lingua tedesca hanno sempre davanti a se stessi. Del resto gli stessi critici non hanno fatto proposte di soluzione che siano accoglibili dalle parti interessate.

Nè tema il collega senatore Palumbo che si sia ecceduto nell'autonomia o che si sia venuto meno agli impegni comunitari o che addirittura si siano violate norme costituzionali, quando norme preferenziali analoghe a quelle che qui noi andiamo approvando si trovano anche nei rapporti tra fiamminghi e valloni e tra altri gruppi etnici in altri Stati e quando restano confermate la presenza e l'autorità dello Stato; tenuto anche conto in definitiva che si approva una legge costituzionale, come diceva poco fa il presidente della 1ª Commissione, la quale, come tale, ha la capacità anche di modificare alcuni aspetti della Costituzione.

Il senatore Palumbo asseriva giustamente che la legge costituzionale non può andare contro i principi fondamentali della Costituzione stessa. Ebbene, richiamandomi a quanto è stato detto poco fa dal senatore Tesaurò, mi pare che non si possa asserire che si violino in questo caso i principi fondamentali, dovendo noi qui adattare quelli che sono i principi costituzionali ad una realtà etnica e sociologica tutta particolare per cui l'uguaglianza apparente può diventare disuguaglianza effettiva.

In particolare sulle osservazioni e perplessità richiamate il relatore sottolinea quanto ebbe già ad asserire a proposito dell'articolo 7 che disciplina il collocamento dei lavoratori e precisa che esso va inteso nel senso che le norme speciali vanno inquadrare nell'impegno di rispettare la libera circolazione della mano d'opera. Così per quanto riguarda l'articolo 45 si precisa che l'approvazione della proporzionale etnica non vuole significare separazione razziale, ma chiarezza di posizioni che faciliti la reciproca comprensione.

Per quanto concerne infine gli articoli 10 e 11 si ritiene doveroso ribadire che con le misure nn. 24, 29 e 30 del pacchetto non si intendeva nè aumentare gli oneri per i concessionari delle grandi derivazioni elettriche, nè dettare norme in contrasto col regime di nazionalizzazione dell'energia elettrica. Si trattava di inserire la provincia al posto della regione e di rendere effettivamente applicabile l'articolo 63 dello statuto del Trentino-Alto Adige. La misura n. 30 parla espressamente di preferenza nelle concessioni nel quadro del sistema dell'Enel. In questo senso intendo rispondere alle osservazioni che sono state espresse in Aula e anche fuori del dibattito in Assemblea posso assicurare che il Governo ha in ogni sede costantemente confermato, come del resto emerge anche dalla norma che stiamo esaminando, che tutta l'applicazione pratica delle previsioni di cui all'articolo 11 del disegno di legge e della misura 118 concernente le aziende municipalizzate di distribuzione dell'elettricità (si tratti di atti di competenza dello Stato o di competenza delle province o di enti locali), non potrà non rispettare la struttura che è stata data al settore dell'energia elettrica con la legge di nazionalizzazione e non tener conto degli impegni e dei fini della programmazione economica. Nello stesso senso il relatore, nella discordanza dei dati circa l'effettiva incidenza sui costi dell'energia elettrica dei nuovi oneri imposti, non può non riaffermare che in sede di attuazione si operi in modo da non rendere troppo onerosa la concessione idroelettrica, tenuto conto che la regione Trentino-Alto Adige è una delle principali produttrici di tali energie, le uniche

per le quali l'Italia non è tributaria dell'estero.

Per quanto concerne in particolare le preoccupazioni rappresentate dagli autoproduttori delle due province, interessati alla disposizione dell'articolo 11, come mi è stato confermato autorevolmente dal rappresentante del Governo, è certamente nello spirito della disposizione statutaria che le province dovranno valutare in modo obiettivo l'incidenza per lo sviluppo economico locale della presenza di attività produttive che sfruttano energia autoprodotta. Questo ai fini della determinazione, con la legge provinciale, delle categorie di utenze da agevolare e ciò affinché l'onere imposto dall'articolo 11 non abbia effetti pregiudizievoli sulla competitività delle aziende.

Su questi temi il relatore chiede una conferma espressa anche in questa sede da parte del Governo.

Per quanto concerne il nono comma dell'articolo 12 che riguarda la posizione del personale amministrativo del provveditorato agli studi, delle scuole secondarie e degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche, pur premesso che la norma statutaria si ispira al principio generale della dipendenza del personale dall'ente cui sono attribuite le potestà amministrative, va riconosciuta l'esistenza di un problema che concerne il personale dello Stato di lingua italiana e di lingua tedesca attualmente addetto a tali servizi e particolarmente di quello che, pur essendo nel ruolo degli insegnanti, è addetto in forza della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, a compiti amministrativi.

Tale disposizione pone senza dubbio un elemento di non organicità nella scuola di lingua italiana, e può contraddire i diritti quesiti di detto personale.

Il relatore ritiene e auspica che in sede di leggi di attuazione debba essere tenuto presente quanto sopra, sia nel definire la gradualità di attuazione, sia nel lasciare al personale possibilità di opzione, sia nel garantire i diritti e lo stato giuridico acquisito da detti dipendenti dello Stato.

In particolare si pone il problema, per il personale di cui alla legge n. 1213 della posizione in cui esso verrà a trovarsi al momen-

to dell'entrata in vigore dello statuto. Bisognerà in quella sede definire la posizione di detti insegnanti accertando se i predetti possono automaticamente passare nei ruoli della provincia, o se, non passando nei ruoli della provincia, possono riacquistare i posti di insegnamento che avevano lasciato al momento del passaggio alle nuove funzioni e se saranno posti in condizioni di poter scegliere tra il ritorno all'insegnamento ed il passaggio quale personale amministrativo nel ruolo della provincia.

Occorre al riguardo precisare che la legge n. 1213 considera due categorie di insegnanti destinati a svolgere funzioni amministrative; la prima, prevista dagli articoli 2, 3, 4 e 5, è quella dei docenti assegnati agli ispettorati scolastici e alle direzioni didattiche, per i quali è previsto specificatamente il rientro all'insegnamento. Questi conservano evidentemente lo stato giuridico di insegnanti anche se chiamati contemporaneamente a svolgere funzioni amministrative e non vengono posti fuori ruolo. La seconda categoria comprende gli insegnanti che, in forza dell'articolo 8 della citata legge del 1967, sono chiamati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi o presso il Ministero della pubblica istruzione. Questi insegnanti sono stati collocati permanentemente fuori ruolo e non possono ottenere il rientro all'insegnamento anche se, ai fini economici e giuridici, mantengono, come quelli della prima categoria, lo *status* giuridico di insegnanti.

Ci sembra di dovere in proposito osservare quanto segue: atteso che il personale in questione ha conservato lo *status* di insegnante, non può essere automatico il passaggio ai ruoli della provincia: il personale di cui alla prima categoria citata nel precedente punto ha il diritto di ritornare all'insegnamento con tutte le garanzie ed i diritti acquisiti anche durante il periodo in cui ha svolto funzioni amministrative; il personale di cui alla seconda categoria, in base all'articolo 8 della legge del 1967, non ha tale possibilità. Peraltro tutto ciò non deve pregiudicare le eventuali aspettative degli interessati, giacchè anche senza apportare modifiche al disegno di legge costituzionale in es-

me, si dovrà, in sede di emanazione delle apposite norme di attuazione, garantire il rispetto dei diritti acquisiti dalle categorie interessate, eventualmente prevedendo anche la possibilità di optare o meno per il passaggio alle dipendenze della provincia ed altresì un possibile rientro all'insegnamento anche per il personale di cui all'articolo 8 della citata legge n. 1213 del 1967.

Ho rilevato infine in proposito che il problema è stato tenuto presente già dai competenti organi governativi ai fini di una adeguata soluzione nel rispetto comunque dei diritti quesiti e quindi anche dello stato giuridico degli insegnanti. La sede propria per le disposizioni che si rendono a tal fine necessarie viene confermato che è quella delle norme di attuazione che regoleranno in modo specifico la fase transitoria, certamente tenendo conto di particolari e legittime aspettative.

Sulla linea di questa impostazione ritengo che si debba dare tranquillità agli ambienti interessati.

Onorevoli senatori, nell'esprimere a conclusione il parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, con i chiarimenti di cui alla relazione ed a questi brevi appunti di replica, che prego il Governo di confermare, il relatore ritiene di fare un atto di fiducia nella volontà di applicazione degli accordi da parte di tutti i contraenti.

Il senatore Volgger ha ricordato che nella *Volkspartei* la fiducia ha superato di stretta misura la diffidenza. Il senatore Palumbo, annunciando l'astensione del suo Gruppo si è riferito anch'egli alla situazione particolare della *Volkspartei* ed ha dichiarato che a seconda degli eventi e degli atteggiamenti futuri di detto partito il suo Gruppo potrà rivedere il proprio atteggiamento in sede di seconda lettura del presente disegno di legge.

I senatori Fabiani ed Albarello si sono pure astenuti facendo riferimento sia all'atteggiamento della *Volkspartei* sia per le osservazioni fatte su alcuni articoli, affermando però di essere completamente favorevoli allo spirito della legge.

Il relatore invita, per parte propria, ad avere coraggio e fiducia e a votare a favore o perlomeno, nella dichiarazione di voto, a

far prevalere gli elementi di fiducia su quelli di diffidenza. Il senatore Nencioni giudica che la maggioranza della popolazione abbia già respinto il pacchetto e che non vi siano le condizioni per una valida attuazione dello stesso, che ha già concesso anche troppo, ma che non basterà a soddisfare le richieste. L'accordo Gruber-De Gasperi — egli diceva — fu accolto da entusiasmo, ma non risolve il problema. Ebbene, riteniamo che la fiducia crea fiducia e collaborazione, mentre la diffidenza crea la diffidenza e l'inganno. Dimentichiamo errori e responsabilità, odi e rancori; tutti quanti siamo stati vittime della guerra, dei nazionalismi esasperati, del nazismo pangermanista o del fascismo imperialista; tutti abbiamo creduto e crediamo nella libertà, nella giustizia, nella collaborazione tra i popoli, nella pace.

Questo spirito ci unisca. La sola luce della Conferenza della pace — che è stata anche poco fa ricordata —, come fu salutato l'accordo Gruber-De Gasperi, torni ad essere faro ed esempio per l'Europa, stimolo di ripresa in questo momento di crisi. Nel ricordare tutti i caduti per l'unità della patria, per la difesa dei suoi confini in guerra e in pace, per la sua rinascita in libertà nella Repubblica una ed indivisibile, poniamo l'impegno a realizzare, nel rispetto delle autonomie e nel pluralismo sociale, una società più giusta, nella quale i cittadini siano più partecipi al potere e si sentano costruttori di una grande Europa, assertrice di pace e di stabilità.

Siamo anche noi pronti a difendere i diritti dell'Italia nell'Alto Adige, senatore Nencioni, ma riteniamo anche che le rinunce, il superamento di interessi particolari che questo disegno di legge può imporci, sono piccole cose se possono contribuire a realizzare questo programma di civiltà e di pace. *(Applausi dal centro)*.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, dopo la Camera dei deputati, anche il Senato della Repubblica ha svolto un'ampia ed ap-

profondita discussione generale sul disegno di legge costituzionale di modifica dello statuto del Trentino-Alto Adige.

Ciò costituisce — ancora una volta — motivo di vivo compiacimento del Governo, il quale, a più riprese, si è rivolto in modo aperto a tutte le parti politiche rappresentate in Parlamento perchè non mancasse alcun contributo, anche critico, sui delicati e complessi problemi che riguardano i rapporti tra lo Stato e le minoranze linguistiche in Alto Adige, ai fini di assicurare la tranquillità, la convivenza democratica e il progresso civile di quelle popolazioni.

Il Governo si è particolarmente impegnato nel ricercare e prospettare soluzioni che definissero un sistema il più possibile rispondente alla realizzazione di giuste condizioni di vita di quelle popolazioni, superando incomprendimenti create da vicende storiche ormai concluse, alla luce anche dei principi affermati dalla Costituzione della Repubblica.

E non può quindi che rinnovare il suo più grato apprezzamento per i contributi offerti da una discussione tanto ampia che ha consentito di verificare come le proposte presentate corrispondano a sentite esigenze di carattere giuridico e politico e siano aderenti a quell'opera di pacificazione che il Governo e quanti operano in questo campo hanno perseguito e perseguono costantemente.

Un particolare ringraziamento va anche rivolto alla 1^a Commissione, che attraverso l'ampia relazione del senatore Del Nero, precisa e ricca di acute notazioni, ha dato ogni spunto perchè il dibattito risultasse il più valido.

Non starò a rievocare la lunga ed elaborata procedura che è stata seguita per definire, sul piano tecnico e nel rispetto dell'ordinamento giuridico, le misure che sono ora sottoposte all'esame del Senato; ma mi preme ricordare, in risposta anche a vari interventi riguardanti taluni aspetti di ordine generale, alcuni punti fondamentali che vanno tenuti presenti, ai fini di una considerazione d'insieme delle soluzioni proposte.

Anzitutto il tema della relazione della questione altoatesina — che è questione che lo statuto risolve autonomamente nell'esercizio della sua sovranità — con i pro-

blemi di carattere internazionale derivanti dall'accordo di Parigi del 1946 tra l'Italia e l'Austria. A tale proposito il Governo ribadisce ancora una volta che le misure previste nel presente disegno di legge non sono i risultati di trattative internazionali.

Dopo i lavori della Commissione dei 19, svoltisi attraverso un franco ed approfondito dibattito che mise a fuoco tutti i vari problemi della realtà altoatesina, si sono avuti dei contatti con Vienna per effettuare un sondaggio, e quindi non un negoziato che è cosa assolutamente diversa, per constatare se le eventuali misure che il Governo italiano avesse adottato autonomamente sulla base dei risultati della Commissione dei 19 avrebbero potuto conseguire anche il risultato della chiusura della controversia italo-austriaca sull'applicazione dell'accordo De Gasperi-Gruber, e ciò anche in ossequio alle raccomandazioni dell'ONU del 1960 e del 1961.

I contatti che si sono susseguiti, attraverso i lavori di commissioni di esperti e le precisazioni su chiarimenti formulati dal presidente del Partito sud-tirolese, hanno consentito di giungere alla stesura del cosiddetto pacchetto, il quale — come è noto — è stato positivamente giudicato in due congressi politici di quel partito ed ha formato oggetto di illustrazione, nelle parti essenziali, al Parlamento nei dibattiti svoltisi nel settembre 1966 e nel luglio 1967, nonché di approvazione, da parte del Parlamento stesso, della proposta globale presentata dal Governo nel dicembre 1969.

Può dirsi, in sostanza, che il metodo civile e democratico dei contatti e delle discussioni è stato dal Governo perseguito con tenacia e pazienza allo scopo di favorire in Alto Adige la giusta e pacifica convivenza tra cittadini dello stesso Stato, i quali, appunto perchè tali, non possono che essere considerati uguali di fronte alla legge, secondo i principi di uno Stato di diritto.

Il solo accordo che è previsto con l'Austria è quello per il deferimento alla giurisdizione della Corte internazionale di giustizia dell'Aja delle eventuali controversie fra l'Italia e l'Austria concernenti l'interpretazione e l'applicazione degli accordi bilaterali

in vigore fra i due Stati, che dovessero insorgere dopo la chiusura dell'attuale controversia sulla esecuzione dell'accordo di Parigi del 1946.

La firma di tale accordo — che contribuirà certamente alla chiarezza dei rapporti tra i due Paesi — è prevista subito dopo la votazione della legge costituzionale da parte del Senato.

Un secondo aspetto che mi preme rilevare è che — assicurando particolari garanzie di tutela per le minoranze linguistiche tedesche e ladine secondo il disposto dell'articolo 6 della Costituzione — la linea di condotta fin qui seguita dal Governo ha sempre tenuto presente la fondamentale esigenza di mantenere integra su quel territorio la sovranità dello Stato italiano, nello stesso modo e misura che su qualsiasi altra parte del territorio nazionale, e quella di veder rispettati gli interessi altrettanto legittimi della popolazione di lingua italiana residente nella provincia di Bolzano, offrendo a tutta la collettività altoatesina un'occasione di civile convivenza e di compartecipazione effettiva al potere legislativo ed amministrativo autonomo.

Di questi punti fermi sono concreta esplicazione anzitutto il fatto che per quanto attiene alla sicurezza e all'ordine pubblico, lo Stato ed i suoi organi continuano ad esserne garanti e responsabili ed inoltre un complesso di misure che altre volte il Governo ha già avuto occasione di illustrare.

Vi è ancora da osservare che il presente disegno di legge, anche se comporta importanti modifiche all'attuale statuto del Trentino-Alto Adige, si muove nel quadro istituzionale della regione, secondo il sistema indicato dall'articolo 116 della Costituzione.

Già l'attuale statuto prevede poteri legislativi e amministrativi alle province di Trento e di Bolzano e stabilisce norme intese alla tutela delle caratteristiche etniche e culturali delle minoranze linguistiche.

Le modifiche che sono apportate dal disegno di legge, pur trasferendo alle province attribuzioni che precedentemente erano della regione, lasciano a questa qualificate competenze particolarmente per quanto attiene all'importante settore degli ordinamen-

ti dei comuni e degli altri enti locali e del piano di sviluppo economico, talchè la regione potrà continuare ad essere un essenziale punto di incontro degli interessi e delle esperienze delle due province entro una più ampia dimensione territoriale.

Nè va, infine, sottaciuto il migliorato clima che nella provincia di Bolzano si è determinato in questi ultimi anni, di cui ha dato atto anche il senatore Albarello nel suo intervento di ieri.

Il miglioramento delle condizioni di convivenza civile e democratica, che potrà ulteriormente svilupparsi in un più lungo periodo di tempo, sta a significare che si va trovando la via giusta di maggiore intesa e di solidarietà tra i rappresentanti dei diversi gruppi linguistici nella ricerca e nelle soluzioni di esigenze comuni. Ed appare estremamente positivo che il superamento di condizionamenti e di antichi pregiudizi consenta l'affermazione di una reciproca fiducia per avviare gli sforzi comuni verso scelte più armoniche e più giuste.

In questa direzione, l'azione metodica svolta dal Governo e le sovrane decisioni del Parlamento hanno, quindi, aperto la strada a una cooperazione locale proficuamente ispirata a principi di reciproco rispetto e di solidarietà politica.

Siamo, in definitiva, entrati in una fase di decisa normalizzazione di una situazione difficile quale si presentava quella dell'Alto Adige; ed appunto questo scopo meritava di essere assecondato, nella consapevolezza che la coerenza democratica del Governo troverà corrispondenza in comportamenti costruttivi e leali dei concittadini di lingua tedesca e dei loro rappresentanti politici.

A questo proposito, al senatore Brugger che, secondo le decisioni del suo partito, nel dicembre del 1969, ha espresso voto favorevole sul pacchetto, devo far rilevare la contraddizione tra il suo attuale e personale atteggiamento di astensione e quella crescita di reciproca fiducia che lui stesso ha auspicato: questa, evidentemente, impegna tutti all'assunzione precisa e coerente della propria parte di responsabilità.

È in questo stesso spirito che il Governo respinge le critiche mosse dal senatore Nen-

cioni che, riprendendo temi già ampiamente svolti dalla sua parte politica in precedenti dibattiti, si mantiene in una posizione non costruttiva e non realistica di fronte al problema.

Dopo queste premesse di carattere generale mi soffermerò su alcuni punti del disegno di legge che hanno dato luogo ad osservazioni e critiche dei senatori intervenuti nel dibattito.

Anche a questo proposito occorre dire pregiudizialmente che una realistica considerazione delle complesse esigenze politiche ed amministrative della provincia di Bolzano ha indotto a compiere uno sforzo costruttivo per trovare adeguate soluzioni intese ad assicurare la migliore cooperazione dei vari gruppi locali al governo della cosa pubblica.

Ciò ha implicato la ricerca e la definizione di norme, talune delle quali o non rispecchiano le tradizionali formule organizzative o sono complesse nel loro meccanismo attuativo. Esse tuttavia valgono a risolvere situazioni di delicato equilibrio fra forze rappresentative di diversa consistenza e sono idonee a soddisfare il non semplice problema di stabilire le condizioni indispensabili per una fattiva collaborazione fra le medesime.

Tra le norme del tipo al quale ho accennato, critiche sono state mosse dai senatori Dindo, Fabiani, Palumbo e Trabucchi all'articolo 42 del disegno di legge che stabilisce la procedura di approvazione del bilancio della Regione e della provincia di Bolzano.

Questa norma favorisce sostanzialmente una compartecipazione dei gruppi linguistici alla formazione dei bilanci dei due enti prevedendo che i singoli capitoli, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, debbano essere approvati con votazione separata dalla maggioranza dei gruppi rappresentati nel consiglio. I capitoli che non riportino tale approvazione sono sottoposti ad una commissione paritetica costituita fra i due maggiori gruppi linguistici ed eletta dal consiglio nel suo seno all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa.

L'ulteriore decisione, nel caso non si raggiunga la maggioranza su una proposta con-

clusiva, è rimessa alla sezione di Bolzano del Tribunale di giustizia amministrativa, che deve decidere con lodo arbitrale l'ammontare dei relativi stanziamenti di bilancio.

Si sono rilevate al riguardo la macchiniosità del sistema e la possibilità che la relativa procedura possa determinare forme ostruzionistiche tali da intralciare seriamente l'attività dei due enti.

Queste osservazioni non sembrano fondate perchè, come già detto, la norma in esame vuole perseguire lo scopo che l'atto fondamentale dell'amministrazione, qual è il bilancio, sia in effetti il risultato di scelte convergenti attraverso il dialogo più schietto e completo tra le rappresentanze dei vari gruppi.

Del resto, il meccanismo disciplinato dalla norma in esame troverebbe applicazione soltanto per quei capitoli che presentassero difformità di vedute che non fossero superabili attraverso la normale procedura di approvazione del bilancio, cioè attraverso la discussione che in sede assembleare è offerta a tutti i componenti dei consigli.

Tale essendo lo scopo del procedimento stabilito dall'articolo 42, è da escludere che esso possa essere inteso o invocato come mezzo ostruzionistico dell'attività amministrativa; si tratta piuttosto — giova ripetere — di uno strumento di composizione di divergenze eventuali, dovendosi presumere che normalmente i gruppi siano animati da intenti di costruttiva cooperazione, che si possono realizzare sin dalla prima fase della elaborazione del bilancio in seno alla Giunta provinciale e regionale.

Altra norma che ha sollevato obiezioni è quella dell'articolo 45 con il quale si stabilisce a favore dei cittadini di lingua tedesca una riserva proporzionale dei posti che si rendono disponibili negli impieghi statali aventi uffici nella provincia di Bolzano.

È al riguardo da considerare che già in base all'accordo di Parigi del 1946 ai cittadini di lingua tedesca deve essere concessa l'eguaglianza dei diritti per l'ammissione ai pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi.

La disposizione dell'accordo non può risolversi nel mero riconoscimento di una for-

male parità degli appartenenti ai due gruppi per ciò che concerne l'accesso agli impieghi, ma richiede l'applicazione di idonee misure sostanziali che assicurino una effettiva presenza del gruppo di lingua tedesca negli uffici, poichè soltanto attraverso tali misure può garantirsi « la più soddisfacente distribuzione degli impieghi ».

Occorre, inoltre, soggiungere che il principio della proporzionalità etnica è già previsto dall'articolo 56 dello statuto speciale per quanto concerne gli organi degli enti locali, affinchè in seno agli stessi siano rappresentati i gruppi linguistici insediati in Alto Adige, onde la specifica normativa trova riscontro nella previsione di una disposizione costituzionale della quale rappresenta, in definitiva, una estensione a livello di potere pubblico, qual è espresso dalle amministrazioni statali in periferia.

Anche il Senato ha posto l'accento sulla necessità che la scuola prepari in modo sempre più adeguato i giovani dell'Alto Adige a convivere con un costume che favorisca le intese di sviluppo in ogni campo professionale e culturale.

In vista di questa esigenza, si è osservato che l'ordinamento che tiene distinte le scuole per gruppo linguistico può contribuire piuttosto a cristallizzare una contrapposizione tra i gruppi. Mentre va ricordato che la struttura di base non viene innovata rispetto agli ordinamenti differenziati già in vigore prima dello stesso accordo di Parigi del 1946, si può affermare — come il senatore Catellani ha opportunamente ricordato riferendosi alla Confederazione elvetica — che una buona preparazione dei giovani alla vita con l'uso della propria lingua materna non può che assicurare i risultati più validi anche al fine della formazione di un costume civile adatto alla migliore convivenza tra popolazioni di lingua e di cultura diverse.

In questa prospettiva, alimentata dalle numerose ragioni di incontro che la gioventù del tempo attuale sa trovare con spontaneità, anche il migliore apprendimento delle due lingue parlate nella zona può dimostrarsi elemento di primaria importanza.

È per questo che il Governo continuerà nella sua opera intesa ad assicurare che la scuola pubblica in tutti i suoi gradi sappia

darsi programmi corrispondenti alle esigenze politiche avvertite dalla vita sociale. Quella della conoscenza delle due lingue è infatti divenuta anche una maggiore sicurezza di occupazione qualificata.

Durante il dibattito si sono ricordati al Governo — e lo ha fatto anche il senatore Brugger — particolari problemi non attinenti al disegno di legge in discussione. È solo il caso di confermare che essi sono presenti al Governo, secondo gli impegni che esso ha già assunto e sulla base dei quali continueranno nelle sedi competenti i più opportuni contatti con i rappresentanti locali.

Il Governo ha inteso procedere con coerenza e con costanza ai fini della determinazione delle premesse politiche necessarie perchè alle popolazioni altoatesine siano assicurate quelle condizioni di vita civile che consentano loro di affrontare con serenità e impegno i preminenti e complessi problemi del progresso civile ed economico di quelle zone.

In questo spirito e con questi intenti, il Governo conferma la validità delle soluzioni proposte. Esse corrispondono, e ne ha dato anche atto il senatore Volgger a nome della sua parte politica, alle misure a suo tempo approvate dal Parlamento. Per la loro preparazione il Governo si è avvalso — come noto — di un comitato consultivo nel quale sono state rappresentate le popolazioni delle due province. È stato un lavoro proficuo di particolare valore politico, perchè ha mantenuto e rafforzato una corresponsabilità che impegna in giusta misura ogni parte.

Il Governo auspica che nella nuova realtà autonomistica si stabiliscano rapporti sempre più intensi di solidarietà fra i diversi gruppi linguistici nella provincia di Bolzano e che la permanenza di un punto di incontro istituzionale a livello regionale valga a completare una coesione di intenti di accentratore valore democratico.

Il voto che il Senato si appresta ad esprimere certamente vorrà confortare l'iniziativa del Governo e — in questo senso — esso costituirà anche per le popolazioni interessate un'ulteriore testimonianza di volontà costruttiva che non può non richiamare tut-

ti alla coerenza necessaria per garantire lo sviluppo civile che, con spirito concorde, si è inteso favorire. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

L I M O N I , Segretario:

Art. 1.

All'articolo 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

« Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica ».

Il terzo comma dell'articolo 1 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppresso.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Al primo comma, primo capoverso, sostituire le parole: « forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto » con le altre: « le forme e le condizioni di autonomia di cui al presente Statuto ».

1.2 **NENCIONI, FRANZA, CROLLALANZA, DINARO, PICARDO, TURCHI, FILLETTI, LATANZA, DE MARSANICH, TANUCCI NANNINI**

Al primo comma, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« La regione, la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica. Sono vietati simboli e colori che riproducano quelli di Paesi esteri ».

1.3 NENCIONI, FRANZA, CROLLALANZA,
DINARO, PICARDO, FILETTI, LA-
TANZA, DE MARSANICH, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

Al primo comma, secondo capoverso, dopo le parole: « la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone e uno stemma », *inserire le altre:* « da portarsi in unione con la bandiera nazionale e con l'esclusione di simboli e colori che riproducano quelli di paesi esteri ».

1.1 PALUMBO, ARENA

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto concerne l'emendamento 1.2 mi permetto di sottolineare che le forme e le condizioni di autonomia sono sempre di carattere particolare perchè derogano a quella che è una disciplina di ordine generale. Pertanto, evidenziare la particolarità di dette forme e condizioni di autonomia per le province di Trento e di Bolzano equivarrebbe a qualificarne la eccezionalità, senza darne la dimostrazione della necessità o, quanto meno, della opportunità. Si propone, quindi, l'emendamento nel senso da noi prospettato, eliminando il riferimento alla predetta particolarità.

Circa l'emendamento 1.3, si osserva che è superfluo e strano il richiamo specifico alle disposizioni sull'uso della bandiera nazionale. In tutto il territorio dello Stato l'uso della bandiera nazionale va disciplinato uniformemente e non vi è alcun motivo che l'unicità di trattamento sia ribadita per il Trentino-Alto Adige come se per questa re-

gione potesse ipotizzarsi una disciplina difforme; piuttosto, per ovvie ragioni, è da sottolineare per detta regione la necessità di prevedere in forma specifica il divieto di simboli e colori che riproducano quelli di Paesi esteri. Chiediamo pertanto l'accoglimento dello emendamento.

A R E N A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* A R E N A. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la precisazione contenuta nell'emendamento da noi proposto non ci appare superflua in quanto, pur discendendo da una previsione dello stesso articolo che mantiene ferme le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, richiama l'osservanza di obblighi già sanciti dalle leggi dello Stato e in particolar modo rilevanti in un ambiente come quello della provincia di Bolzano che è sempre scosso da richiami panaustriaci. D'altronde è un emendamento che corrisponde alla sostanza di quanto disposto nel pacchetto il quale riconosce il diritto delle province al proprio gonfalone e stemma ma non per questo impedisce la precisazione, doverosa a parer nostro, contenuta nell'emendamento presentato.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E L N E R O, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, mi sembra che la formulazione proposta, pur espressa con parole diverse, non cambi la sostanza. Infatti l'articolo dice: « forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto » mentre l'emendamento propone le seguenti parole: « le forme e le condizioni di autonomia di cui al presente Statuto ». Ritengo che la modifica proposta sia più formale che sostanziale; quindi, in conformità con quanto ho detto nella mia replica, cioè di essere contrario agli emendamenti che hanno carattere puramente formale, esprimo parere contrario a questo emendamento.

Per quanto concerne gli emendamenti 1.3 e 1.1, debbo dire che mi sembra si contraddicano: con il primo, infatti, si lamenta che si richiamino le norme sull'uso della bandiera nazionale, mentre il secondo vuole precisarle maggiormente. A me pare che l'aver richiamato le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale sia un'affermazione di principio valida che meriti di essere rispettata e che la formula diversa che viene proposta con l'emendamento 1.3, così come la dizione aggiuntiva che viene proposta con l'emendamento 1.1 rientrino già nel testo dell'articolo laddove si dice: « ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale ». Occorre anche tener presente che talora non si espongono i due simboli insieme: ad esempio, quando si convoca il consiglio comunale o il consiglio regionale normalmente si espone soltanto il gonfalone, per cui la disposizione contenuta nell'emendamento 1.1 potrebbe essere in contrasto anche con le norme che regolano l'uso della bandiera nazionale.

Per quanto riguarda la parte finale dello emendamento 1.1 con cui si dice che sono vietati simboli e colori che riproducano quelli di Paesi esteri, ribadendo la mia contrarietà all'emendamento stesso, vorrei che rimanesse a verbale una raccomandazione. Poichè con decreto del Presidente della Repubblica si dovranno approvare questi stemmi, in sede di tale approvazione senza dubbio si è certi che il prudente giudizio dell'autorità competente farà sì, se questi stemmi volessero acquistare un significato che vada al di là di quello di un gonfalone di ente locale, che ciò venga impedito.

Ripeto, quindi, che sono contrario a tutti e tre gli emendamenti presentati all'articolo 1. E per quanto riguarda l'ultimo punto che ho toccato, rivolgo una semplice raccomandazione con il significato che può avere in questa sede: infatti non è una raccomandazione rivolta al Governo, ma è una raccomandazione in vista di un decreto del Presidente della Repubblica.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Onorevole Presidente, il Governo è contrario a tutti e tre gli emendamenti. È contrario anzitutto all'emendamento 1.2 del senatore Nencioni per il motivo che è stato illustrato dal relatore (con il quale peraltro concorda pienamente). Mi pare che la preoccupazione sia ingiustificata dal momento che si tratta dello statuto di una regione a statuto appunto speciale; quindi è coerente e giustificato conservare la parola « particolare ».

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3 del senatore Nencioni e l'emendamento 1.1 dei senatori Palumbo e Arena, mi rifaccio alle considerazioni esposte dal relatore, osservando che la legge non a caso richiamata fa proprio salve le disposizioni dello Stato sull'uso della bandiera nazionale in base a norme che prevedono in quali casi i simboli di altri enti dovrebbero essere esposti insieme con la bandiera nazionale. Sono quindi contrario, come ripeto, a tutti e tre gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Senatore Filetti, insiste sugli emendamenti 1.2 e 1.3?

F I L E T T I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Arena, insiste per la votazione dell'emendamento 1.1 che in parte è precluso?

A R E N A . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Palumbo e Arena fino alle parole: « bandiera

nazionale » essendo preclusa da precedente votazione la rimanente parte dell'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

C A L A M A N D R E I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A L A M A N D R E I . Desidero dichiarare che noi senatori comunisti ci asterremo dal voto su questo articolo 1, così come su ciascuno degli altri articoli e sulla legge costituzionale nel suo complesso. La nostra posizione sulle forme e sulle condizioni particolari di autonomia che, in base a questo articolo 1, vengono attribuite alle province di Trento e di Bolzano nel quadro di quella regione a statuto speciale, è stata ampiamente illustrata ed argomentata ieri dal collega e compagno senatore Fabiani. Noi comunisti valutiamo il fatto che queste condizioni particolari di autonomia che vengono introdotte a modificazione ed integrazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige si muovono nella direzione giusta, nella direzione sancita dalla Costituzione della nostra Repubblica per i diritti delle minoranze e per le autonomie. Tanto più valutiamo questo fatto in quanto per primi e in tutti questi anni noi comunisti ci siamo battuti perchè il problema alto-atesino venisse affrontato e risolto in questa direzione.

Contemporaneamente, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, vediamo le lacune, le ambiguità, le incongruenze che, pur muovendosi in quella direzione fondamentale giusta, la legge conserva, e vediamo il generale contesto politico governativo in cui la legge si colloca, anch'esso carente rispetto a quella direzione. In questo che è un impegno volto a sollecitare criticamente una piena e coerente attuazione dei valori di democrazia, di autonomia, di eguale e libera convivenza tra i vari gruppi etnici componenti la società della regione Trentino-Alto Adige, quei valori contro cui abbiamo sentito gettare

fango dal rappresentante del Movimento sociale italiano nel suo intervento nel dibattito generale, in questo impegno critico e positivo di democrazia e di attuazione costituzionale sta il significato della nostra astensione dal voto su questo primo articolo, sugli altri articoli e sul complesso della legge costituzionale. Grazie.

G A T T O S I M O N E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A T T O S I M O N E . Nell'esprimere, a nome del Gruppo della sinistra indipendente, il voto favorevole all'articolo 1, intendo sottolineare che per le medesime considerazioni il Gruppo esprimerà il suo voto favorevole agli altri articoli e alla legge costituzionale nel suo complesso. Nell'articolo 1 è, in fondo, la ragione prima della validità e dell'efficacia, che speriamo sia reale, della legge costituzionale che oggi viene discussa. Con tutte le carenze, con tutte le ragioni di riserva che di fronte al singolo articolato del pacchetto si possono esprimere, tuttavia resta il fatto che il pacchetto e la conseguente legge costituzionale sono il frutto di un accordo che nasce da istanze popolari e che può contribuire a rendere più facile la convivenza, non solamente tra maggioranza e minoranze (nel caso delle due province di Trento e di Bolzano si potrebbe parlare di una minoranza di lingua tedesca o di una maggioranza di lingua tedesca), ma la convivenza tra due ceppi linguistici che altri può anche considerare due ceppi etnici. In un diverso ordinamento dello Stato — e non mi riferisco a quello italiano — essi potrebbero essere considerati due nazionalità, sempre in base alla classica distinzione tra il concetto di cittadinanza e quello di nazionalità. Il problema altoatesino non se lo sono inventato nè gli altoatesini di oggi, nè i loro padri, nè i loro nonni; è sorto in un determinato momento in cui giuste istanze nazionali italiane si trovarono a convogliare in sé non quella che era stata l'aspirazione di Cesare Battisti, peraltro ben precisata e con determinati limiti geografici (Battisti

parlò del confine italiano a Salorno) ma ad assecondare una spinta facile in avanti dei generali che subito dopo si trovò inficiata dalle prime esperienze squadristiche, che vennero fatte prima a Bolzano e poi a Trieste.

Si tratta, mi suggerisce il collega Albarello, di due nomi che qui non conviene ripetere; è il fatto in sé quello che conta e se dopo si è arrivati a quella pagina nera delle opzioni, con tutte le conseguenze che ne derivarono, ciò si deve a responsabilità precise che risalgono ben più in alto di quello che potesse essere lo stato d'animo di una popolazione in quel momento.

Ci auguriamo che questo sia uno strumento che possa dare effetti migliori di quanto è contenuto nella legge stessa, in ogni senso. Speriamo tra l'altro che possa portare finalmente ad un tipo di politica culturale, promosso dallo Stato italiano per la sua parte e dalla popolazione di lingua tedesca dall'altra, senza di che non è concepibile alcun tipo di convivenza.

Voglio riferirmi ad un solo esempio: l'Alsazia è ben una regione francese in cui l'uso della lingua tedesca, oltre che domestico, è anche letterario. Ebbene, il fatto di una cultura francese e di una cultura tedesca che in quella regione si sono compenstrate ha reso possibile il massimo di convivenza tra due ceppi linguistici. Queste le ragioni che ispirano il voto favorevole del Gruppo della sinistra indipendente su questo e sugli altri articoli.

A L B A R E L L O Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L B A R E L L O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, già nell'intervento in sede di discussione generale abbiamo espresso i motivi per i quali il nostro gruppo si astiene sull'intero provvedimento, quindi anche sull'articolo 1. Vogliamo ancora una volta ricordare che l'ispirazione della modificazione costituzionale ci trova consenzienti; non ci trovano consenzienti alcuni punti della legge, specie quelli che riguardano la divisione per gruppi etnici per i pubblici uffici.

Vogliamo anche ricordare che speriamo che l'atteggiamento del Senato e dei gruppi politici qui rappresentati possa essere un avvio ad una pacifica convivenza tra il gruppo etnico di lingua tedesca ed il gruppo italiano nella provincia di Bolzano.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 2.

L'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali — tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali — nonchè delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) circoscrizioni comunali;
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) servizi antincendi;
- 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
- 8) ordinamento delle camere di commercio;

9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti all'articolo 2.

L I M O N I , Segretario:

Al primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: « — tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali — ».

2.2 NENCIONI, FRANZA, CROLLALANZA, DINARO, PICARDO, FILETTI, LANTANZA, TANUCCI NANNINI, DE MARSANICH, TURCHI

Sostituire il numero 7) con il seguente: « 7) assistenza sanitaria e ospedaliera ».

2.3 NENCIONI, FRANZA, CROLLALANZA, DINARO, PICARDO, FILETTI, LANTANZA, TANUCCI NANNINI, DE MARSANICH, TURCHI

Dopo il numero 10), aggiungere il seguente: « ...) impianto ed esercizio di funivia ».

2.4 NENCIONI, FRANZA, CROLLALANZA, DINARO, PICARDO, FILETTI, LANTANZA, TANUCCI NANNINI, DE MARSANICH, TURCHI

Dopo il numero 10, aggiungere il seguente:

« 11) turismo e industrie alberghiere ».

2.1 PALUMBO, ARENA

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Il nostro emendamento 2.2 è meramente correttivo. Al primo capoverso si dice: « In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico

dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali — tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali ... — ». Poichè nelle parole « tra i quali » sono comprese anche tante altre cose, non si capisce la ragione per evidenziare, con questa frase, il fatto che tra questi obblighi sia compresa anche la tutela delle minoranze linguistiche locali previste dalla Costituzione. Riteniamo ciò assolutamente ultroneo.

L'emendamento 2.3 si illustra da solo e così il 2.4.

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A R E N A . L'articolo 2 del disegno di legge che andiamo esaminando, operando una ristrutturazione delle materie in cui la regione ha la competenza legislativa primaria, sembra attribuire alla regione Trentino-Alto Adige una fisionomia particolare; sembra, cioè, che essa sia destinata a diventare il punto di incontro e di conciliazione degli interessi, oltre che delle due province, anche e soprattutto dei due gruppi linguistici.

In questo quadro, l'abolizione della competenza legislativa primaria della regione in materia di turismo e industrie alberghiere provoca, affidandola invece alla competenza provinciale così come stabilisce il pacchetto, una divisione nociva alla funzionalità di un turismo che possiamo definire complementare: turismo prevalentemente invernale ed estivo a Bolzano, prevalentemente primaverile e autunnale a Trento, con tutte le conseguenze del caso.

È per questo motivo che proponiamo di reinserire la materia turismo tra quelle di competenza regionale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E L N E R O , relatore. Il relatore è contrario agli emendamenti presentati all'articolo 2. All'emendamento 2.2 il relatore è contrario perchè, pur convenendo che può trattarsi di un'affermazione a carattere pleo-

nastico, si tratta in questo caso di un pleonasma rafforzativo e quindi, per le considerazioni che abbiamo fatto in sede di replica, non siamo favorevoli all'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, dove si parla di sostituire le parole: « assistenza sanitaria ed ospedaliera », alle altre: « ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri », pur riconoscendo la maggiore ampiezza che può essere data a questo concetto dell'assistenza sanitaria, di fatto l'espressione ha ormai un suo significato nel quale non viene compresa la disciplina degli enti che curano l'assistenza: si verrebbe pertanto a cambiare completamente il significato dell'articolo. La Commissione è perciò contraria all'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1 tendente ad inserire, tra i compiti della regione, il turismo e le industrie alberghiere — cioè il punto 11) che è collegato evidentemente con il successivo emendamento all'articolo 5 tendente a sopprimere il punto 20) — riteniamo che, data anche la natura particolare della zona dove questa attività ha un suo carattere proprio, è chiara la volontà delle province di essere loro a gestire questa attività e non la regione.

Pertanto il relatore è contrario agli emendamenti presentati all'articolo 2 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

SARTI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo deve confermare il parere espresso testè dall'onorevole relatore a proposito dell'emendamento 2.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.1 faccio notare che queste indicazioni stanno in una logica che è la logica stessa portante del provvedimento di legge che concreta una volontà emersa nella Commissione dei 19 e che si è tradotta nell'elaborazione del pacchetto.

Questa elaborazione porta a togliere alla regione, per darle alla provincia, determinate competenze tra le quali vi sono proprio quelle richiamate dagli emendamenti 2.3, 2.4

e 2.1, cioè competenze qualificanti, sulle quali una provincia a vocazione eminentemente turistica reclama di poter esercitare i propri poteri.

Per questa ragione, cioè perchè stiamo dalla parte di questa logica mentre i colleghi della destra stanno dall'altra parte, il Governo esprime parere contrario agli emendamenti presentati e concorda con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Filetti, insiste per la votazione degli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4?

FILETTI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Arena, insiste per la votazione dell'emendamento 2.1?

ARENA. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Palumbo e Arena. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 3.

L'articolo 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento dei comuni;
- 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale ».

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.

L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro, sentito il parere della provincia interessata.

La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro ».

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge co-

stituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;

3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;

5) urbanistica e piani regolatori;

6) tutela del paesaggio;

7) usi civici;

8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

9) artigianato;

10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;

11) porti lacuali;

12) fiere e mercati;

13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

15) caccia e pesca;

16) apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;

25) assistenza e beneficenza pubblica;

26) scuola materna;

27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;

28) edilizia scolastica;

29) addestramento e formazione professionale ».

PRESIDENTE. All'articolo 5 sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Sopprimere il numero 6).

5.5 NENCIONI, FRANZA, CROLLALANZA, DINARO, PICARDO, FILETTI, LATANZA, TANUCCI NANNINI, DE MARSANICH, TURCHI

In via subordinata all'emendamento 5.5, al numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « escluso l'esistente parco nazionale dello Stelvio ».

5.6 NENCIONI, FRANZA, CROLLALANZA, DINARO, PICARDO, FILETTI, LATANZA, TANUCCI NANNINI, DE MARSANICH, TURCHI

Sopprimere il n. 10).

5.7 NENCIONI, FRANZA, CROLLALANZA, DINARO, PICARDO, TURCHI, FILETTI, LATANZA, DE MARSANICH, TANUCCI NANNINI

In via subordinata all'emendamento 5.7, sostituire il numero 10) con il seguente: « 10) case popolari ».

5.8 NENCIONI, FRANZA, CROLLALANZA, DINARO, PICARDO, TURCHI, FILETTI, LATANZA, DE MARSANICH, TANUCCI NANNINI

In via ulteriormente subordinata all'emendamento 5.7, sostituire il numero 10) con il seguente:

« 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti pubblici locali ».

5.9 NENCIONI, FRANZA, CROLLALANZA, DINARO, PICARDO, TURCHI, FILETTI, LATANZA, DE MARSANICH, TANUCCI NANNINI

Sopprimere il n. 20).

5.1 PALUMBO, ARENA

Al n. 21), sopprimere le parole: « e corpo forestale ».

5.2 PALUMBO, ARENA

Sopprimere il n. 23).

5.3 PALUMBO, ARENA

Al n. 23), in via subordinata all'emendamento 5.3, sopprimere le parole: « e funzionamento ».

5.4 PALUMBO, ARENA

PRESIDENTE. Il senatore Nencioni ha dichiarato di ritirare gli emendamenti 5.5, 5.6, 5.8 e 5.9.

L'emendamento 5.1, presentato dai senatori Palumbo e Arena, è precluso a seguito della reiezione dell'emendamento 2.1.

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A R E N A . Fra le nuove materie che ai sensi del pacchetto vengono attribuite alla competenza legislativa primaria delle province, troviamo l'agricoltura, le foreste ed il corpo forestale. Ora il nostro rilievo si appunta unicamente su quest'ultima specifica materia. Difatti, il pericolo che i compiti del corpo forestale travalichino i suoi scopi nasce dalla natura stessa di questo corpo. Non è mai superfluo il ricordare che esso oltre che poter diventare un corpo militarizzato, con le conseguenze facilmente immaginabili, può favorire la formazione di un nuovo tipo di polizia in aggiunta alle due, urbana e rurale, già concesse alla provincia. Proponiamo, quindi, l'eliminazione del corpo forestale dalle materie in cui la provincia può legiferare. Questo per quanto attiene all'emendamento 5.2.

Per quanto attiene all'emendamento 5.3, rilevo soltanto che l'articolo in esame, il 5, attribuisce alla competenza legislativa primaria delle province anche questa nuova materia: la costituzione e il funzionamento di commissioni comunali e provinciali per la assistenza e l'orientamento dei lavoratori. Riteniamo, nonostante che il pacchetto disponga diversamente, che una siffatta competenza risulti pregiudizievole alla proclamata parità di trattamento dei due gruppi linguistici. Infatti si affida nelle mani della provincia e quindi del gruppo linguistico tedesco una materia così delicata senza dare le opportune garanzie al gruppo italiano. La nostra proposta è volta, per siffatti motivi, alla eliminazione della competenza provinciale in tale materia.

L'emendamento 5.4 è proposto in via subordinata.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E L N E R O , *relatore*. Il relatore è contrario proprio per la considerazione che ha fatto or ora il Governo, cioè che si tratta di norme che rientrano nella logica del provvedimento. E lo stesso presentatore degli emendamenti ha detto che questi sono in contrasto con il pacchetto.

Per quanto riguarda il corpo forestale, uno degli impegni assunto è quello di affidare questi servizi alla provincia. Per quanto riguarda il punto 23, devo dire che esso rientra nella logica dell'articolo, che esamineremo successivamente, relativo al collocamento della mano d'opera e quindi ai particolari poteri che sono attribuiti alla provincia; in questa logica rientra anche la costituzione e il funzionamento delle commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti in esame, onorevole Presidente. Non starò a dilungarmi, ma voglio tranquillizzare il senatore proponente. Il corpo forestale è già da molti anni un corpo regionale e la sua regionalizzazione non ne ha fatto un corpo militare pericoloso per la sicurezza dello Stato. Il Sottosegretario per l'interno è assolutamente tranquillo nell'affermare in questa sede che il trasferimento di queste competenze dalla regione alla provincia non aggraverà questa situazione perchè il funzionamento a base regionale è stato sotto ogni aspetto ottimo ed efficiente.

Per quanto riguarda invece la soppressione del n. 23, ricordo che il testo quale arrivò in Aula alla Camera dei deputati effettivamente non comprendeva questa indicazione: è stata introdotta alla Camera, e, prima ancora, dal comitato dei nove, proprio perchè si ritenne che questo articolo potesse essere considerato, come doveva essere considerato, propedeutico al successivo discorso sulla formazione e sul collocamento professionale, che trova poi espressione negli altri articoli.

P R E S I D E N T E . Senatore Arena, insiste per la votazione degli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.4?

A R E N A . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dai senatori Palumbo e Arena. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dai senatori Palumbo e Arena. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dai senatori Palumbo e Arena. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 6.

L'articolo 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'articolo 5:

- 1) polizia locale urbana e rurale;
- 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
- 3) commercio;
- 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
- 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;

7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;

8) incremento della produzione industriale;

9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;

11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Sostituire il n. 1) con il seguente:

« 1) polizia urbana e rurale a carattere locale con espresso divieto di portare armi da fuoco; ».

6.1 PALUMBO, ARENA

Sopprimere il n. 4).

6.2 PALUMBO, ARENA

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A R E N A . Signor Presidente, l'articolo 6 del disegno di legge in esame affida, in ottemperanza al pacchetto, competenza legislativa secondaria alle province sulla materia della polizia urbana e rurale. Riteniamo necessaria, sempre nell'ambito del pacchetto

to, una diversa formulazione della disposizione, perchè va sottolineato da una parte il carattere locale delle due polizie e dall'altra va disposto il divieto di portare armi da fuoco.

Infatti quest'ultima precisazione si rende opportuna — aggiungo — in relazione al carattere puramente amministrativo che è tipico di queste polizie, rimanendo ferma la competenza della polizia statale alla quale rimangono affidati compiti di sicurezza pubblica interna. Questo per il 6.1.

Per quanto riguarda il 6.2, rilevo che la natura pubblicistica, con il conseguente carattere di imparzialità e garanzia, che domina la materia del lavoro in genere non ci permette di essere d'accordo sull'articolo in esame. Attribuire alla competenza secondaria della provincia la materia dell'apprendistato, dei libretti di lavoro e delle categorie e qualifiche dei lavoratori significa permettere alla stessa di incidere in modo non irrilevante sulla disciplina del lavoro, con il pericolo di abusi e discriminazioni particolarmente dannose.

Il nostro emendamento tende quindi a sopprimere tale materia tra quelle riservate alla competenza legislativa secondaria delle province, nonostante la diversa previsione del pacchetto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E L N E R O , relatore. Il relatore esprime parere contrario. Sulla prima parte dell'articolo non mi pare che in effetti ci sia grande differenza tra il dire « polizia locale urbana e rurale » e il dire « polizia urbana e rurale a carattere locale ». Questa seconda espressione può essere solo rafforzativa del fatto locale.

Il divieto di portare le armi da fuoco mi pare che sia un problema di carattere generale, circa la possibilità o meno di avere dei corpi armati in servizio amministrativo. Tale problema esula dal nostro articolo e può rientrare solo in una questione di carattere generale.

Per ciò che riguarda il numero 4 (apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori) mi pare che esso rientri nella logica sull'orientamento e sull'istruzione professionale che vi è in tutto quanto il disegno di legge.

Pertanto sarei contrario ai due emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A R T I , Sottosegretario di Stato per l'interno. Onorevole Presidente, sono contrario agli emendamenti e concordo con le conclusioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Arena, insiste per la votazione degli emendamenti 6.1 e 6.2?

A R E N A . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dai senatori Palumbo e Arena. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dai senatori Palumbo e Arena. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 7.

Dopo l'articolo 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 12-bis:

« Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la

potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi — fino alla costituzione dei propri uffici — degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.

I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il presidente della giunta provinciale e i sindaci interessati.

I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza ».

PRESIDENTE. Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Art. 8.

Dopo l'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 13-bis:

« Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente Statuto ».

PRESIDENTE. Si dia lettura dei due emendamenti presentati all'articolo 8.

LIMONI, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

8.1

PALUMBO, ARENA

Sostituire il capoverso con il seguente:

« Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione ed alle province il potere di emanare norme per la loro attuazione ».

8.2 NENCIONI, FRANZA, CROLLALANZA,
 DINARO, PICARDO, TURCHI, FI-
 LETTI, LATANZA, DE MARSANICH,
 TANUCCI NANNINI

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento 8.2 è stato ritirato.

A R E N A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **A R E N A.** La disposizione del pacchetto prevede testualmente l'eventuale attribuzione alla potestà legislativa delle province di ulteriori servizi in materia anche estranea alla competenza provinciale purchè conferiti con specifiche disposizioni di leggi statali. L'articolo in esame riproduce sostanzialmente la identica previsione.

È doveroso rilevare come la travagliata storia che ci ha condotti dapprima al pacchetto e quindi a questo disegno di legge, che costituisce una fase dell'attuazione di quello, avrebbe dovuto far riflettere alquanto su questa concessione la quale significa lasciare di nuovo aperte le porte alle contestazioni austriache ed alle rivendicazioni della *Südtiroler Volkspartei*. Dal momento che risulta la volontà comune di chiudere la vertenza altoatesina con il pacchetto, ci sembra assurdo prevedere contemporaneamente una possibilità di recriminazione come l'articolo in esame.

Il nostro emendamento chiede quindi la soppressione dell'articolo anche perchè il pacchetto dispone — si badi bene — solo l'eventuale attribuzione e non l'attribuzione di nuove potestà legislative alle province. D'altronde si è già concesso tanto a queste che la regione appare così totalmente diversa da quell'ente che invece la Costituzione contempla che non si vede realmente che cosa altro può essere loro attribuito. Ritengo di poter fare questo rilievo senza ripetere le osservazioni di natura costituzionale già fat-

te egregiamente presenti dal senatore Palumbo nel suo intervento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , relatore. Questo articolo è uno di quelli che ha richiesto un certo ripensamento, tanto che se ne è parlato in Commissione, e ne ho dato atto nella mia relazione. Ritengo che anche qui in Aula si debbano precisare alcuni punti. In effetti, alla lettura dell'articolo, la prima impressione può essere quella che si voglia concedere una specie di delega del legislatore costituzionale al legislatore ordinario di fare leggi che abbiano un valore costituzionale. Se così dovesse essere interpretata questa norma, non potremmo certo non riconoscere che ci troveremmo in una anomalia giuridica estremamente grave.

Vi è una storia anche in questo articolo. L'articolo 8 venne a suo tempo sostanzialmente proposto, salvo la successiva estensione alla regione, dalla Commissione dei diciannove in contrapposizione ad una richiesta avanzata da rappresentanti della *Südtiroler Volkspartei* intesa a riconoscere direttamente alle province una potestà di grado secondario rispetto a tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse provinciale. Questa richiesta si fondava su una analoga previsione contenuta nell'articolo 17, lettera i), dello statuto siciliano. La maggioranza dei commissari preferì ricorrere alla soluzione che ha poi trovato accoglimento nel citato articolo 8, atteso che il sistema di riparto tra Stato e Regione è quello della specifica e tassativa indicazione delle materie di competenza regionale, per cui la formula indeterminata proposta contrastava con tale sistema.

È anche da tener presente che nello statuto sardo e in quello del Friuli-Venezia Giulia è prevista la possibilità di demandare a quelle regioni, pur con leggi dello Stato, la potestà legislativa di grado integrativo in materie diverse da quelle previste dai rispettivi statuti (articolo 5, lettera d, statuto sardo; articolo 6, ultimo comma, dello statuto

Friuli-Venezia Giulia). Pertanto quanto previsto dall'articolo 8 del disegno di legge in esame, oltre che risalire alle conclusioni della Commissione dei diciannove, trova sostanziale corrispondenza in altri statuti regionali (in particolare quello siciliano è ancora più ampio).

In concreto detto articolo configura una norma sulla produzione legislativa che demanda a leggi dello Stato di grado ordinario il compito di stabilire se servizi relativi a materie non attribuite alla competenza regionale o provinciale prevista dallo statuto possano in concreto, in base al criterio del prevalente interesse statale, regionale o provinciale, essere ugualmente devolute alla competenza autonomistica. Mi sembra pertanto che questo articolo vada interpretato nel senso non che con legge ordinaria non potranno essere attribuite *ex novo* materie non previste dall'articolo 117 della Costituzione e, quindi, emanare una norma avente valore di legge costituzionale; ma che nel caso dell'interpretazione dubbia o della integrazione — infatti si parla di servizi attinenti — della norma di attuazione, della norma regolamentare, della norma statutaria lo Stato possa, di volta in volta, con propria legge, dare questa competenza alla Regione. Si dà quindi una facoltà in casi di dubbio, di incertezza, in cui si tratta di fare un certo completamento, una integrazione: non si dà la potestà originaria — ripeto — di fare una norma costituzionale, ma si tratta di estendere con legge ordinaria, di ampliare un qualche cosa che già si trova inteso nella norma costituzionale. In questo senso interpreto l'articolo 8, e pertanto sono contrario all'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A R T I , Sottosegretario di Stato per l'interno. Mi pare che non vi sia molto da aggiungere alle osservazioni, come sempre molto puntuali ed acute, del nostro relatore. Faccio delle osservazioni di contorno, senatore Arena. In pratica qui si prevede la possibilità di attribuire alle province una funzione normativa; tale funzione ha un ca-

rattere regolamentare perchè questo potere di trasferimento di funzioni legislative, limitate a servizi relativi a determinate materie, è innanzitutto adottato con una legge del Parlamento nazionale; perciò vi è sempre il controllo permanente del Parlamento nazionale sull'esercizio di questa facoltà.

Seconda considerazione: il Parlamento può esercitare sempre la sua azione di controllo nell'ambito dei limiti che sono peraltro ben precisi e stabiliti dallo stesso articolo 8. In parole povere si tratta di conferire alle regioni una funzione regolamentare relativamente a servizi che sono bene individuati, precisi e delimitati. Del resto, onorevole Presidente, mi pare che una norma del genere esista già nella Costituzione limitatamente alle funzioni amministrative e regolamentari rispetto a leggi dello Stato.

Pertanto non si tratta di una norma così allarmante come a tutta prima potrebbe apparire ed in questo senso il Governo, concordando con le conclusioni del relatore, è contrario all'emendamento dei senatori Palumbo ed Arena.

P R E S I D E N T E . Senatore Arena, insiste per la votazione dell'emendamento 8.1?

A R E N A . Signor Presidente, stanti le dichiarazioni ed i chiarimenti del rappresentante del Governo e del relatore verbalizzati, ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 9.

Al primo comma dell'articolo 14 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 5, è aggiunta la seguente disposizione:

« La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi ».

(È approvato).

Art. 10.

L'articolo 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

I presidenti delle giunte provinciali territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata ».

(È approvato).

Art. 11.

L'articolo 10 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento — per servizi pubblici e categorie di uten-

ti da determinare con legge provinciale — 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale media di concessione, da consegnare alla officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.

Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonchè i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni Kwh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata ».

L'articolo 63 dello Statuto speciale è soppresso.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dei due emendamenti presentati all'articolo 11.

L I M O N I , Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« L'articolo 10 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

” Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, già accordate o da accordarsi, i concessionari hanno l'obbligo

di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e Trento — per servizi pubblici a categorie di utenti, particolarmente nei settori produttivi da determinare con legge provinciale — 220 chilowattora, uniformemente distribuiti nell'anno per ogni chilowattora di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto o di distribuzione, ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alle province.

Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia elettrica di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonchè i criteri per le tariffe di utenza le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni chilowattora di energia di cui non è stato prenotato dalle province il ritiro all'inizio dell'anno. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'Enel, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

Sono esentati dall'obbligo di cui ai commi precedenti i produttori in proprio di energia elettrica per la potenza media utilizzata per i propri impianti industriali in regione tenuto conto del rendimento.

Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e Bolzano, in concorrenza dall'Enel, dai produttori in proprio e dagli enti locali, determinati questi ultimi in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata.

Tutti gli introiti che derivano alle province dall'applicazione del presente articolo dovranno essere destinati a finalità di incentivazione dello sviluppo economico e del potenziamento dell'occupazione ”.

L'articolo 63 dello Statuto speciale è sopra-presso ».

11.1

PALUMBO, ARENA

In via subordinata all'emendamento 11.1, al primo comma, dopo il terzo capoverso inserire il seguente:

« Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai produttori in proprio di energia elettrica per la potenza media utilizzata per i propri impianti industriali nella regione tenuto conto del rendimento ».

11.2

PALUMBO, ARENA

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A R E N A . L'emendamento 11.1 mira, per ovvie ragioni di equità, ad alleggerire dai maggiori oneri derivanti dall'articolo 11 gli autoproduttori, esentando dal calcolo l'energia da costoro prodotta ed utilizzata nella regione stessa.

L'emendamento 11.2 è stato da noi presentato in via subordinata all'emendamento testè illustrato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E L N E R O , *relatore*. Poichè sull'articolo 11 mi sono espresso ampiamente sia nella relazione, sia nella replica, ponendo anche alcune raccomandazioni al Governo, mi rimetto a quanto ho scritto nella relazione e a quanto ho affermato nella replica ed attendendo le dichiarazioni del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo conferma ciò che ebbe a dichiarare in occasione del dibattito che si svolse nell'altro ramo del Parlamento e desidera sottolineare soprattutto quei passaggi della relazione del senatore Del Nero

che concernono questo contrastatissimo articolo 11, in particolare là dove si accenna alle preoccupazioni rappresentate dagli autoproduttori delle due province interessati dalla disposizione dell'articolo 11. È certo nello spirito della disposizione statutaria che le due province dovranno valutare in modo obiettivo l'incidenza, per lo sviluppo economico locale, della presenza di attività produttive che sfruttino energia autoprodotta. L'onere imposto dall'articolo 11 è indubbiamente rilevante (l'articolo 11 ha una lunghissima storia e si riferisce a ciò che avrebbe dovuto essere esborsato dalle compagnie idroelettriche per effetto dello sfruttamento delle fonti di energia nell'Alto Adige, ma che pare in concreto non sia stato poi esborsato) ma è chiaro che non dovrà avere effetti pregiudizievoli sulla competitività delle aziende.

Resta comunque accertato — il Governo desidera ribadirlo perchè l'ipotesi che qui si verifica non venga domani invocata come precedente — che si tratta di una norma del tutto eccezionale, da intendersi in base all'interpretazione che è stata data nella doverosa precisazione del relatore Del Nero.

P R E S I D E N T E . Senatore Arena, insiste per la votazione degli emendamenti 11.1 e 11.2?

A R E N A . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dai senatori Palumbo e Arena. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dai senatori Palumbo e Arena. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

N O È . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* N O È . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, ho chiesto brevemente la parola soltanto per una questione di coerenza. Infatti in sede di Commissione si sta svolgendo un'indagine conoscitiva sulle fonti di energia e si discutono questi problemi. Al Parlamento europeo abbiamo votato non più tardi di un mese fa una risoluzione con la quale si raccomanda che, di fronte alle difficoltà di approvvigionamento del petrolio, siano tutelate quelle forme di produzione di energia che hanno le loro fonti nella Comunità.

Quindi si è cercato di aprire orizzonti nuovi, non dico estesissimi ma di una certa consistenza, al carbone in sostituzione del petrolio nelle centrali termoelettriche e si è fatto un preciso accenno anche alle centrali idroelettriche.

Malgrado queste direttive generali, che tutti sottolineiamo, qui si viene a gravare in modo eccessivo una produzione tipicamente nostra, cioè la produzione idroelettrica. Desidero sottolineare soltanto il *quantum* di questo gravame e il modo, direi, non molto razionale in cui si è arrivati a determinarlo. Infatti non vi era l'intenzione di porre un nuovo gravame. Il precedente articolo 10 diceva che il concessionario ha l'obbligo di fornire gratuitamente alla Regione una quantità di energia fino al 6 per cento di quella ricavata (questo è il punto importante) dalla portata minima continua; ci si riferiva cioè al valore minimo che la portata ha in un anno e in questo vi era una certa logica perchè la portata minima è quella su cui si può fare affidamento tutto l'anno: un'industria dell'alluminio, ad esempio, che deve lavorare ininterrottamente sa che può fare sempre assegnamento su quel valore di potenza che è legato a quella portata. Siccome si è detto che era difficile (e non capisco bene il perchè) fare i conteggi relativamente a questa formula, si è passati a determinare forfettariamente 220 chilowattora di energia per ogni chilowatt — e qui sta l'insidia — di potenza nominale media di concessione. Ci si è riferiti quindi non più al valore minimo ma al valore medio.

Devo dire anche che l'articolo 10 prevedeva che fosse messa a disposizione della

Regione una quantità di energia pari al 10 per cento di quel valore relativo al minimo, a prezzo di costo. Ora, il passaggio da queste formule del 6 e del 10 per cento a quest'altra formula porta a far sì che si sia quadruplicato il valore dei chilowattora che vengono messi a disposizione delle Province ora, e prima della Regione. Il conto è semplicissimo ma non voglio tediare l'Assemblea...

P R E S I D E N T E . Non si tratta tanto di tediare; il fatto è che lei corre il rischio di far passare nei calcoli il tempo a sua disposizione.

N O È . Non faccio quindi i calcoli, dico soltanto che con il vecchio metodo si arriva a 76 milioni di chilowattora all'anno, mentre con i nuovi conti si arriva addirittura a 297, quindi a quattro volte di più. Aggiungo che in sede di trattative — e questo è il lato paradossale — era stata richiesta dalle province di Trento e di Bolzano una cifra forfettaria di 800 milioni di lire all'anno. Questa cifra ora viene raddoppiata per cui siamo andati ben al di là di quelle che erano le richieste. Abbiamo però trascurato in questo modo di difendere quelle fonti di energia naturali ed abbiamo addirittura quadruplicato quello che era il peso iniziale. Perciò rinnovo caldamente al Governo la preghiera che nelle norme di attuazione si tenga conto di questa circostanza. Altrimenti il risultato sarà solamente quello di far chiudere alcune industrie che non possono pagare i chilowattora a prezzi di questo genere e si sa che in tutto il mondo le industrie dell'alluminio, ad esempio, si insediano là dove le condizioni naturali permettono la produzione della energia a buon mercato. Di conseguenza non possiamo modificare artificialmente una situazione del genere.

Pertanto, nel rilevare questa stridente illogicità, annuncio la mia personale astensione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. 12.

L'articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su

una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico.

I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli inse-

gnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 12.

L I M O N I , Segretario:

Al primo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: « gruppo linguistico interessato », *inserire le altre:* « all'insegnamento della seconda lingua ».

12.1 PALUMBO, ARENA

Sostituire il quarto capoverso col seguente:

« Sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, il Ministero della pubblica istruzione nomina un Sovrintendente scolastico, per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma. Le attribuzioni del Sovrintendente saranno determinate con legge statale in armonia con l'ordinamento scolastico nazionale e tenendo presenti le particolari esigenze delle minoranze linguistiche ».

12.2 PALUMBO, ARENA

Sostituire l'ottavo capoverso col seguente:

« La determinazione dei programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano deve essere fatta d'intesa con il Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

12.3 PALUMBO, ARENA

Sostituire il nono capoverso con il seguente:

« Il personale amministrativo del Provveditorato agli studi addetto alle scuole di lingua tedesca, nonché il personale amministrativo delle segreterie delle scuole secondarie, degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche, di lingua tedesca, passano alle dipendenze della provincia di Bolzano ».

12.4 PALUMBO, ARENA

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A R E N A . Per quanto riguarda l'emendamento 12.1 riteniamo che sia opportuno precisare nel dettato del comma preso in esame dall'emendamento che il gruppo interessato, su proposta vincolante del quale la legge provinciale dovrà provvedere, sia quello interessato all'insegnamento della seconda lingua. Ciò ad evitare interpretazioni che potrebbero porre come vincolante la proposta del gruppo linguistico interessato solamente all'insegnamento della prima lingua che nel caso della provincia di Bolzano è ovviamente soprattutto quello di lingua tedesca.

Per il 12.2 conviene far presente che nel ristrutturare l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano questa norma prevede la nomina di un sovrintendente scolastico con compiti di amministrazione e vigilanza. In questo modo però si dimentica che nell'attuale legislazione il sovrintendente è competente solo in materia di edilizia scolastica. Quindi parlare di amministrazione e vigilanza quando non si sa quali siano i compiti del sovrintendente significa, in pratica, non dire nulla. Il nostro emendamento invece, prevedendo l'emanazione di una legge statale che fissi le attribuzioni di tale sovrintendente, colma il vuoto contenuto nell'articolo e precisa quanto dispone il pacchetto, senza peraltro inficiarne la sostanza.

Per il 12.3 rilevo che dal momento che la scuola in lingua tedesca nella provincia di Bolzano è, al pari di quella in lingua ita-

liana, scuola pubblica, parlare di equipollenza dei diplomi finali è un nonsenso. D'altronde la determinazione dei programmi di esami e insegnamenti è fatta attualmente dal solo Ministero della pubblica istruzione e se le particolari esigenze della scuola in lingua tedesca è opportuno che trovino un portavoce nella provincia di Bolzano, è altrettanto opportuno che non sia solo sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, ma che la determinazione dei programmi di insegnamento e di esami avvenga di intesa tra questo e quella.

Mira a ciò, per l'appunto, il nostro emendamento.

Circa il 12.4, dobbiamo dire che ci pare decisamente criticabile il nono capoverso dell'articolo 12. Infatti con tale disposizione tutto il personale amministrativo non insegnante verrebbe ad essere trasferito alle dirette dipendenze della provincia di Bolzano; quindi non solo quello addetto alle scuole di lingua tedesca, ma anche quello non insegnante addetto alle scuole di lingua italiana e ladina. Ciò è stato giustificato nella relazione di maggioranza e in sede di discussione alla Camera dei deputati con un generico richiamo a motivi di organicità e semplicità amministrativa.

A nostro avviso, al contrario, le preoccupazioni di ordine politico derivanti dal disposto dell'attuale testo di questo citato nono capoverso dell'articolo sono ben più importanti della organicità e semplicità amministrativa richiamate. Infatti, trasferendo tutto il personale non insegnante alle dipendenze della provincia di Bolzano si va ben oltre quanto previsto dal pacchetto, contenente le misure, come si sa, a favore delle popolazioni altoatesine, che prevede il passaggio alle dirette dipendenze della provincia di Bolzano solo del personale non insegnante e amministrativo addetto alle scuole di lingua tedesca. Riconduciamo quindi con il nostro emendamento nei limiti previsti dal pacchetto il dettato della disposizione in esame.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E L N E R O , relatore. Sull'emendamento 12.1 mi pare intuitivo che quando si parla di gruppo linguistico interessato si intenda interessato all'insegnamento della seconda lingua. Mi pare una precisazione superflua perchè questo concetto risulta da tutti i nostri atti. Circa l'emendamento 12.2, una delle questioni riguarda la nomina del sovrintendente. Non mi formalizzerei su questa parola; è vero che oggi nella struttura scolastica attuale sovrintendente è solo colui che attende alla edilizia scolastica; ma qui il termine sovrintendente viene usato in senso lato, per distinguerlo dall'intendente, parola che compare dopo nello stesso testo della legge.

Ritengo che nelle leggi di attuazione dovranno essere precisati i compiti di questo sovrintendente; perciò è inutile modificare per questo l'articolo del disegno di legge costituzionale poichè è pacifico che i compiti di questo sovrintendente saranno determinati nelle leggi di attuazione.

Circa la scuola ladina, qui si vorrebbe inserirla allo stesso livello della scuola di lingua tedesca. In effetti il disegno di legge stabilisce posizioni un po' diverse, perchè prevede la nomina di un intendente per la scuola di lingua ladina, mentre, secondo quanto propone l'emendamento, resterebbe solo il sovrintendente per la vigilanza, il che sarebbe peggiorativo e non migliorativo. Per la determinazione dei programmi, la presenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione è importante e fondamentale. Nel disegno di legge si usa la formula « sentito » e nell'emendamento « d'intesa ». Si tratterà di vedere il significato e il valore del parere che dovrà dare il Consiglio superiore della pubblica istruzione cioè se sarà un parere vincolante o un parere puramente facoltativo. Anche qui raccomanderei al Governo che in sede di legge d'attuazione si precisi che il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione è vincolante, perchè potrebbe effettivamente snaturarsi l'italianità di quelle zone attraverso un'istruzione che venisse impartita secondo programmi e metodi completamente staccati da quella che è la nostra impostazione culturale e, siccome qualche avvisaglia di

pericolo c'è già oggi su questo, mi permetterei di fare una viva raccomandazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.1, prima di esprimere il mio parere, vorrei che il Governo confermasse quello che è stato chiesto in sede di relazione e soprattutto in sede di replica. Inizialmente il passaggio alla provincia del personale amministrativo era limitato a quello della scuola di lingua tedesca; successivamente, in sede di esame da parte della Camera dei deputati, venne esteso anche alle scuole di lingua italiana. Su questo punto abbiamo delle perplessità.

Se dovessi dire un parere personale e non il parere del relatore, dovrei manifestare forti perplessità, come del resto ho fatto nella relazione. Dovendo esprimere però il parere del relatore, sarò favorevole al testo del disegno di legge dopo che il Governo avrà fatto quelle dichiarazioni che gli ho già chiesto in sede di replica, dichiarazioni che riguardano la posizione del personale amministrativo oggi, nel senso che siano garantiti i diritti quesiti di coloro che oggi sono in quella determinata posizione e soprattutto che siano garantiti i diritti degli insegnanti comandati in base alla legge 1213, persone che sono insegnanti, che restano insegnanti, che hanno scelto la strada di insegnante e che sono solo temporaneamente comandate presso la direzione didattica o il provveditorato agli studi a svolgere funzioni amministrative e la cui posizione deve essere tutelata.

So che questo è l'orientamento del Ministero della pubblica istruzione per cui ritengo che il Governo non avrà difficoltà a confermare in questa sede che sarà tenuto conto dei diritti quesiti del personale amministrativo della scuola e della particolare situazione degli insegnanti comandati in base alla legge 1213.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, brevissime dichiarazioni, prima di tutto per confermare al relatore Del Nero che esiste questa disponibilità da parte del Governo della Re-

pubblica e in particolare anche del Ministero della pubblica istruzione.

La posizione del personale amministrativo del provveditorato agli studi delle scuole secondarie, degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche configura un problema che concerne sia il personale di lingua italiana sia quello di lingua tedesca, personale che, pur essendo nel ruolo degli insegnanti, è addetto, proprio in forza della legge numero 1213, a compiti amministrativi.

Assicuro che il Governo terrà presente la questione per darvi adeguata soluzione e assicuro altresì che tale adeguata soluzione sarà trovata nel rispetto dei diritti quesiti e quindi anche dello stato giuridico degli insegnanti. La sede adatta (come mi pare abbia detto anche il relatore nella sua esposizione ed io lo confermo) è risultata proprio quella delle norme di attuazione che regoleranno in modo specifico la fase transitoria, tenendo certamente conto di queste particolari aspettative di cui il Governo non disconosce, ma sottolinea la legittimità.

Mi pare che anche sotto questo profilo, senatore Arena, se ella si accontenta della modesta assicurazione di un sottosegretario, può stare tranquillo.

Faccio mio le considerazioni che inducono il collega Del Nero a respingere gli altri emendamenti ma, se mi consente l'onorevole Presidente, voglio rilevare con soddisfazione che il complesso degli emendamenti presentati su questo articolo dai colleghi in questo ramo del Parlamento non comprende un emendamento soppressivo, cioè la soppressione dell'articolo 12 così come era stato formulato, e non configura neanche delle revisioni tali da distorcere il senso dell'accordo che ha preceduto l'elaborazione, molto travagliata e faticosa, di questo che era considerato uno degli scogli per la nostra navigazione.

Prendo atto di questo fatto con molta soddisfazione. Vuol dire che in questo ramo del Parlamento il problema è stato visto più nel dettaglio che non nella sua premessa essenziale, evidentemente accettata. Il che vuol dire che è stata fatta sostanzialmente da parte del Senato proprio quella valutazione non dico ottimistica ma realistica ed

obiettiva che è la premessa perchè i problemi molto delicati che sono connessi al nodo scolastico possano essere risolti presto e con reciproca soddisfazione da parte delle comunità operanti nel Sud Tirolo.

P R E S I D E N T E . Senatore Arena, insiste per la votazione degli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4?

A R E N A . A seguito delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, dichiaro di ritirare l'emendamento 12.4. Insistiamo invece per la votazione degli altri emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dai senatori Palumbo e Arena. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dai senatori Palumbo e Arena. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dai senatori Palumbo e Arena. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 13.

Al secondo comma dell'articolo 16 e all'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero della polizia locale, urbana e rurale ».

(È approvato).

Art. 14.

Dopo l'articolo 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 16-*bis*:

« I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il presidente della giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta ».

(È approvato).

Art. 15.

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-*bis*:

« La regione e le provincie utilizzano — a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi — le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie ».

(È approvato).

Art. 16.

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-*ter*:

« È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti, riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

È altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato ».

(È approvato).

Art. 17.

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-*quater*:

« Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.

La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento all'entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari ».

P R E S I D E N T E . All'articolo 17 è stato proposto un emendamento. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Al secondo capoverso sostituire le parole: « in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento all'entità del bisogno del gruppo medesimo » *con le altre:* « in riferimento alla entità del bisogno di ciascun gruppo linguistico e in ogni caso in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico ».

17.1

PALUMBO, ARENA

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A R E N A . L'articolo 17 prevede l'utilizzazione da parte della provincia di Bolzano dei fondi destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali con un doppio criterio: proporzionalmente alla consistenza dei gruppi linguistici e in riferimento all'entità del loro bisogno. Appare chiaro dalla struttura dell'articolo che quello che dovrebbe costituire il criterio guida, la proporzionalità, viene praticamente annullato dal secondo criterio, l'entità del bisogno, ed offre di conseguenza la possibilità di abusi a favore di uno dei due gruppi. Proprio per questo il nostro emendamento capovolge la formulazione della norma, riportando in una posizione di preminenza il criterio della proporzionalità che rientra d'altronde nella logica di tutto il disegno di legge oggi al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , relatore. Il relatore è contrario perchè l'emendamento che si propone è proprio contro la logica del provvedimento. Evidentemente qui si dà la prevalenza al criterio della proporzione fra i gruppi linguistici e nell'interno dei gruppi linguistici al criterio del bisogno. Pertanto, essendo un emendamento che tende a capovolgere completamente la logica del disegno di legge, esprimo, ripeto, parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Evidentemente se venisse a cadere il principio della proporzionale etnica sarebbe snaturato il senso stesso dell'accordo che ha portato alla determinazione del pacchetto.

Per questa ragione, che è pregiudiziale, senatore Arena, sono purtroppo costretto ad esprimere parere contrario anche a questo suo emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Arena, insiste per la votazione dell'emendamento?

A R E N A . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 17.1 presentato dai senatori Palumbo e Arena. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 18.

I commi secondo e quarto dell'articolo 19 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

« Il numero dei consiglieri regionali è di 70. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

« Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo inin-

terrotto di quattro anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli regionali e provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'articolo 29 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza ».

P R E S I D E N T E . Ricordo che all'inizio della seduta l'onorevole Presidente ha fatto presente che le parole « dall'articolo 29 » debbono essere sostituite dalle altre: « dall'articolo 54-ter ».

Si dia lettura dell'emendamento proposto all'articolo 18.

L I M O N I , *Segretario:*

Sopprimere il secondo capoverso.

18.1 PALUMBO, ARENA

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **A R E N A .** L'innovazione introdotta da questo articolo, che fissa nella residenza quadriennale il requisito per l'esercizio del diritto elettorale attivo, costituisce, a parere nostro, un grave colpo per le posizioni degli italiani di Bolzano. Infatti, con il requisito suddetto il numero degli elettori di lingua italiana in Alto-Adige diminuirà di parecchio. Si pensi a tutti quegli impiegati, funzionari statali, delle ferrovie, ad esempio, per i quali i trasferimenti sono un ricorrente dato nella loro carriera e che quindi si troverebbero a non esercitare un diritto sancito dalla Costituzione, anzi il diritto per eccellenza in uno Stato democratico.

Nonostante quanto previsto in contrario dal pacchetto e riportato all'articolo in

esame, il nostro emendamento chiede la soppressione di quella parte della norma che prevede il requisito della residenza quadriennale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DEL NERO, relatore. Il relatore è contrario perchè anche questo è un emendamento che intacca uno dei principi fondamentali della logica del disegno di legge. Può darsi benissimo che accadano i danni di cui parla il senatore Arena, non li escludiamo minimamente; però si è voluto affermare, ai fini delle elezioni regionali e quindi anche delle elezioni amministrative, che l'elettore non sia uno che si trovi in transito nella regione per un breve periodo. La proposta originaria era addirittura che potessero essere elettori soltanto i nativi, cioè coloro che appartenevano al gruppo da anni immemorabili. Poi è stato chiesto almeno un minimo di residenza per dare una certa continuità di appartenenza a quel gruppo linguistico e alla zona.

Per questi motivi il relatore è contrario all'emendamento. Infatti, ripeto, verrebbe a sconvolgere il significato politico che si è voluto dare a questa legge.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

SARTI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo è contrario all'emendamento e concorda con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Arena, insiste per la votazione dell'emendamento 18.1?

ARENA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Art. 19.

Dopo il quinto comma dell'articolo 27 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Lo scioglimento del consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei consigli provinciali. I componenti del consiglio disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere provinciale fino alla elezione del nuovo consiglio regionale ».

(È approvato).

Art. 20.

L'articolo 30 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.

Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti ».

(È approvato).

Art. 21.

Il primo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28 ».

(È approvato).

Art. 22.

Nel primo comma dell'articolo 44 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, dopo la parola « provinciale » sono inserite le parole « di Trento ».

Il terzo comma dello stesso articolo 44 è sostituito dai seguenti commi:

« Nella provincia di Bolzano la giunta provinciale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti, eletti dal consiglio provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

La composizione della giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della provincia. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento ».

(È approvato).

Art. 23.

Nel secondo comma dell'articolo 34 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppressa la parola: « particolarmente ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 46 dello stesso Statuto è aggiunto il seguente comma:

« Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia ».

(È approvato).

Art. 24.

Il n. 5 dell'articolo 48 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorchè siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ».

(È approvato).

Art. 25.

I commi primo e quarto dell'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

« I disegni di legge approvati dal consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promul-

gati 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvi rispettivamente al consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione ».

« Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal presidente della giunta regionale o dal presidente della giunta provinciale e sono vistrate dal commissario del governo competente ».

(È approvato).

Art. 26.

Dopo l'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 49-bis:

« Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.

Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Al secondo capoverso sostituire le parole: « la maggioranza del gruppo stesso », con le altre: « ciascun consigliere del gruppo stesso ».

26.1

PALUMBO, ARENA

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A R E N A . La norma in esame concede la facoltà di impugnare una legge ritenuta lesiva della parità tra i due gruppi etnici alla maggioranza del gruppo linguistico che ha richiesto su di essa la votazione separata o ha espresso voto contrario sulla stessa.

Anche se il sistema di garanzie così attuato è accettabile, lo sarebbe ancor più se, anche in ottemperanza a quanto prevede il pacchetto, venisse concessa la facoltà di impugnazione a ciascun consigliere del gruppo linguistico.

Infatti va rilevato che, così come è formulato, l'articolo potrebbe operare continuamente solo per il gruppo tedesco, data la sua coesione e compattezza, e non invece per il gruppo italiano i cui consiglieri, provenendo da diversi settori ideologici e politici, difficilmente potrebbero raggiungere un accordo.

Il nostro emendamento, riprendendo dunque quanto inserito nel pacchetto, permette l'impugnativa della legge dinanzi alla Corte costituzionale a ciascun consigliere del gruppo linguistico.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , relatore. Il relatore è contrario. Sembra che dare la facoltà ad ogni consigliere di poter arrivare a fare ricorsi alla Corte costituzionale metta una legge di questo genere in balia di qualunque elemento che si voglia opporre; facoltà che inoltre sarebbe in contrasto con la sistematica dei ricorsi alla Corte.

Dato che si tratta di proteggere il gruppo linguistico, se non si riesce ad ottenere che la maggioranza del gruppo linguistico faccia la richiesta, mi pare che questo gruppo non possa sentirsi minorato e colpito quando non riesce ad esprimere a maggioranza il riconoscimento della lesione dei suoi diritti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Presidente, su questo argomento ci fu un lungo dibattito anche nei lavori preparatori e — mi pare — nella stessa Commissione affari interni della Camera dei deputati. Mi pare che la tesi sostenuta testè dal senatore Arena sia stata illustrata allora ampiamente dall'onorevole Bozzi.

Sostanzialmente la ragione che è stata portata e che ci induce ad esprimere parere negativo all'emendamento presentato dai senatori Palumbo e Arena è la seguente: nel nostro ordinamento costituzionale la titolarità dell'impugnativa diretta di leggi davanti alla Corte costituzionale è riservata soltanto ad enti (alle regioni, allo Stato, al Governo), non è riservata ad alcuna persona fisica, se non in via incidentale. Su questa linea abbiamo espresso ed esprimiamo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Arena, insiste per la votazione dell'emendamento?

A R E N A . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 26.1 presentato dai senatori Palumbo e Arena. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 27. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. 27.

All'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Palumbo e Arena è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Sostituire le parole: « siano almeno due consiglieri appartenenti », *con le altre*: « sia almeno un consigliere appartenente ».

27. 1

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A R E N A . Onorevole Presidente, quando l'articolo 27 prevede il diritto del gruppo linguistico minoritario di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale figurano almeno due consiglieri del gruppo stesso, ci pare si sia dimenticato lo stesso scopo per il quale l'articolo in questione è stato formulato. Esso infatti ha una natura garantista per i diritti della minoranza e quindi, se questa è rappresentata anche da un solo consigliere, ciò significa che ha una consistenza tale da acquistare un ruolo anche nella giunta municipale. Proponiamo quindi che il numero dei consiglieri comunali sia ridotto da due ad uno.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. Anche a questo proposito mi pare che valgano le osservazioni fatte sul precedente articolo. Quando una minoranza riesce ad esprimere un solo consigliere comunale, pretendere che questo diventi assessore e vada in Giunta mi pare costituisca una forzatura anche sul piano pratico. Ecco perchè sono stati chiesti almeno due consiglieri. In questo modo vi sarà una minoranza che potrà esprimere qualche cosa. Mi pare che stabilire un solo consigliere significhi veramente esagerare: che ve ne sia almeno uno che resti in consiglio e uno che possa diventare assessore.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Arena, insiste per la votazione dell'emendamento?

A R E N A . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dai senatori Palumbo e Arena. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. 28.

Dopo l'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 54-*bis*:

« Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino ».

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 29. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. 29.

Dopo l'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 54-*ter*:

« Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 ».

P R E S I D E N T E . Come è stato fatto presente dall'onorevole Presidente all'inizio della seduta, ricordo che nel testo dell'articolo 29 le parole: « si applica la disposizione » devono essere sostituite dalle altre: « si applicano le disposizioni ».

Con questa intesa, poichè non vi sono emendamenti, metto ai voti l'articolo 29. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. 30.

La denominazione del titolo V dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituita dalla seguente:

« Demanio e patrimonio della regione e delle province ».

(*È approvato*).

Art. 31.

Dopo l'articolo 58 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 58-*bis*:

« Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale ».

(*È approvato*).

Art. 32.

All'articolo 59 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nel territorio regionale:

a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

b) i due decimi dell'imposta generale sull'entrata relativa all'ambito regionale, al netto delle quote spettanti per legge agli enti locali;

c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite ».

(È approvato).

Art. 33.

L'articolo 60 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è abrogato.

(È approvato).

Art. 34.

L'articolo 61 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« È devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, per l'energia ed il gas ivi consumati ».

(È approvato).

Art. 35.

L'articolo 62 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque

scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge ».

(È approvato).

Art. 36.

All'articolo 65 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Le province hanno facoltà di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla regione, nei limiti consentiti dalla legge regionale di cui al comma precedente ».

(È approvato).

Art. 37.

Nell'articolo 66 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, le parole: « la regione ha », sono sostituite da quelle: « la regione e le province hanno » e le parole: « da essa », da quelle: « da esse ».

(È approvato).

Art. 38.

L'articolo 67 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Sono devoluti alle province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari relativi ai loro territori ».

(È approvato).

Art. 39.

All'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Sono altresì devoluti alle province i nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti delle im-

prese industriali e commerciali di cui al precedente comma, addetti agli stabilimenti situati nei rispettivi territori ».

Dopo l'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono istituiti i seguenti articoli:

Art. 68-bis.

« Sono devolute alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepito nei rispettivi territori provinciali:

a) i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle società e sulle obbligazioni;

b) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonchè delle tasse di concessione governativa;

c) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province;

d) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per vendite afferenti i territori delle due province ».

Art. 68-ter.

« Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicate nei precedenti articoli, al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto — in base ai parametri della popolazione e del territorio — anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. Per la determinazione della quota relativa alla provincia

di Bolzano si terrà conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale ».

Art. 68-quater.

« L'articolo 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle province autonome di Trento e di Bolzano ».

(È approvato).

Art. 40.

L'articolo 69 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, per le autorizzazioni in materia di finanza locale ».

(È approvato).

Art. 41.

L'articolo 70 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Per far fronte alle esigenze del bilinguismo, la provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.

In casi eccezionali, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano possono altresì assegnare ai comuni stessi quote di integrazione ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Palumbo e Arena è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Al primo capoverso sostituire la parola: « può », con l'altra: « deve ».

41.1

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A R E N A . Onorevole Presidente, siamo d'accordo sulla necessità di concedere ai comuni della provincia di Bolzano una quota di integrazione per far fronte alle esigenze del bilinguismo, ma riteniamo, per evitare facili dimenticanze, di dover essere ancora più rigorosi nella formulazione dell'articolo. Proprio per questo l'emendamento da noi presentato stabilisce che le quote di integrazione devono essere assegnate e non soltanto che possono essere assegnate. Si vuole così evitare che i comuni più piccoli si sottraggano dall'attuare realmente il bilinguismo con il pretesto della mancanza di fondi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore.* Il relatore è contrario per due motivi; anzitutto perchè normalmente quando si dispone per enti locali si usa sempre questa formulazione, in quanto se il legislatore pone un obbligo, dovrebbe anche porre un'entrata corrispondente all'obbligo; quindi, per rispetto dell'autonomia, si lascia la facoltà e in tutte le norme che vengono estese agli enti locali si usa sempre l'espressione « può » o « sono autorizzati a... ».

In secondo luogo anche il porre un obbligo alla provincia di integrare i bilanci ci sembra lesivo, oltre che dell'autonomia della provincia, anche di una valutazione obiettiva delle situazioni dei singoli bilanci.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo non ha nulla da aggiungere a quanto affermato dal relatore. È contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 41.1 presentato dai senatori Palumbo e Arena. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 41. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 42.

L'articolo 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« I bilanci predisposti dalla giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.

La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'am-

montare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.

Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il presidente del consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.

Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi e uffici dell'ente.

Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa nè a ricorso davanti la Corte costituzionale.

Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente Statuto.

Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata ».

(È approvato).

Art. 43.

La denominazione del titolo VII dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituita dalla seguente:

« Rapporti fra Stato, regione e provincia ».

(È approvato).

Art. 44.

L'articolo 76 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del governo per la provincia di Trento e un commissario del governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:

1) coordinare, in conformità alle direttive del governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;

2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al presidente della giunta provinciale;

3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.

Il commissario del governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale ».

(È approvato).

Art. 45.

Dopo l'articolo 77 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 77-bis:

« Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del 10 per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per l'attri-

buzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato da parte dei senatori Palumbo e Arena un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Al quarto capoverso aggiungere il seguente periodo: « Rimangono ferme le disposizioni legislative relative al possesso dei titoli e requisiti necessari per l'accesso ai singoli ruoli ».

45. 1

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A R E N A . Quest'articolo, fissando il principio della proporzionalità etnica per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, ci trova senz'altro consenzienti. Riteniamo però opportuno che si precisi — cosa che facciamo nel nostro emendamento — la circostanza che anche per le assunzioni del personale di lingua tedesca rimangono ferme le disposizioni relative al possesso dei titoli e requisiti necessari per l'accesso ai vari ruoli.

T E S A U R O . È una situazione pacifica.

A R E N A . Una dichiarazione in questo senso mi consente di ritirare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 45. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. 46.

L'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo ».

(È approvato).

Art. 47.

Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-bis:

« I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'articolo 78 dello Statuto, devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

La metà dei componenti la sezione è nominata dal consiglio provinciale di Bolzano.

Si succedono quali presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il presidente è nominato, tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali ».

P R E S I D E N T E . All'articolo 47 è stato presentato dai senatori Palumbo ed Arena l'emendamento 47.1 tendente a sopprimere il secondo capoverso.

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A R E N A . Deriva dai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano che l'amministrazione della giustizia non possa essere affidata che a magistrati di nomina statale, i quali soltanto sono per ciò stesso in grado di garantire l'imparzialità della decisione. È per questo motivo che il nostro emendamento tende a sopprimere quella parte delle disposizioni che stabiliscono la nomina di metà dei componenti la sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa da parte della provincia di Bolzano e su questo insistiamo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. Il relatore non misconosce che l'emendamento ha un suo fondo di validità perchè effettivamente rappresenta una situazione anomala il fatto che sia il consiglio provinciale di Bolzano a nominare una parte dei membri di questa sezione che ha compiti di giustizia amministrativa e quindi ci possono essere anche degli interessi collidenti o contrastanti. Però, anche in questo caso si ritorna ai principi della difesa di questa minoranza linguistica della zona di Bolzano la quale vuole esprimere una parte di questi componenti e non si saprebbe da quale altro organo farli nominare. Pertanto è stata trovata questa soluzione. Non escludendo, quindi, una parte di validità alle osservazioni fatte dal collega Arena, credo che necessariamente si sia giunti ad una soluzione di questo genere. Debbo quindi esprimere parere contrario su quest'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 47.1, presentato dai senatori

ri Palumbo ed Arena. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 47. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 48.

Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-ter:

« Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso ».

(È approvato).

Art. 49.

Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-quater:

« Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'articolo 78 dello Statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano ».

(È approvato).

Art. 50.

Il primo comma dell'articolo 82 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49-bis e 73, commi sesto e settimo, dello Statuto, la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici ».

(È approvato).

Art. 51.

L'articolo 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo consiglio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva giunta.

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano ».

(È approvato).

Art. 52.

L'articolo 84 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato, da parte dei senatori Palumbo e Arena, un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« L'articolo 84 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

” Fermo restando il principio che nella regione la lingua ufficiale è l'italiano, nella provincia di Bolzano, la lingua tedesca è parificata a quella italiana.

In ogni caso la lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue ” ».

52.1

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A R E N A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non riteniamo opportuno che la parificazione fra lingua tedesca e lingua italiana operi in tutta la regione Trentino-Alto-Adige, e questo perchè i problemi di funzionalità e di rispetto delle minoranze che esistono in misura rilevante in

provincia di Bolzano, e quindi giustificano in quell'ambito la parificazione, sono poco aderenti alla realtà della provincia di Trento. E tenendo conto di questa situazione che il nostro emendamento circoscrive la parificazione fra la lingua tedesca e quella italiana alla sola provincia di Bolzano.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , relatore. Il relatore è contrario all'emendamento per i motivi già ripetutamente esposti sulla logica del provvedimento, ma desidera anche osservare che nelle attività regionali sono presenti tutti, non solo coloro che appartengono alla provincia di Bolzano, ma anche coloro che appartengono alla provincia di Trento. Poichè vi è una dizione unica che deve servire per i rapporti a livello di regione, di provincia e ad ogni altro livello, mi pare giusto che si conceda la parificazione delle due lingue, pur riaffermandosi che la lingua ufficiale è quella italiana.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A R T I , Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Arena, insiste per la votazione dell'emendamento?

A R E N A . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 52.1, presentato dai senatori Palumbo e Arena. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 52. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 53.

L'articolo 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente — e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati a uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici — è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare ».

(È approvato).

Art. 54.

Il primo comma dell'articolo 87 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppresso.

Il secondo comma dello stesso articolo 87 è sostituito dai seguenti:

« Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina ».

(È approvato).

Art. 55.

L'articolo 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 43, relative al cambiamento biennale del presidente del consiglio regionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono esser modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano ».

(È approvato).

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 56.

Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

(È approvato).

Art. 57.

L'articolo 95 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di 12 membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano ».

(*È approvato*).

Art. 58.

Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Se nei primi 18 mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi 6 mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i beni di cui all'articolo 31 della presente legge che passano alle province, nonchè le modalità per la consegna dei beni stessi.

(*È approvato*).

Art. 59.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indicati i beni del patrimonio storico e artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'articolo 11, n. 3, dello Statuto.

Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'articolo 15 dello Statuto.

Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

(*È approvato*).

Art. 60.

La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella presente legge che integrano e modificano le disposizioni dello Statuto sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 58 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 61.

In relazione al trasferimento di competenze dalla regione alle province, disposto dalla presente legge, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del Presidente della giunta regionale, sentita la giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

(*È approvato*).

Art. 62.

Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi a mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla presente legge dalla regione alle province, nonchè alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.

(È approvato).

Art. 63.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.

(È approvato).

Art. 64.

La traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

La dizione « Trentino-Tiroler Etschland » contenuta nell'articolo 96 dello Statuto, è sostituita da quella « Trentino-Südtirol ».

(È approvato).

Art. 65.

Le disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge si applicano dalla prima scadenza del consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 66.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il

nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, rimaste in vigore e da quelle di cui alla presente legge.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge costituzionale nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Garavelli. Ne ha facoltà.

G A R A V E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, i motivi del consenso del Gruppo del Partito socialista democratico italiano a questo disegno di legge costituzionale, che vede tradotto nello strumento legislativo gli accordi del cosiddetto pacchetto, sono già stati sufficientemente esposti nell'intervento del collega Dindo. Sono motivi che si incentrano nella necessità, che noi avvertiamo, di superare un modo di pensare antiquato, vecchio, un modo di pensare che si riferisce ancora a schemi indubbiamente superati ed anche a risentimenti che erano certamente l'espressione di tempi e di vicende che vogliamo considerare superati per sempre: superati nella concezione e nello spirito di una visione che va ben oltre il concetto ristretto della provincia o della regione, per non dire addirittura della nazione, ma si allarga ad una visione europeistica di cui riteniamo che questo disegno di legge sia una valida dimostrazione. Noi socialisti democratici, proprio perchè coerenti e fedeli alla nostra impostazione tradizionalmente pacifista e tesa a ricercare in ogni modo la pacifica e feconda convivenza e collaborazione tra i popoli, per maggiore motivo questo medesimo obiettivo, questo spirito lo poniamo in una vicenda che riguarda la minoranza di lingua tedesca nella nostra nazione e nella regione del Trentino-Alto Adige.

Questo spirito deve indubbiamente prevalere sulla lettera del provvedimento a proposito del quale certamente anche noi abbiamo le nostre perplessità. Esse sono state del resto abbondantemente illustrate dai colleghi intervenuti nella discussione, sono state

anche espresse dallo stesso relatore, al quale diamo atto dell'impegno e dell'estrema responsabilità del suo compito e vorrei dire anche dall'onorevole Presidente della 1ª Commissione: ad esempio il problema della proporzionale nei pubblici uffici ancorato ad una legge costituzionale, quando noi riteniamo che si sarebbe potuto disporre con una legge ordinaria; le norme sul collocamento che sembrano anch'esse riferirsi un po' ad un mondo che ci sembra troppo chiuso in una concezione particolaristica, mentre noi vorremmo questo provvedimento tutto proteso in avanti; le norme fiscali ed amministrative che sono state già qui ricordate; così il problema stesso della scuola. Certamente per quanto esso può trovare validi motivi di riferimento nell'esperienza di altri Paesi, ciò nondimeno esso presenta senza dubbio un pericolo di un aspetto un po' segregazionista, sempre che — e non bisogna dimenticarsi qual è lo spirito di fondo — questa interpretazione larga, umana, non tende, come effettivamente avviene, a seppellire un passato certamente tormentato e doloroso per entrambe le parti, ma dal quale si ricomincia con uno spirito nuovo.

Vorrei aggiungere, a proposito della scuola, che ribadiamo l'auspicio che già avemmo occasione di fare durante la discussione sulla materia del pacchetto, circa l'indubbia opportunità della creazione in Bolzano di una università europea perchè ne esistono tutte le condizioni umane, sociali che rendono questo fatto estremamente augurabile.

In questo spirito, che guarda al di là della lettera, in una larghezza di vedute, dobbiamo trovare insieme a questa minoranza di lingua tedesca soprattutto il sentimento di una patria comune, di una patria generosa, libera, democratica nella quale tutti ci dobbiamo ritrovare e per la quale tutti dobbiamo collaborare a portarla ancora più avanti. Per questi motivi il Gruppo del Partito socialista democratico vota a favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, a chiusura della discussione del disegno di legge costituzionale che reca modificazioni ed integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dopo la già scontata reiezione di tutti gli emendamenti proposti avverso detto disegno di legge, non rimane al mio Gruppo che confermare un voto di profondo dissenso. La discussione ha offerto motivi aspramente critici, provenienti anche da rappresentanti della maggioranza parlamentare, ma essi non hanno portato a concreti risultati e si sono estrinsecati soltanto in espressioni puramente labiali prive di qualsiasi effetto.

Non si è trattato di una legge di carattere tecnico-regolamentare, ma di una legge che ha un significato squisitamente politico che è stato particolarmente avvertito dal Gruppo del Movimento sociale italiano. Con l'approvazione di questo disegno di legge viene a completarsi, in forma legislativa costituzionale, una realtà gravemente deprecata e deprecabile, rappresentata dall'effettivo abbandono a se stessi degli italiani dell'Alto Adige, dall'abdicazione dello Stato ai suoi poteri e dalla sua autolimitazione a semplici controlli. La resa dello Stato è definitiva e totale; il Movimento sociale reitera la sua vibrante protesta e tale protesta formula, convinto di pronunziarla a nome di quanti ancora credono nella patria e di coloro che, reduci, mutilati e caduti, combatterono per restituire all'Italia un lembo di terra irrinunciabile.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Spagnolli. Ne ha facoltà.

S P A G N O L L I . Il Gruppo della Democrazia cristiana voterà unanime il disegno di legge costituzionale che dispone modificazioni ed integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Il relatore senatore Del Nero, i colleghi Berlanda e Trabucchi hanno già espresso ampiamente il nostro pensiero. Sia consentito peraltro a me di dire poche cose.

Il nostro voto discende dalla convinzione che la legge proposta conclude positivamente le iniziative, condotte con tanta volonterosa pazienza ed operosa costanza, per risolvere globalmente e definitivamente il complesso di problemi posti dalla coesistenza di gruppi etnici diversi nella provincia di Bolzano, secondo i principi posti nell'accordo De Gasperi-Gruber di 25 anni fa. Di questo accordo si è parlato molto, anche in termini critici; ora è giusto e doveroso riconoscere il significato vero ed obiettivo. Esso fu l'onesto patto col quale due civilissime nazioni, all'indomani della disastrosa guerra nella quale furono entrambe coinvolte, espressero la comune volontà di ricusare una nefasta politica razziale e nazionalista, riconobbero l'esigenza di cancellarne, per quanto possibile, le conseguenze e di far valere, rendendolo operativo, il principio del rispetto delle caratteristiche etniche delle popolazioni, col relativo patrimonio di cultura, di tradizioni e di costumi.

Fu l'onesto riconoscimento — comprovato, talora tragicamente, dalle vicende di tanti altri Paesi — che l'ordinata tranquillità e la feconda collaborazione delle popolazioni e dei popoli non si conseguono spostando frontiere, nè costruendovi sopra muri invalicabili e mortali.

Il disegno di legge costituzionale sottoposto alla nostra approvazione, che dispone profonde modificazioni al vigente statuto della regione Trentino-Alto Adige, ha due caratteri fondamentali, che il nostro Gruppo desidera sottolineare. In primo luogo esso è e vuol essere espressione del sincero e doveroso impegno di attuare integralmente tutte le norme della Costituzione: nel caso presente quelle dell'articolo 6, secondo il quale la Repubblica « tutela, con apposite norme, le minoranze linguistiche ». In secondo luogo, traendo origine da ampie ed approfondite consultazioni di rappresentanze locali, il disegno di legge si colloca in una corretta concezione dello Stato democratico, che accoglie e fa sue le ragionevoli esigenze ed aspirazioni espresse dalle Comunità minori e dai cittadini, coordinandole ed armonizzandole ai fini del bene comune. In questo senso il disegno di legge costituzionale è il quadro

nuovo per un aperto e leale incontro fra le esigenze dello Stato unitario e le aspirazioni della comunità nazionale di lingua tedesca.

Il nuovo ordinamento delle autonomie nella regione Trentino-Alto Adige ed il complesso di misure che lo integrano costituiscono un'autentica e concreta garanzia oltrechè una valida tutela dei diritti etnici e delle umane aspirazioni dei concittadini di lingua tedesca; garanzia e tutela che essendo idonee a chiudere le tensioni nella provincia di Bolzano le devono liquidare definitivamente.

Con questa ferma convinzione il Gruppo della Democrazia cristiana approva il disegno di legge costituzionale, nella consapevolezza — espressa dal Presidente del Consiglio e da noi condivisa — che « una effettiva opera di pacificazione si promuove e si realizza con la precisa volontà di far venire meno i pregiudizi creati da vicende storiche, da regimi illiberali e da ingiustizie ».

Approvando il nuovo assetto delle autonomie e le correlative misure noi intendiamo anche confermare stima e fiducia ai nostri concittadini di lingua tedesca, dai quali ci attendiamo onesta e saggia applicazione delle norme di autonomia, ispirata ai principi di lealtà che vincolano i cittadini allo Stato. Accogliamo, quindi, con grande favore e consideriamo significativo ed esemplare il riconoscimento, autorevolmente espresso da qualificati rappresentanti del gruppo di lingua tedesca, che è tempo di dimenticare il passato con tutti i suoi errori ed i suoi dolori per guardare ormai al futuro delle nuove generazioni, uscendo, così, dalla drammatica spirale dei rancori, della diffidenza e della incomprensione. La stessa larga ed intensa partecipazione delle rappresentanze locali alla predisposizione delle norme convalida la convinzione che esse devono render definitivamente serena ed operosa la convivenza dei diversi gruppi etnici, sulla quale aveva finora pesantemente influito la componente psicologica, sempre vivace nelle zone travagliate da vicende storico-militari, di cui gli abitanti, almeno in parte, furono essi stessi protagonisti.

Queste complesse situazioni si assestano e si placano col concorso volenteroso di tutti, concorso che le nuove norme non solo consentono e favoriscono, ma più ancora presuppongono, dovendosi escludere nel modo più categorico e fermo che esse possano essere considerate come un semplice passo avanti per altre e diverse pretese e dovendosi precisare che, nella loro concreta applicazione, non potranno mai diventare — perchè lo Stato non lo potrebbe consentire — un mezzo diretto a minare il principio costituzionale dell'eguaglianza di tutti i cittadini nei diritti e nei doveri, qualunque sia la loro lingua, tanto se appartenenti alla minoranza come se appartenenti alla maggioranza etnica.

Con questo spirito taluni aspetti — in particolare quello del bilinguismo — finora considerati col complesso dell'inferiorità dall'uno e dall'altro gruppo etnico, potranno esser visti quali occasioni per arricchire il patrimonio umano e culturale di tutti, a beneficio delle persone, specialmente dei giovani, e delle Comunità. Con questo spirito la presenza e la convivenza di differenti gruppi etnici nello Stato, anzichè motivo di divisione e di contrasto, può divenire mezzo validissimo di unione e di cooperazione anche fra i Paesi dell'una e dell'altra lingua, nei quali gli interessi comuni e complementari sono di gran lunga preminenti sui motivi di divergenza.

Un autorevole e competente collega dell'altro ramo del Parlamento, l'onorevole Helfer, acutamente affermò che al fondo del problema dell'Alto Adige stava la paura, nella comunità di lingua tedesca, che, sotto mentite spoglie, continuasse la vecchia politica snazionalizzatrice dell'anteguerra; nella comunità di lingua italiana la paura di far la fine dei profughi giuliani e libici.

Al timore, alla paura che hanno guidato talvolta i sentimenti delle popolazioni conviventi nella provincia di Bolzano è evidentemente necessario sostituire la fiducia, che dipenderà essenzialmente dalla saggezza con la quale saranno esercitati a Bolzano i nuovi poteri di autonomia, dall'impegno di reciproco rispetto fra le comunità etniche e di rispetto della sovranità dello Stato e dei principi costituzionali.

Il nostro voto al disegno di legge costituzionale è dato, quindi, col presupposto e la convinzione dell'adesione, piena e senza riserve mentali, della comunità di lingua tedesca a questi principi operativi, poichè lo Stato non potrebbe mai consentire che le nuove misure autonomistiche vadano ad alimentare nuove pretese di correnti revisionistiche al di qua e al di là del Brennero; col presupposto e la convinzione che il nuovo ordinamento, lealmente applicato, chiuda definitivamente la controversia ed apra un periodo di armoniose intese e di feconde collaborazioni, sia nell'ambito della nazione fra le diverse comunità linguistiche sia nell'ambito dei rapporti fra i due paesi vicini.

Il disegno di legge costituzionale che ci accingiamo ad approvare è anche, infatti, espressione del profondo e sincero impegno italiano per l'unità europea. Sono le stesse vicende dell'Alto Adige che ci inducono infatti a guardare — come invitava De Gasperi — al di là della contingenza ed ai grandi obiettivi che meritano l'impegno e la buona volontà degli uomini e delle nazioni.

Il Gruppo della Democrazia cristiana si augura che tutta la popolazione della provincia di Bolzano voglia e sappia costruire, sulle norme della legge costituzionale, un nuovo spirito di serenità e d'impegno, che ci liberi da rancori, da rivendicazioni assurde e da timori irrazionali; che lealmente ed operosamente concorra ad una feconda convivenza; che realizzi la cooperazione, la comprensione ed il reciproco rispetto fra le comunità etniche, in un più intenso rapporto democratico con lo Stato, in una crescente apertura verso il mondo circostante a nord e a sud delle Alpi. Con questi sentimenti, con questo spirito il Gruppo dei senatori democristiani vota il disegno di legge costituzionale. (*Vivi applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore D'Andrea. Ne ha facoltà.

D ' A N D R E A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo liberale si astenne in occasione del voto che dava facoltà al Governo di preparare le norme che do-

vevano dilatare l'accordo De Gasperi-Gruber. Troviamo che l'eloquenza efficace del Presidente della 1^a Commissione è sconfinata forse nel paradosso quando ha detto che questa legge è cattiva (diciamolo tra noi), però il Governo farà in modo di rispondere alle necessità della Regione e del Paese.

Una legge che non è buona può essere peggiorata nella sua attuazione, difficilmente può essere migliorata dall'iniziativa del Governo. Manifestai altra volta i miei dubbi e la perplessità del Gruppo liberale di fronte al progetto che tendeva a estendere l'accordo De Gasperi-Gruber del dicembre 1946. Quell'accordo e le risoluzioni dell'ONU — ricordo qui l'opera del nostro Gaetano Martino negli inverni del 1960 e del 1961 — contenevano tutti gli elementi necessari alla tranquilla e pacifica convivenza tra i due gruppi etnici e linguistici del Trentino-Alto-Adige. Andare oltre significava esporsi a gravi pericoli.

Crediamo pure, onorevoli colleghi, tanto più che l'ecologia ci insegna che tra 30 anni il mondo sarà finito, crediamo, nonostante queste tristi profezie, alle « magnifiche sorti e progressive » del popolo dell'Alto Adige come del popolo italiano, ma non dobbiamo attenderci necessariamente il meglio: dobbiamo solo attenderci la realtà che registra un inasprimento dei rapporti e dei dissensi.

Proprio in questi giorni si ha notizia dei dissensi nel gruppo della *Volkspartei* che rinforzano i nostri dubbi sulla possibilità di raggiungere lo scopo al quale si tende, cioè la definitiva soluzione del problema dell'Alto Adige.

Per questi motivi, noi che ci astenemmo allora, quando si trattò di delegare al Governo la facoltà di preparare il pacchetto, ci asteniamo oggi di fronte a questo disegno di legge costituzionale.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge costituzionale nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di mozioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

L I M O N I , Segretario:

SPAGNOLLI, PIERACCINI, IANNELLI, CIFARELLI, RUSSO, ZACCARI, SPIGAROLI, PELIZZO, VIGNOLA, CALEFFI, DAL FALCO. — Il Senato,

consapevole della preoccupante situazione nella quale si trova il patrimonio artistico e culturale e della gravità delle condizioni in cui operano gli organi centrali e periferici preposti alla tutela di tale patrimonio e delle bellezze naturali del nostro Paese;

tenuto conto anche degli studi in corso e già effettuati dalle varie commissioni istituite,

impegna il Governo:

1) a sottoporre all'esame del Parlamento, con urgenza, i provvedimenti organici per la ristrutturazione del settore:

a) con il conferimento a tale settore di piena autonomia e con la costituzione di un organismo centrale ed unitario per la tutela dei beni naturali, artistici ed ambientali;

b) con il coordinamento delle attività dei vari organismi periferici a livello regionale e con l'istituzione di servizi ed uffici a livello provinciale o interprovinciale;

c) con l'adeguamento degli organici del personale, dei mezzi tecnici e delle disponibilità finanziarie, in conformità alle esigenze che deriveranno non solo dal riordinamento dei servizi del settore, ma anche dai maggiori impegni che ad essi andranno attribuiti;

d) con la creazione di scuole speciali ed il coordinamento di quelle esistenti per la formazione e la preparazione di funzionari, di esperti, di tecnici;

e) con la concessione di concreti benefici ed agevolazioni fiscali a chi possiede edifici monumentali, onde favorire la loro

conservazione, nonchè per facilitare le donazioni di beni artistici e culturali che accrescano il patrimonio pubblico;

2) a procedere, nell'attesa di tale organico riordinamento, alla normalizzazione dei servizi mediante:

a) l'accelerazione della formazione del catalogo dei beni artistici e culturali, già iniziata da alcuni uffici periferici;

b) l'adozione delle procedure più snelle ed efficaci per i lavori di urgente e pronto intervento;

c) la pronta assunzione delle unità di personale per i posti in organico che risultano scoperti;

d) l'immediata predisposizione di provvidenze atte a garantire la migliore custodia e conservazione delle opere d'arte, anche con un primo avvio del decentramento e con l'ampliamento, l'adeguamento funzionale o la costruzione di nuove sedi per musei ed iniziative culturali;

e) un congruo incremento degli stanziamenti destinati al settore, da prevedere sin dal prossimo esercizio finanziario. (moz. - 83)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LIMONI, Segretario:

CIFARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se e quale seguito abbiano avuto le circostanze emerse dall'ordinanza della Corte d'appello di Milano, che ha accolto l'istanza di ricusazione del consigliere Carlo Biotti, presidente della 1ª Sezione penale del Tribunale di Milano.

Il riferimento in essa contenuto, sia alla promozione del consigliere Biotti, in corso di esame da parte del Consiglio superiore della Magistratura, sia ad insistenti pressioni sul medesimo magistrato in connessione al processo a carico di Pio Baldelli, pendente

davanti a detta 1ª Sezione del Tribunale di Milano, non può non turbare gravemente qualsiasi cittadino che sia pensoso dello Stato di diritto e dell'effettiva indipendenza dei giudici.

Pur nel pieno rispetto dell'autonomia dell'organo supremo di autogoverno della Magistratura, che, nella sua prossima relazione al Parlamento sull'andamento della giustizia, di certo non potrà ignorare tale episodio, clamorosamente emerso di fronte all'opinione pubblica, l'interrogante ritiene che non possa intanto escludersi l'opportunità di un responsabile chiarimento in Parlamento. (int. or. - 2407)

TOMASSINI, NALDINI, ALBARELLO, CUCCU. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del modo, contrario ad ogni norma di legge, con cui sono state raccolte le firme per il referendum abrogativo della legge sul divorzio;

in particolare, se sono a conoscenza di numerosi episodi verificatisi in molti comuni d'Italia, in cui sindaci e sacerdoti hanno visitato o avvicinato singoli cittadini per indurli, a volte con artifici e raggiri, avvalendosi anche dell'autorità ad essi derivante dalle loro funzioni, ad apporre la firma, anche quando essi palesemente manifestavano la loro volontà contraria, e senza la presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale abilitato ad autenticare le firme stesse;

se non ritengono necessario disporre un'inchiesta per l'accertamento di quanto sopra denunciato, che, se provato, inficerebbe di illegittimità e di nullità la richiesta del referendum abrogativo. (int. or. - 2408)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GATTO Simone. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere, con la necessaria tempestività, per impedire l'illegittimo e sempre più diffuso impiego, nella vi-

nificazione, di zucchero destinato ad esclusivo uso zootecnico.

L'interrogante si riferisce in particolare alla necessità di opportune modifiche del controllo della destinazione di tale prodotto e di una più efficace denaturazione dello stesso. (int. scr. - 5350)

DEL PACE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito la ricostruzione delle abitazioni coloniche distrutte o danneggiate dal terremoto del 1966 in Sicilia, e precisamente nel comune di Nicosia (zona « S. Agrippina »).

In particolare, si chiede di conoscere i motivi sollevati dal consorzio di bonifica per impedire la ricostruzione *in loco* delle abitazioni, violando ogni diritto di preesistenza, e si chiedono assicurazioni su un sollecito finanziamento per la ricostruzione delle case, con l'eliminazione di tutti gli intralci burocratici. (int. scr. - 5351).

GRIMALDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

se gli è noto lo stato di completo abbandono in cui versa la strada statale n. 121, specialmente nel tratto Misericordia-Regalbuto, lungo circa 40 chilometri, ormai reso intransitabile a causa del susseguirsi incessante di ampie buche, gobbe, rialzi improvvisi e frane;

se gli è noto che tale strada statale costituisce il solo collegamento fra numerosi e popolosi comuni;

se vi sono in corso previsioni o progetti per l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino della transitabilità;

quali provvedimenti intende adottare, con l'urgenza che la gravità del caso impone, perchè venga sollecitamente eliminato il grave disagio cui sono sottoposte quelle popolazioni. (int. scr. - 5352)

VIGNOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — La città di Ovada, in provincia di Alessandria, collocata al centro di un vasto comprensorio comprendente oltre 20 comuni, geograficamente decentrata, nei

confronti del capoluogo della provincia, di 35 chilometri e da Genova di oltre 55 chilometri, è priva del liceo scientifico, onde gli studenti che intendono accedere al liceo sono costretti a recarsi in una delle due città citate, con grave disagio di ordine economico e con pregiudizio per la stessa proficuità degli studi.

Nello spirito dell'ordinanza ministeriale del 28 dicembre 1970, n. 3, il comune di Ovada ha richiesto, e l'Amministrazione provinciale ha all'unanimità deliberato di chiedere, l'istituzione nella città di una sezione staccata del liceo scientifico « G. Galilei » di Alessandria, articolata in una prima e seconda classe da integrarsi negli anni successivi fino al completamento dell'intero corso.

Il comune di Ovada ha già apprestato i locali necessari per l'istituzione della sezione staccata del liceo scientifico, mediante il reperimento di una sede che, a giudizio dei tecnici e delle autorità competenti, appare perfettamente idonea e dotata di tutti i necessari requisiti. Lo stesso comune, mediante deliberazione già adottata dalla Giunta municipale, si è impegnato ad assumere l'obbligo di provvedere a tutte le spese che le disposizioni di legge stabiliscono a carico degli enti locali, ad eccezione di quelle per il personale di segreteria e di fatica.

A fronte di tutto ciò, l'interrogante chiede di conoscere:

1) se è già stata presa in esame la richiesta avanzata con delibera n. 139 dell'Amministrazione provinciale di Alessandria, in data 22 gennaio 1971, concernente l'istituzione ad Ovada di una sezione staccata del liceo scientifico « G. Galilei » di Alessandria;

2) se il Ministero intende accogliere la richiesta rivoltagli e procedere all'espletamento della pratica con carattere d'urgenza, al fine di istituire la sezione staccata del liceo scientifico nella città di Ovada con l'inizio dell'anno scolastico 1971-72, onde alleviare gli attuali gravi disagi per gli studenti e le rispettive famiglie. (int. scr. - 5353)

GUANTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intendano intervenire con urgenza per risolvere la grave e preoccupante situazione creatasi nel consorzio agrario provinciale di Matera, in seguito al provvedimento di fusione dei due consorzi agrari di Matera e di Potenza adottato in regime commissariale.

L'atto di fusione, imposto dalla « Federconsorzi », ha già provocato diversi ricorsi di illegittimità. La delibera commissariale, presa contro la volontà dei soci, lede l'autonomia del consorzio agrario provinciale di Matera, non trova giustificazione alcuna e denuncia un costume autoritario di vecchio stampo.

Il licenziamento di 8 dipendenti, in data 15 marzo 1971, ed il trasferimento da Matera a Potenza di altri 10 dipendenti, notificato il 28 maggio 1971, hanno provocato lo sciopero del personale consortile contro la smobilitazione o il ridimensionamento del consorzio agrario provinciale di Matera.

L'interrogante auspica, pertanto, il blocco di ogni licenziamento e trasferimento e la restituzione dell'autonoma gestione al consorzio agrario provinciale di Matera, e ciò sia per tranquillizzare il personale, sia per non aggravare ulteriormente la situazione economica e sociale della provincia di Matera. (int. scr. - 5354)

SERRA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

1) se gli risulti che in un centinaio di comuni delle zone interne della Sardegna, ed in modo speciale in quella della città di Lanusei, capoluogo dell'Ogliastra, non si riesce a ricevere, con gli apparecchi piccoli e con quelli a *transistors*, i programmi a onde medie che irradia la stazione regionale di Cagliari, mentre si ricevono, chiarissimi, quelli trasmessi da altre stazioni assai più lontane, quali Tunisi, Algeri, Montecarlo ed altre località straniere, e ciò inspiegabilmente si verifica, nonostante l'esistenza di due ripetitori della RAI-TV, l'uno a Monte Tricoli (2 chilometri a sud dell'abi-

tato di Lanusei) e l'altro sulle pendici del Monte di Arzana (6 chilometri a nord);

2) se risulti vera la circostanza che la trasmittente ad onde medie di Radio Cagliari avrebbe portata limitata in base a convenzioni internazionali, e se e con quali provvedimenti si intendano eliminare detti inconvenienti e superare tali difficoltà, al fine di far sì che l'intera regione, anche a mezzo delle comunicazioni radio, venga collegata con il suo capoluogo (Cagliari) prima ed oltre che con il Centro-Nord d'Italia e con il Sud-Mediterraneo, anche straniero. (int. scr. - 5355)

CATALANO, FERMARIELLO, ABENANTE. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sono informati, e quali provvedimenti di loro competenza intendono adottare, in merito ai gravissimi fatti verificatisi lunedì 14 giugno 1971 nella fabbrica di manufatti di cemento « Marchese », in comune di Pompei, alla presenza di agenti di pubblica sicurezza e di carabinieri.

Già nella settimana precedente il padrone aveva ritenuto di poter rispondere allo sciopero articolato dei lavoratori, contro il sottosalario e per il rispetto del contratto di lavoro, prima con la denuncia al pretore per sabotaggio e quindi con la serrata dell'azienda. La mattina di lunedì 14 giugno la fabbrica veniva riaperta e quando i lavoratori si accingevano a rientrarvi per impedire altre provocazioni, venivano brutalmente aggrediti, ed alcuni di essi feriti, con mazze ed altri oggetti contundenti da parenti ed amici del padrone appositamente chiamati in fabbrica, mentre la polizia ed i carabinieri presenti assistevano passivamente.

Gli interroganti chiedono, pertanto, che siano accertati e puniti con adeguata severità fatti e responsabilità di tanta inaudita gravità, dall'inammissibile e provocatoria serrata dell'azienda, alla brutale aggressione dei « mazzieri » del padrone, all'incredibile comportamento di passiva acquiescenza delle forze dell'ordine presenti. (int. scr. - 5356)

CATALANO, ROMANO. — *Ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Premesso che, in data 11 giugno 1971, il Consiglio comunale di Nocera Superiore, in provincia di Salerno, ha deliberato a maggioranza di fittare per 5 anni, per il canone annuo di 8 milioni e mezzo di lire, una parte di un fabbricato per civili abitazioni appena iniziato dalla « Società edile nocerina », per destinarla al fabbisogno di circa 30 aule per la scuola media, con inizio dal prossimo anno scolastico 1971-72;

considerato che detta parte del fabbricato presa in affitto, corrispondente a 7 appartamenti, al canone medio di fitto praticato nel comune dovrebbe comportare al massimo una spesa annua di circa 2 milioni di lire, e non di 8 milioni e mezzo, a carico del bilancio comunale, e che l'affrettata decisione, presa senza il preventivo parere dell'Ufficio tecnico erariale della provincia, appare alla pubblica opinione come un grosso regalo alla società costruttrice, la quale trae dall'impegno anticipato del comune e dalla elevata misura del canone, oltre alle garanzie per il finanziamento, la facile possibilità di recuperare in pochissimi anni le spese di costruzione;

rilevato che, intanto, ristagna la pratica per la costruzione dell'edificio scolastico da tempo finanziato per circa 260 milioni di lire,

gli interroganti chiedono quali opportuni interventi i Ministri interrogati ritengano di dover adottare, secondo le rispettive competenze, per evitare al comune di Nocera Superiore impegni ed oneri eccessivi rispetto alle possibilità di bilancio ed assolutamente sproporzionati alla stessa reale entità della locazione richiesta, nonchè per accelerare l'iter per la realizzazione del suddetto edificio scolastico già finanziato. (int. scr. - 5357)

CATALANO, ROMANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se risponde al vero che il parroco della frazione San Mango del comune di Sessa Cilento, in provincia di Salerno, ha occupato e recintato abusivamente un ampio spazio di suolo pubblico antistante la chiesa, rimuovendo la lapide ai caduti di guerra e

trasferendola in altro luogo, dove la stessa ha trovato poco degna sistemazione;

se, in tal caso, il sindaco di quel comune ha adottato i provvedimenti di sua competenza per la tutela del bene pubblico e, in caso di omissione, se non si ritenga necessario intervenire perchè tali provvedimenti siano sollecitamente adottati, come richiesto dallo scalpore e dalla viva indignazione suscitata dall'episodio tra la popolazione. (int. scr. - 5358)

SEMA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che il magistrato inquirente ha proscioltto in istruttoria i fascisti che hanno invaso armati, l'11 dicembre 1970, l'aula del Consiglio comunale di Trieste, mentre un giovane operaio che, con altri, ha impedito agli squadristi di aggredire consiglieri e pubblico, riuniti per condannare le violenze fasciste avvenute l'8 dicembre, si trova ora sotto processo.

Per sapere, altresì, se non ritenga doveroso ed urgente intervenire per far cessare la pluriennale impunità dei fascisti triestini, responsabili di innumerevoli provocazioni e reati, e per ristabilire la legalità democratica anche in questa città. (int. scr. - 5359)

PEGORARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale urgente personale intervento intende attuare perchè cessi la serrata e siano revocati i licenziamenti di 80 lavoratori della ditta « Vantini », nel comune di Albignasego. Detti atti sono stati provocati unilateralmente dalla titolare della ditta e non hanno alcuna giustificazione sul piano dell'andamento economico e finanziario dell'azienda, la seconda in Europa per la produzione di siringhe ed avente rapporti commerciali con un estesissimo numero di Paesi esteri, le cui commesse — come da informazioni attinte presso il Ministero del commercio con l'estero — non sono venute diminuendo.

La serrata e i licenziamenti si collocano, invece, nella precisa determinazione della titolare dell'azienda, sostenuta dall'associazione degli industriali di Padova, di impedire la formazione e l'attività del consiglio di

fabbrica, quale risultato della crescita di maturità sindacale degli operai e dell'affermazione dei diritti sanciti dallo statuto dei diritti dei lavoratori, e, con esse, l'esaudimento delle rivendicazioni che, non mutando i termini economici del rapporto di lavoro, vertono sul rispetto pieno del contratto nazionale di categoria, sul servizio mensa (presso l'azienda non c'è nemmeno l'acqua potabile), sul miglioramento dell'ambiente di lavoro, considerato malsano, e sull'introduzione di un servizio di trasporto per il personale.

Per sapere, inoltre, se il Ministro è a conoscenza dell'eccezionale grave portata che riveste l'azione intrapresa dalla ditta « Vantini » e dall'associazione degli industriali di Padova, la quale colpisce i livelli di occupazione in un'azienda che assorbe mano d'opera proveniente dalle zone economicamente depresse della bassa padovana e vuole rappresentare un inammissibile esperimento con il quale il padronato padovano intende piegare la volontà di lotta dei lavoratori — oggi dispiegata unitariamente e ad altissimo livello — ed impedire che i nuovi istituti di partecipazione e di potere si affermino nelle fabbriche, calpestando norme di legge e diritti acquisiti. (int. scr. - 5360)

GIRAUDO, CIFARELLI, BATTISTA, DINDO, SCARDACCIONE, CIPELLINI, BOANO, NOÈ, RICCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere con sollecitudine se il Governo italiano sia consapevole del fatto che presso il Consiglio delle Comunità europee giacciono attualmente ancora invase 160 proposte di direttive e regolamenti, 40 delle quali datano da tre anni e 120 da due anni, e, in caso affermativo, se non ritenga che tale ritardo pregiudichi seriamente il processo di integrazione della Comunità e sia incompatibile con il cosiddetto spirito dell'Aja.

Inoltre, gli interroganti chiedono se il Governo italiano, nell'ambito delle possibilità di cui dispone, si sia adoperato, od intenda adoperarsi, per indurre il Consiglio dei ministri delle Comunità ad accelerare detti lavori, e, in caso affermativo, con quali mezzi. (int. scr. - 5361)

POERIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda accogliere la richiesta avanzata dal comune di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Catanzaro, per l'istituzione di scuole materne nel capoluogo e nella frazione Castella e per l'istituzione di una sezione staccata della scuola media alle Castella.

L'interrogante fa presente che, con atti deliberativi del Consiglio comunale, già divenuti esecutivi, quell'Amministrazione ha messo a disposizione idonei locali per il buon funzionamento dell'istituenda sezione della scuola media e delle istituende scuole materne. Fa presente, inoltre, che l'istituzione della scuola media alle Castella si rende indispensabile sia per il numero degli scolari disponibili, sia per la distanza che separa quell'importante centro turistico in pieno sviluppo dal comune capoluogo.

Alla sezione staccata delle Castella potrebbero far capo gli scolari figli degli assegnatari dell'Ente di riforma agraria, i quali, con le loro famiglie, vivono sull'altopiano di Isola-Cutro. (int. scr. - 5362)

CERRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che il comitato provinciale di Piacenza della società nazionale « Dante Alighieri » aveva indetto, per domenica 13 giugno 1971, a Piacenza, in aperto accordo con gli ambienti d'ispirazione fascista, una provocatoria manifestazione pubblica, camuffandola con il falso scopo della solidarietà alle Forze armate, le quali, considerati i promotori, non ne avrebbero certamente ricavato prestigio.

Pur prendendo atto che le autorità locali, grazie anche all'intervento delle forze democratiche, hanno successivamente proibito la manifestazione, l'interrogante chiede un chiaro impegno ed un intervento specifico del Governo al fine di non più consentire alla società « Dante Alighieri », la quale gode di larghi benefici, anche finanziari, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'utilizzazione di appoggi e di danaro pubblico a fini eversivi, in contrasto con i principi della Costituzione repubblicana e con i propri fini istituzionali.

Si chiede, inoltre, in qual modo il Governo intenda intervenire per accertare se vi siano responsabilità e coperture su scala nazionale e, comunque, perchè siano assunti provvedimenti a carico del comitato provinciale piacentino della « Dante Alighieri » per aver abusato sia dei propri poteri sia dell'impiego di fondi pubblici. (int. scr. - 5363)

CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione ed ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze.* — Premesso:

a) che, per l'articolo 2772 del codice civile, i crediti erariali per imposte di successione sono garantiti da privilegio sugli immobili ereditari, e che pertanto — nel 1930 — la legge 12 giugno, n. 742, la circolare 16 giugno, n. 240, e la « normale » n. 205 della Direzione generale delle tasse hanno introdotto ed illustrato il diritto di qualunque cittadino di chiedere ed ottenere, dagli Uffici del registro, certificazioni e notizie in merito alla sussistenza ed alla consistenza dei crediti erariali privilegiati sugli immobili oggetto di trasferimento per causa di morte;

b) che con la « normale » n. 113 del 22 maggio 1967, pubblicata a pagina 295 del « Bollettino Ufficiale » delle tasse dell'anno 1967, quella stessa Direzione generale — tornando indietro di 37 anni — ha stabilito che le suddette certificazioni e notizie non possono essere fornite ad estranei al rapporto successorio, perchè « coperte da segreto d'ufficio »,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se sia legittimo che l'Ufficio delle successioni di Roma — esponendo allo sportello n. 8 quella pagina 295 del « Bollettino Ufficiale » delle tasse del 1967, ma disattendendo le surrichiamate norme di legge del 1930 — rifiuti ai cittadini che non siano l'erede od un suo procuratore speciale qualunque comunicazione, scritta od orale, in merito al privilegio erariale su immobili trasferiti per causa di morte e denunciati presso l'Ufficio stesso;

2) se tale rifiuto non costituisca anche un'ulteriore prova della tendenza governativa a rendere sempre più difficile l'esercizio dei diritti che le leggi riconoscono ai cittadini ed a questi ultimi la Pubblica Amministrazione sempre più invisibile, come accade, per esempio, quando essa, per rilasciare ai prestatori di lavoro subordinato una certificazione esente da bollo, infligge loro una domanda in carta bollata (interrogazioni al Senato nn. 7193 del 1968 e 4839 del 1971). (int. scr. - 5364)

STEFANELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che da circa dieci anni le funzioni di segretario comunale al comune di Poggiorsini (Bari) vengono esplicate da « supplenti » perchè il titolare è reggente di altro comune e che il continuo avvicinarsi dei supplenti mette in seria difficoltà la funzionalità amministrativa dell'ente locale, l'interrogante chiede di conoscere quando il comune di Poggiorsini potrà disporre di un segretario comunale titolare che possa assolvere pienamente alle sue funzioni. (int. scr. - 5365)

BONAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga, purtroppo, ormai impossibile che il termine ultimo che egli stesso fissò (30 giugno 1971), in occasione del dibattito svoltosi al Senato della Repubblica in data 27 novembre 1970, per l'esame delle domande relative alla concessione dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto agli ex combattenti della prima guerra mondiale, venga rispettato.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere quali iniziative il Ministro intende sollecitamente prendere allo scopo di poter finalmente giungere alla conclusione dell'annosa e tormentata questione che riguarda i vecchi combattenti della guerra 1915-18. (int. scr. - 5366)

Ordine del giorno

per le sedute di venerdì 18 giugno 1971

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 18 giugno, in due

sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione delle mozioni nn. 50, 74, 82, 83 e svolgimento delle interpellanze nn. 65, 192, 198, 376, 372, 432, 435, 463, 440, 441, 460 e delle interrogazioni nn. 459, 2209, 970, 1110, 1564, 1565, 2010, 2069, 2262, 2291, 1758, 1906, 1934, 2218, 2035, 2248, 2121, 2244, 2254, 2278, 2331, 2334, 2347, 2367, concernenti la struttura e l'attività degli organi preposti alla tutela del patrimonio artistico e culturale del Paese.

II. Discussione del disegno di legge:

Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico e storico (1366).

MOZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

PREMOLI, PALUMBO, BALBO, D'ANDREA, CHIARIELLO, VERONESI, BERGAMASCO, ARENA. — Il Senato,

considerate le attuali carenze delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che si presentano sotto il duplice aspetto sia di difetti di carattere generale, per una mancanza di indicazione globale dei compiti e delle funzioni delle Soprintendenze stesse, sia di difetti di origine locale, per l'irrazionalità del funzionamento operativo dei singoli organismi;

tenuto conto dell'assurda scarsità del personale addetto a mansioni direttive (meno di 300 funzionari in tutta Italia) e della inadeguatezza del compenso che tale personale riceve;

visto l'accentramento di ogni responsabilità e potere nella figura del soprintendente, ciò che impedisce una reale ed operativa collaborazione di lavoro ai vari livelli degli altri funzionari ed una loro utilizzazione in forma organica e coordinata;

considerata, inoltre, la carenza nell'azione delle varie Soprintendenze di una necessaria attività di studio e di elaborazione critica, sempre sopraffatta da mansioni di ordine burocratico e contabile, e di coordina-

mento nel lavoro perfino in seno ai singoli organismi, nonché la mancanza di una chiara programmazione territoriale nell'azione vincolativa che determina un'attività disorganica che si presta a deroghe ed a violazioni di ogni specie,

impegna il Governo a prendere in considerazione con assoluta priorità ed urgenza i dati elaborati dall'apposita Commissione Franceschini e su tale base a riformare, attraverso un'apposita ed organica iniziativa legislativa, l'intera normazione degli organi amministrativi e tecnici preposti alle antichità e belle arti, tenendo conto delle carenze sopra denunciate, in modo da portare il lavoro globale delle Soprintendenze ad un livello culturale più elevato e ad un livello operativo più efficiente.

L'auspicata riforma dovrà tener conto, in particolare, della necessità di:

a) programmare, all'interno dei vari organismi, un'esecuzione ed una progettazione di lavoro di *équipe* attraverso una precisa individuazione delle mansioni di ogni funzionario e la responsabilizzazione nei compiti svolti, eliminando l'attuale accentramento di poteri e di responsabilità nella persona del soprintendente, in modo che in ogni momento il livello qualitativo e quantitativo dell'attività sia frutto di un lavoro di gruppo e di una collaborazione in cui ogni funzionario abbia, coordinatamente agli altri, la propria parte;

b) ristrutturare l'intera attività delle Soprintendenze, in particolare di quelle ai monumenti, affinché sia eliminata l'equivoca distinzione tra fatti architettonici e realtà ambientale, e ogni intervento delle stesse non solo sia frutto di un'attività di collaborazione all'interno, ma risulti anche determinato ed integrato nell'ambiente in cui si inserisce attraverso un'osmosi continua tra l'attività delle Soprintendenze e le esigenze ambientali, culturali ed operative della società esterna, onde eliminare l'attuale insostenibile situazione di isolamento culturale delle Soprintendenze dal mondo che le circonda e di isolamento umano tra i componenti dei vari organismi delle antichità e belle arti;

c) riformare interamente l'amministrazione delle Soprintendenze, adeguando gli stipendi di tutto il personale all'attuale livello dei costi della vita, dotando i singoli organismi dei necessari mezzi operativi e, in particolare, attribuendo alle Soprintendenze dei funzionari addetti esclusivamente all'amministrazione affinché i tecnici (soprintendenti, direttori, ispettori) possano attendere alla pubblicazione dei risultati dei loro studi.

A tale proposito si può ricordare che in Italia sovrabbondano scavi eseguiti e mai pubblicati perchè lo scavatore non ne ha mai avuto il tempo. È ovvio che i monumenti portati in luce sono deteriorati se non addirittura perduti. Perchè i funzionari abbiano la possibilità di svolgere detta attività di studio col fine della pubblicazione, è indispensabile che, compatibilmente con le esigenze del servizio, essi possano essere esonerati dalle mansioni di ufficio ed essere inviati in missione presso sedi universitarie, nelle quali non solo troverebbero il materiale bibliografico necessario, ma potrebbero partecipare alla vita universitaria, eliminando l'artificioso ed assurdo distacco oggi esistente tra gli organi delle antichità e delle belle arti e l'università. (moz. - 50)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, PARI, GATTO Simone, ANTONICELLI, LEVI, ALBANI, ANDERLINI, BONAZZI, CORRAO, GALANTE GARRONE, MARULLO, OSSICINI. — Il Senato,

considerato che, dal giorno 8 marzo 1971, è in corso un massiccio sciopero dei dipendenti delle Soprintendenze e delle biblioteche statali, dichiarato a tempo indeterminato, e che il suddetto personale, fra i dipendenti dello Stato, sia dal punto di vista economico che da quello giuridico, fruisce di uno dei peggiori trattamenti, mentre ad esso è affidata la tutela e la conservazione del patrimonio culturale del Paese ed è richiesta sempre una specifica preparazione, nonchè ben precisi requisiti;

rilevato che la condizione del personale in questione non è che uno dei sintomi della

drammatica incuria in cui è tenuto tutto il patrimonio culturale, nonostante che, a seguito di accurate indagini e studi (ultime, in ordine di tempo, le proposte della Commissione Franceschini), il Governo si sia più volte impegnato a dar mano ad una riforma totale delle leggi di tutela e di riorganizzazione dell'amministrazione dei beni culturali;

consapevole che i continui e sempre più gravi furti ai danni delle opere d'arte, così come la continua manomissione delle più illustri testimonianze del nostro passato, sono, in particolare, da ascrivere alla carenza numerica del personale a tutti i livelli — carenza cui non pare si sia ovviato con un adeguato allargamento degli organici in sede di legge-delega, con scadenza al 31 marzo 1971 — e, in generale, all'assoluta mancanza di intervento fattivo ed innovatore dell'Esecutivo;

preoccupato delle sorti attuali e future del nostro patrimonio culturale,

invita il Governo a pronunciarsi definitivamente intorno alla politica dei beni culturali che intende perseguire, precisando, altresì, le scadenze temporali per i vari provvedimenti. (moz. - 74)

NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI, LAURO. — Il Senato,

considerate le attuali carenze delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, per la mancanza di indicazione dei compiti e delle funzioni, per l'irrazionalità del funzionamento operativo dei singoli organismi, per la scarsità del personale addetto a mansioni direttive (meno di 300 funzionari in tutta Italia) e per l'inadeguatezza del compenso del personale stesso;

considerato l'abbandono di opere d'arte di inestimabile valore, testimoni della nostra millenaria civiltà, abbandonate all'ingiuria del tempo, dei vandali e dei trafugatori su commissione;

rilevata la carenza di una programmazione territoriale per la conservazione, la

tutela e la diffusione conoscitiva del nostro patrimonio artistico,

impegna il Governo a provvedere a modificare, attraverso un'organica iniziativa, la intera normativa degli organi amministrativi e tecnici preposti alle antichità e belle arti, sì da portare il lavoro delle Soprintendenze ad un livello culturale più elevato e ad un livello operativo più efficiente. (moz. - 82)

SPAGNOLLI, PIERACCINI, IANNELLI, CIFARELLI, RUSSO, ZACCARI, SPIGAROLI, PELIZZO, VIGNOLA, CALEFFI, DAL FALCO. — Il Senato,

consapevole della preoccupante situazione nella quale si trova il patrimonio artistico e culturale e della gravità delle condizioni in cui operano gli organi centrali e periferici preposti alla tutela di tale patrimonio e delle bellezze naturali del nostro Paese;

tenuto conto anche degli studi in corso e già effettuati dalle varie commissioni istituite,

impegna il Governo:

1) a sottoporre all'esame del Parlamento, con urgenza, i provvedimenti organici per la ristrutturazione del settore:

a) con il conferimento a tale settore di piena autonomia e con la costituzione di un organismo centrale ed unitario per la tutela dei beni naturali, artistici ed ambientali;

b) con il coordinamento delle attività dei vari organismi periferici a livello regionale e con l'istituzione di servizi ed uffici a livello provinciale o interprovinciale;

c) con l'adeguamento degli organici del personale, dei mezzi tecnici e delle disponibilità finanziarie, in conformità alle esigenze che deriveranno non solo dal riordinamento dei servizi del settore, ma anche dai maggiori impegni che ad essi andranno attribuiti;

d) con la creazione di scuole speciali ed il coordinamento di quelle esistenti per

la formazione e la preparazione di funzionari, di esperti, di tecnici;

e) con la concessione di concreti benefici ed agevolazioni fiscali a chi possiede edifici monumentali, onde favorire la loro conservazione, nonchè per facilitare le donazioni di beni artistici e culturali che accrescano il patrimonio pubblico;

2) a procedere, nell'attesa di tale organico riordinamento, alla normalizzazione dei servizi mediante:

a) l'accelerazione della formazione del catalogo dei beni artistici e culturali, già iniziata da alcuni uffici periferici;

b) l'adozione delle procedure più snelle ed efficaci per i lavori di urgente e pronto intervento;

c) la pronta assunzione delle unità di personale per i posti in organico che risultano scoperti;

d) l'immediata predisposizione di provvidenze atte a garantire la migliore custodia e conservazione delle opere d'arte, anche con un primo avvio del decentramento e con l'ampliamento, l'adeguamento funzionale o la costruzione di nuove sedi per musei ed iniziative culturali;

e) un congruo incremento degli stanziamenti destinati al settore, da prevedere sin dal prossimo esercizio finanziario. (moz. - 83)

INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

BRUSASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il pensiero e le direttive del Governo sulle collaborazioni che i privati possono dare allo Stato per la conservazione dei monumenti, e per sapere se esso non ritenga opportuno rivedere e snellire le norme vigenti allo scopo di favorire, in un ragionevole contemperamento della difesa delle opere meritevoli di conservazione per il loro reale valore di arte e di civiltà e delle esigenze economiche dei loro proprietari, la ricostruzione ed il rinnovamento dei moltissimi edifici che sono ora condannati alla fatiscenza e alla rovina. (interp. - 65)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, REN-DA, GATTO Simone, PELLICANO', ANTONICELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione.* — Sulla massiccia astensione dal lavoro del personale dipendente dall'Amministrazione delle antichità e belle arti provocata dalle troppe delusioni subite, dalle promesse non mantenute — fra le quali l'impegno assunto dai ministri Scaglia e Sullo circa la revisione dei ruoli ed i miglioramenti per la categoria — e dall'indifferenza del Governo alla risoluzione dei problemi dei beni culturali ogni giorno più esposti alla graduale rovina. (interp. - 192)

RENDA, GATTO Simone, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, ANTONICELLI, SOTGIU, RAIA, CORRAO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della gravissima carenza funzionale della Soprintendenza ai monumenti di Palermo che lascia andare in rovina preziosi monumenti arabo-normanni, gotici, rinascimentali e barocchi, specie della zona palermitana, taluni dei quali di interesse storico-artistico assai elevato o addirittura eccezionale, come i Bagni Arabi di Cefalà Diana (sec. X-XI), il Duomo di Cefalù (sec. XII), il Castello della Zisa (sec. XII), quello di Carini (sec. XV), la Chiesa di San Sebastiano (sec. XVI) e quella di Santa Maria di Valverde (sec. XVII), la villa Palagonia di Bagheria (sec. XVIII), eccetera.

Per molti di tali monumenti e per altri non citati esistono da tempo, tra l'altro, stanziamenti di fondi da parte della Regione, ma la Soprintendenza ai monumenti eccede di non poter fare gli espropri ed i progetti di restauro per mancanza di personale e di non potersi servire di progettisti privati.

Stante quanto sopra, si chiede al Ministro se non ritiene di intervenire con provvedimenti di emergenza, anche sollecitando il soprintendente ai monumenti di Palermo a servirsi di progettisti privati, sia di Palermo che di altre province o regioni, specie nei casi di finanziamenti regionali (che tali prassi prevedono), restando salva l'approvazione

dei progetti da parte della Soprintendenza o del Ministero stesso; e ciò allo scopo di impedire sia il protrarsi di una indecorosa e pluriennale fatiscenza dei monumenti, che già da tempo si riflette negativamente sul prestigio della nazione, sia l'aggravarsi della stessa o la perdita totale dei monumenti che può avvenire, in qualche caso, da un giorno all'altro. (interp. - 198)

RENDA, CIPOLLA, GIANQUINTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è vera la notizia riguardante un finanziamento, concesso da parte del Ministero dei lavori pubblici, per la costruzione di una strada carrozzabile che dovrebbe congiungere il litorale di Marsala con l'isola di S. Pantaleo, oggi divenuta punto di richiamo della cultura internazionale in seguito ai fortunati scavi archeologici che hanno messo in luce i resti, di straordinario interesse storico, dell'antica città punica di Motya.

In particolare, gli interpellanti, considerando che la progettazione di detta strada ha dovuto necessariamente ottenere i previsti benestare tecnici di organi centrali e periferici dello Stato, chiedono di sapere se il Ministero dei lavori pubblici, prima di concedere il finanziamento, si sia preoccupato di conoscere il competente parere degli organi tecnici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione.

Gli interpellanti chiedono, infine, di essere informati se, in considerazione del fatto che ancora si è in tempo per evitare uno scempio assolutamente ingiustificato, i Ministri interrogati non credano indispensabile, anche attraverso le eventuali intese, prendere le opportune ed indifferibili iniziative richieste dalle circostanze. (interp. - 376)

GATTO Simone, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In merito alle notizie relative alla prospettata costruzione di una strada rotabile che dovrebbe congiungere l'isola di S. Pantaleo, sede della fenicia città di Motya, con il litorale antistante.

Gli interpellanti chiedono, in proposito, di conoscere quale posizione abbiano assunto, di fronte a tale progetto, gli organi periferici e centrali cui compete la tutela dei beni culturali, ambientali, artistici e storici, se preventivamente consultati, o quali iniziative intendano autonomamente assumere per prevenire la manomissione della ineguagliabile cornice naturale di un complesso archeologico considerato (specie dopo i recenti ritrovamenti) patrimonio prezioso della cultura internazionale. (interp. - 372)

CIFARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti coordinati e quali orientamenti di ordine generale il Governo intenda adottare, con la massima urgenza, per fronteggiare lo aggravarsi del fenomeno dei furti di opere d'arte.

La serie di atti criminosi compiuti, proprio in questi giorni di marzo 1971, a Firenze, a Sinalunga e a Forza d'Agrò, ha colpito profondamente l'opinione pubblica in Italia ed all'estero, sì che il problema va affrontato con mezzi adeguati e con il proposito di stroncare questo vero e proprio attentato contro il patrimonio artistico e culturale dell'Italia.

L'interpellante, richiamando le conclusioni della « relazione Franceschini » e le esigenze, tante volte da ogni parte prospettate, di potenziamento, sia degli organi di vigilanza, sia dei mezzi di custodia, sottolinea, in particolare, la necessità:

a) di notificare a tutti gli Stati la scomparsa di opere d'arte italiane, in modo che non possa mai conseguirsi all'estero, da parte di chiunque, una base giuridica qualsiasi per l'acquisizione, nel tempo, di dette opere;

b) di promuovere accordi internazionali per la repressione dei furti di opere d'arte, nefasti per la civiltà non meno di altri delitti a raggio internazionale;

c) di portare innanzi con la massima sollecitudine, superando ogni impaccio strettamente burocratico ed ogni gretta visione delle spese, la catalogazione integrale delle opere d'arte, in modo che possa essere, in base ad essa, assiduamente considerato e dife-

so il patrimonio artistico nazionale. (interp. - 432)

PAPA, TEDESCO Giglia, CINCIARI RODANO Maria Lisa. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Visto lo sciopero nazionale a tempo indeterminato del personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti e delle biblioteche, indetto dalle tre centrali sindacali, che si prolunga dall'8 marzo 1971;

considerato che tale agitazione si rinnova in quanto dalla indennità incentivante — concessa al personale centrale del Ministero ed a quello dei Provveditorati — viene tuttora esclusa la categoria in questione, nonostante le assicurazioni più volte ricevute;

tenuto conto che la categoria stessa è in stato di legittima preoccupazione, in quanto le organizzazioni sindacali non riescono ad essere edotte sulle prospettive riservate al settore dell'Amministrazione delle antichità e belle arti e delle biblioteche nella ristrutturazione del Ministero,

gli interpellanti chiedono:

quando il Ministro intenda affrontare e positivamente risolvere la questione della indennità incentivante;

come intenda affrontare, nel quadro dei provvedimenti delegati, la riorganizzazione del settore, avendo presente l'interesse nazionale alla tutela dei beni culturali e quindi la necessità di una organica politica di riforma anche in tale campo. (interp. - 435)

PAPA, ROMANO, PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, RENDA, FARNETI Ariella, CINCIARI RODANO Maria Lisa. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Costatato il gravissimo depauperamento del nostro patrimonio culturale ed artistico, di cui i recenti furti, la sistematica espiazione e l'incontrollata esportazione di opere di inestimabile valore artistico costituiscono una ben precisa testimonianza;

considerato che lo stato di preoccupante abbandono dei nostri beni culturali è il risultato dell'assenza di nuovi indirizzi di riforma dell'amministrazione, dell'inadeguatezza della spesa prevista per la tutela e la

conservazione del patrimonio artistico del Paese, nonchè della carenza degli organici del personale delle Soprintendenze e delle biblioteche, al quale è riservato ancora un trattamento economico e giuridico del tutto inadeguato all'importanza ed alla delicatezza dei compiti affidatigli;

ritenuto, altresì, che la mancanza di un chiaro e serio impegno del Governo in tale settore riflette un indirizzo politico che ha provocato danni incalcolabili al paesaggio, ha sconvolto l'assetto territoriale ed ha compromesso l'esistenza stessa di intere città e di documenti insigni del nostro patrimonio artistico,

gli interpellanti chiedono al Governo se non intenda affrontare, con tutta l'urgenza imposta da una situazione che si fa ogni giorno più drammatica, i problemi della tutela, della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali ed artistici del Paese, e, contemporaneamente, nell'ambito di una moderna e democratica amministrazione del patrimonio, anche quelli dell'inquadramento del personale e del suo trattamento economico e giuridico. (interp. - 463)

VERONESI, BERGAMASCO, GERMANO', PREMOLI, ARENA, PALUMBO, BIAGGI, BOSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e delle finanze.* — Gli interpellanti, in relazione al parere recentemente votato dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti, posto che ci si dovrà adeguare alle decisioni comunitarie in ordine all'abolizione della tassa sull'esportazione delle opere d'arte, chiedono di conoscere se, ed in che limiti e modi, potranno venire realizzati i suggerimenti proposti, quali: la temporanea ma immediata chiusura di ogni esportazione di materiale artistico fino alla istituzione di adeguati servizi protettivi alle frontiere; un'azione diplomatica intesa ad ottenere la restituzione delle opere d'arte illegalmente esportate; l'attuazione di un servizio di frontiera in appoggio ai normali servizi doganali; l'aumento del personale tecnico e di custodia delle Soprintendenze o, in mancanza, l'attuazione di un orario ridot-

to di visita ai musei; il trasferimento in musei dello Stato delle opere che nei loro attuali collocamenti non risultassero sufficientemente protette; la catalogazione rapida, mediante ricognizione e documentazione fotografica, allo scopo di vincolare i consegnatari e predisporre, in caso di furto o di vendite abusive, una base di ricerca. (interp. - 440)

PIERACCINI, VIGNOLA, CALEFFI, ALBERTINI, CODIGNOLA, BANFI, BLOISE, CASTELLACCIO, CIPELLINI, FERRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Vivamente preoccupati per le sempre più frequenti manifestazioni della drammatica situazione in cui versa il nostro patrimonio artistico e culturale;

rilevato che una delle più gravi di tali manifestazioni è costituita dal massiccio sciopero indetto recentemente dai dipendenti delle Soprintendenze e delle Biblioteche statali;

considerato che tale personale, altamente benemerito per la diuturna opera svolta a tutela della conservazione del patrimonio medesimo, fruisce di un trattamento del tutto inadeguato alle delicatissime funzioni espletate ed ai requisiti di cultura e di preparazione ad esso richiesti;

considerato che, anche sotto il profilo numerico, gli organici del personale stesso sono assolutamente carenti — e non sembra che al riguardo i risultati della legge-delega possano considerarsi positivi — e che tale situazione si riflette sulla stessa sicurezza della conservazione delle opere d'arte, che sono state anche recentemente oggetto di furti clamorosi e di dolorose alterazioni,

gli interpellanti chiedono al Governo di fornire precise assicurazioni in merito alla politica che intende seguire in materia di tutela e di conservazione del patrimonio artistico e culturale nazionale, assumendo gli impegni richiesti dalla gravità della situazione. (interp. - 441)

PELLICANÒ, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, NALDINI, LI VIGNI, MASCIA-

LE, TOMASSINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali iniziative intendano adottare per arrivare, al più presto, ad una riforma generale delle leggi riguardanti la tutela e la riorganizzazione dei beni culturali ed artistici del Paese, tutela che si rende oltremodo necessaria per la conservazione del patrimonio nazionale che — come fatti anche recenti dimostrano — è in condizioni di preoccupante abbandono e pericolo.

Tale riforma generale si rende necessaria anche per quanto concerne il problema del riconoscimento giuridico e del trattamento economico dei dipendenti dalle Soprintendenze e dalle biblioteche, i quali, tra i dipendenti statali, sono fra quelli che usufruiscono del peggior trattamento. (interp. - 460)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, GATTO Simone. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali, venti anni dopo l'acquisto, da parte dello Stato, di Palazzo Barberini in Roma, con il dichiarato fine di ospitarvi la Galleria nazionale di Arte antica, le sale del Palazzo medesimo siano ancora occupate dal Circolo ufficiali delle Forze armate nonostante si dica che il Ministro della pubblica istruzione le abbia più volte richieste.

Ciò mentre la quadreria della Galleria d'arte antica è smembrata in tre parti di cui una — minima — nello stesso Palazzo Barberini, la seconda affastellata in Palazzo Corsini, la terza in Villa d'Este a Tivoli. (int. or. - 459)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, LEVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, anche in relazione al massiccio sciopero dichiarato ad oltranza da tutto il personale delle Belle arti e delle Biblioteche, come e quando intenda provvedere in ordine alla giuste richieste delle categorie cui troppe volte sono stati promessi miglioramenti economici e di carriera.

Per essere informati se il Governo intenda una buona volta dimostrare di essere consapevole di quanto grande sia la responsabilità del personale delle Belle arti cui è affidata in tanta parte la sorte del nostro patrimonio artistico e culturale. (int. or. - 2209)

DAL FALCO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per conoscere la loro opinione su un problema di crescente attualità sotto l'aspetto storico, culturale, sociale ed economico, cioè lo stato di conservazione dei fabbricati vincolati situati nei centri storici, nonché sugli eventuali, conseguenti provvedimenti per agevolarne il restauro e la manutenzione.

Attualmente, per quanto riguarda i proprietari di immobili aventi un interesse artistico-ambientale, impera un regime vincolistico senza sbocco alcuno; qualcosa come un vicolo cieco. È esperienza quotidiana lo spettacolo di immobili — siti nei centri storici cittadini — in lento e triste declino, resi pressochè inabitabili, tra l'altro, dalla mancanza di moderne attrezzature igienico-sanitarie, oltre che dalla carenza di manutenzioni e restauri adeguati.

Secondo le norme vigenti — risalenti all'immediato dopo-guerra, quando era impellente la necessità di vani abitabili — un proprietario di immobile vincolato può ottenerne la disponibilità a condizione che il nuovo fabbricato venga ad avere un numero di vani almeno doppio di quelli esistenti. Tali norme, anche quando non siano antitetiche con quelle dei piani regolatori, sono in contrasto con gli orientamenti attuali, tendenti ad evitare il superaffollamento dei centri cittadini: basta questa condizione per comprendere quanto sia praticamente impossibile per i proprietari di detti immobili un'opera conveniente ed adeguata di restauro e di manutenzione.

A questo stato di paralisi mummificatrice degli immobili dei centri storici fa riscontro un complesso (positivo) di incentivi e di agevolazioni fiscali a favore delle nuove costruzioni. Ci troviamo così di fronte a due trattamenti diversi, quasi due pesi e due misure, le cui conseguenze negative giocano, però,

a solo danno dei centri storici e dei loro abitanti.

L'interrogante chiede pertanto che vengano poste sollecitamente allo studio e portate a conoscenza del Parlamento e dell'opinione pubblica interessata misure rapide ed idonee — a cominciare da quelle fiscali — tendenti ad incentivare il restauro conservativo ed igienico degli immobili compresi nel perimetro dei centri storici. (int. or. - 970)

CORRAO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non intende istituire a Palermo un nucleo di polizia specializzato nella prevenzione e repressione dei reati in danno del patrimonio artistico, istituzione resa ormai improcrastinabile a seguito dei gravi furti e danneggiamenti di opere d'arte avvenuti in Sicilia, tra i quali più clamorosi il furto dell'Efebo Selinuntino e, oggi, quello del quadro della « Natività » del Caravaggio. (int. or. - 1110)

BRUSASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali sono i criteri in base ai quali, a sensi dell'articolo 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, le cose immobili o mobili possono essere ritenute di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.

Data l'impossibilità, nella quale lo Stato si trova per l'insufficienza del personale e l'esiguità dei mezzi posti a disposizione del Ministero, ai fini dell'applicazione della legge n. 1089, di provvedere per l'adempimento di tutti gli incombeni che ne derivano in relazione alle possibili interpretazioni della legge stessa ed all'immensa quantità di cose che il passato del nostro Paese può far ritenere assoggettabili alle disposizioni della legge medesima, anche se prive dei prescritti requisiti, l'interrogante afferma la necessità di chiare norme, aggiornate secondo i tempi, di normale comprensione, per la tutela del vero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico nazionale e per eliminare incertezze nei cittadini, inevitabili disfunzioni pubbliche e perseguimenti non necessari.

Si potranno, così, evitare fatti, come alcuni recenti, nel corso dei quali, per l'alie-

nazione di alcune suppellettili fuori uso, rotte, guaste, ammuffite, abbandonate e ingombranti, passibili soltanto di destinazione al mercato della vanità dei molti sprovvisti in materia d'arte, i quali credono di dare blasone al benessere rapidamente acquisito con i pretenziosi arredamenti diventati di moda, ci furono irruzioni di carabinieri, sequestri di conti in banca ed altre conseguenze a carico di una persona, rivestita di alta dignità, la quale, ritenendo in piena buona fede che le cose sopra descritte non presentassero alcun interesse artistico, le aveva vendute, nel modo più aperto, ad un commerciante di cose fuori uso della piccola città nella quale esso svolge la sua missione. Il compratore le tenne esposte alla vista di tutti nella sua bottega, dove furono trovate dagli inquirenti. L'alienante eseguì la vendita per sgombrare, delle cose superflue e non più usabili di cui sopra, lo spazio che esse occupavano, ed utilizzò il ricavato in parte per alcune indilazionabili opere di manutenzione di un edificio soggetto all'articolo 1 della legge numero 1089, per le quali la competente Soprintendenza alle belle arti, per mancanza di fondi, non può dare alcun contributo, e in parte per l'assistenza a famiglie particolarmente bisognose del luogo.

L'interrogante, che dà atto dello scrupolo con il quale i carabinieri e l'autorità giudiziaria si stanno occupando del caso, nella loro doverosa applicazione della legge numero 1089, si rivolge al Governo affinché esso provveda onde il *summum ius* che con la stessa legge lo Stato vorrebbe, ma non potrà mai concretamente attuare, non abbia a determinare le tante *summae iniuriae* causabili da applicazioni non fondate in fatto, onerose per la Pubblica Amministrazione e vessatorie per i cittadini. (int. or. - 1564)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se abbia notizia dell'imminente inizio dei lavori per la costruzione di un edificio moderno sull'area che è a lato del Tempio Malatestiano, in Rimini.

L'interrogante ricorda di avere, con l'interrogazione orale n. 615, già sollevato la questione. La risposta, che gli fu data il 21 marzo 1969 dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, onorevole Pellicani, poneva in risalto il contrasto tra l'approvazione da parte del Ministero per la costruzione di detto edificio e il piano regolatore generale del comune di Rimini, del 14 marzo 1965. Siccome detto piano regolatore generale destina tale zona a lato del Tempio Malatestiano « a verde, con edifici ed attrezzature pubbliche », il sindaco, esercitando il suo potere di salvaguardia, aveva sospeso la costruzione dell'edificio, criticato largamente, del resto, da uomini di cultura e da urbanisti, in ogni sede.

L'interrogante chiede quale soluzione il Ministro interrogato intenda definitivamente adottare per la valida difesa di un bene culturale di eccezionale importanza, qual è il Tempio Malatestiano, e per il rispetto del piano regolatore generale di Rimini. (int. or. - 1565)

CIFARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, ed in quali modi, intenda realizzare l'unitaria e programmata soluzione degli incalzanti e gravi problemi attinenti alla difesa della natura, dell'ambiente e dei centri storici ed all'organizzazione del territorio.

Una moderna riconsiderazione della materia è urgente e necessaria, sia quanto alle responsabilità del Governo di fronte al Parlamento, sia quanto all'azione della Pubblica Amministrazione, che deve sempre meglio adeguarsi al pluralismo degli organi autonomi e specializzati, nonchè alle previsioni multiformi degli interessi dell'Italia negli anni '70, con la sua intensa e sempre più estesa industrializzazione e con le sue profonde trasformazioni economiche e sociali. (int. or. - 2010)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se abbia notizia dell'imminente inizio dei lavori per la costruzione di un grande complesso alberghiero nel territorio del comune di Monopoli, in provincia di Bari, e propriamente

nella zona costiera fra la strada litoranea (che da Monopoli va a Torre Canne) ed il mare, in prossimità delle rovine solenni e significative dell'antichissima città di Egnazia.

L'interrogante domanda se il relativo progetto sia stato sottoposto all'approvazione della competente Soprintendenza e, comunque, quali misure il Ministro intenda adottare, nella specie, a difesa non soltanto della natura e del paesaggio, ma anche di un ambiente caratterizzato dalla presenza di una famosa zona archeologica. (int. or. - 2069)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere qual è lo stato attuale della definizione giuridica del piano regolatore di Taormina e, in particolare, se corrisponde a verità la notizia secondo la quale sarebbe stata nuovamente deliberata dal comune la destinazione a costruzione delle pendici del colle su cui sorge la città, e, per di più, con un alto indice di fabbricabilità.

Tale orientamento, dopo la vivacissima polemica seguita alla precedente adozione del piano regolatore, significherebbe una sfida all'opinione pubblica ed un offensivo misconoscimento dell'autorevole parere di tanti urbanisti e uomini di cultura, i quali hanno prospettato e ribadito la necessità inderogabile della tutela adeguata delle pendici paesistiche di Taormina.

Un intervento fattivo degli organi competenti contro detta minaccia di scempio urbanistico sarebbe anche in armonia con l'illuminato e civilissimo orientamento dell'Assemblea regionale siciliana su tale questione. (int. or. - 2262)

CIFARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia secondo la quale sta per essere deliberata, a Firenze, la costruzione di un grande albergo della catena « Hilton » sulla collina di San Miniato, proprio in prossimità della famosa storica chiesa di San Miniato al Monte.

L'offesa che tale edificio arrecherebbe ad un ambiente e ad un paesaggio che sono giustamente parte preziosa del patrimonio civile e culturale di tutta l'umanità, non può che destare il massimo allarme, onde si giustifica l'intervento pronto e sollecito dei competenti organi dello Stato. (int. or. - 2291)

CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere qual è la opinione del Governo sulla proposta di destinare parte del Palazzo reale di Napoli a sede del Governo regionale campano.

La notizia, già riportata ampiamente dai giornali, ha suscitato viva apprensione non solo fra quanti sono legati alla storia ed alla funzione urbanistica del grande monumento cittadino, ma anche nei maggiori centri culturali e turistici della città, quali, per esempio, la Società di storia patria, la sezione di « Italia Nostra », l'Ente provinciale del turismo, eccetera.

L'interrogante tiene a far presente che altri palazzi napoletani potrebbero facilmente essere adibiti a sede della Regione, come il Palazzo Corigliano ed il Reale Albergo dei poveri. Per quest'ultimo, anzi, situato a breve distanza da tutti gli incroci autostradali, dall'aeroporto e dalle stazioni ferroviarie, prospiciente un'enorme piazza utilmente decentrata, si prospetta anche la possibilità di risanare un'enorme parte di quella immensa mole vanvitelliana, così da poter eventualmente costituire, data la vastità degli ambienti, la sede definitiva della Regione stessa. (int. or. - 1758)

CALEFFI, BANFI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia vero che si progetta di costruire una strada rotabile che dovrebbe collegare l'isola di S. Pantaleo con il litorale antistante e se intenda tutelare, e in che modo, la splendida cornice naturale di quei luoghi. (int. or. - 1906)

ANTONICELLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere quali assicurazioni intendano dare all'indignata protesta di tutto

il mondo culturale nel senso che non sarà in nessun modo realizzato l'insensato progetto di trasformare in sedi alberghiere, o in altre costruzioni a carattere speculativo, le famose ville « Cimbrone » e « Rufolo » di Ravello, patrimonio inestimabile della nazione. (int. or. - 1934)

ANTONICELLI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali maggiori ragguagli possano dare circa le indagini predisposte relativamente al recentissimo scandaloso furto dal Palazzo Vecchio di Firenze di due preziosissime opere del Masaccio e del Memling e, molto più opportunamente ancora, circa i provvedimenti che il Ministro della pubblica istruzione intende prendere, con urgenza, decisione e larghezza di vedute, per la salvaguardia del nostro patrimonio artistico.

L'interrogante crede di aver ragione di vedere in tale mancata tutela dei valori d'arte, che sono ricchezza spirituale e anche materiale dell'Italia, una scarsa sollecitudine da parte del Ministero competente, che non ha mai programmato, sia pure con una disposizione transitoria, un piano di aumento del personale di custodia e di particolari mezzi di vigilanza, e si rammarica di non avere, ad un anno di distanza dall'ultima assicurazione data di presentare in Parlamento l'attesissimo disegno di legge Papaldo, il più piccolo cenno che ne preannunzi il compimento. (int. or. - 2218)

PAPA, ROMANO, ABENANTE, FERRARIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che il personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti e delle biblioteche è stato costretto, in questi giorni, a proclamare una nuova astensione dal lavoro per il rifiuto opposto — in contrasto con tutte le assicurazioni che pure ebbe a dare, solo pochi mesi or sono, l'allora Ministro della pubblica istruzione, Ferrari Aggradi — alle richieste avanzate dalla categoria circa il premio di incentivazione;

rilevato che tale rifiuto ha giustamente esasperato il malcontento del personale, che si vede escluso dal beneficio concesso, sia pure in misura modesta, al personale del Mi-

nistero della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, e che siffatta discriminazione nei confronti di una categoria che lavora in condizioni di estremo disagio conferma il colpevole disinteresse del Governo per i danni, in molti casi irreparabili, sofferti dal nostro patrimonio culturale e d'arte per effetto delle espoliazioni e delle devastazioni operate dalle forze del profitto e della speculazione,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) quali provvedimenti intenda adottare il Ministro per l'immediato accoglimento delle richieste avanzate dal personale in ordine al premio d'incentivazione;

b) se non si ritenga ormai urgente l'esame di una diversa organizzazione di tutta l'Amministrazione delle antichità e belle arti e delle biblioteche per quanto riguarda sia gli organici, le carriere e il trattamento economico del personale, sia la difesa, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e d'arte. (int. or. - 2035)

PAPA, ABENANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi, davvero inspiegabili, per i quali siano frapposti tanti indugi all'esecuzione degli atti validi ai fini della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del piano territoriale paesistico dell'isola di Procida, ormai da lunghi anni approntato dalla Soprintendenza per la Campania, per incarico ricevuto dal Ministero, e di recente, nel novembre 1970, firmato anche dallo stesso Ministro a conclusione dei lavori della competente Commissione ministeriale, alla quale il piano era stato affidato per l'esame di competenza.

La pubblicazione s'impone con assoluta urgenza, quando si consideri che il lungo ritardo, prima nella definizione e nell'esame del piano paesistico e, ora, nel compimento degli atti necessari a renderlo operante, ha in tutti questi anni consentito, anche in assenza di un piano regolatore generale del territorio comunale, gravissimi abusi della speculazione edilizia che minacciano in modo irreparabile il tessuto paesaggistico dell'ambiente e sconvolgono profondamente, condannandola alla rovina, una delle più pre-

ziose, ed oggi, purtroppo, anche rare, testimonianze, tra tutte le isole del Mediterraneo, di mirabile unità architettonica, culturale e sociale. (int. or. - 2248)

ADAMOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda intervenire presso la Soprintendenza alle antichità e belle arti, alle gallerie e ai monumenti della Liguria per il riconoscimento dei diritti dei custodi-guardie notturne e per il pieno rispetto delle norme sul lavoro notturno.

Risulta, infatti, che ai custodi-guardie viene fatto osservare un orario di lavoro ordinario ben superiore alle 36 ore settimanali effettuate dagli altri impiegati, sino a punte di ben 72 ore settimanali.

Risulta, ancora, che non viene rispettato il disposto della legge 18 marzo 1968, n. 249 — articolo 15, primo comma, lettera c) — sulla corresponsione dell'indennità ai custodi che prestano servizio notturno.

Tale situazione, che ha portato gli interessati addirittura a rinunciare alla materiale riscossione dell'indennità di guardia notturna, richiede un immediato intervento da parte del Ministro. (int. or. - 2121)

RENDA, GATTO Simone, ANTONICELLI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, PIOVANO, ROMANO, PAPA, SOTGIU, FARNETI Ariella. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quali considerazioni la Soprintendenza ai monumenti per la Sicilia occidentale ha giudicato di mantenere il più assoluto riserbo attorno al progetto ed all'opera di restauro, già in corso di esecuzione, del palazzo trecentesco « lo Steri » di Palermo, uno dei più insigni monumenti architettonici italiani, destinato ad ospitare il rettorato dell'Università di Palermo.

Gli interroganti condividono la decisione di adibire un antico palazzo come « lo Steri » a sede di pubblico ufficio, ed anzi auspicano che altrettanto si faccia con altri monumenti architettonici che sono lasciati nel più assoluto e scandaloso abbandono, mentre uffici statali e parastatali, la Regione, il Comune, le banche ed enti pubblici vari vanno alla

ricerca di cosiddette sedi moderne, non sempre attrezzate alla bisogna e non sempre rispondenti alle funzioni cui sono adibite.

Ma appunto perchè gli interroganti sono convinti della necessità di imprimere una svolta nella politica della conservazione e dell'uso dei monumenti architettonici di Palermo, e non solo di Palermo, chiedono di avere tutti gli elementi necessari per comprendere il comportamento della Soprintendenza ai monumenti per la Sicilia occidentale. Poichè l'Università di Palermo è la destinataria dello « Steri », sarebbe stata infatti necessaria la collaborazione di quell'Ateneo, e in tale legittima aspettativa il rettore aveva appunto nominato un'apposita commissione di esperti. Analogamente, poichè il palazzo « lo Steri » era stato a suo tempo la sede del Tribunale della Santa Inquisizione e le sue strutture interne erano state conseguentemente adattate alle esigenze peculiari di quell'istituto, con la costruzione di una serie di celle carcerarie sulle cui pareti si conservano ancora le scritte dei prigionieri, dei quali non rimane altra testimonianza nota, sarebbe stata del pari indispensabile una cooperazione più ampia anche da parte di studiosi e dell'opinione pubblica.

La Soprintendenza, invece, ha deliberatamente trascurato tutto ciò, quasi con il sottinteso proposito di provocare una lacerante pubblica polemica, come quella che è in atto a Palermo, dalla quale qualcuno potrebbe trarre alibi e giustificazioni per continuare nella lamentata politica di abbandono dei monumenti e dei beni culturali di Palermo (int. or. - 2244)

BERGAMASCO, VERONESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Gli interroganti, in relazione al ripetersi di clamorosi furti in gallerie pubbliche e private, chiedono di conoscere quali maggiori misure di sicurezza e di sorveglianza sono previste per salvaguardare il patrimonio artistico dei nostri musei e quali speranze esistono di recuperare le tre preziose tele scomparse in questi giorni di marzo 1971, a Firenze, da Palazzo Vecchio e dalla Galleria Corsini. (int. or. - 2254)

VERONESI, BERGAMASCO, GERMANO', PREMOLI, BIAGGI, BOSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Dato atto che da quasi un mese il personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti è in sciopero di protesta, anche per il perdurante disinteresse dell'Amministrazione stessa nella tutela del patrimonio artistico del Paese, senza che il Governo, a tutt'oggi, abbia manifestato l'intenzione di prendere concrete iniziative;

dato atto, inoltre, che l'infittirsi dei furti, dei danneggiamenti e delle dispersioni di opere d'arte non è addebitabile solo a fatti di perversità umana ed a circostanze imprevedibili, ma anche ad inadempienze e noncuranze che, per continuare nel tempo, risultano essere fatti di non minore gravità,

gli interroganti chiedono di conoscere se e come il Governo intenda tempestivamente intervenire. (int. or. - 2278)

GERMANO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che da tempo si attende il restauro del cinquecentesco coro ligneo della chiesa madre di Monforte S. Giorgio (Messina), nel quale è stato rilevato un attacco da parte delle termiti;

che in data 22 marzo 1966 la Soprintendenza ai monumenti di Catania per la Sicilia orientale ha chiesto un contributo ministeriale di lire 5 milioni;

che i lavori risultano inclusi nel programma quinquennale del Ministero,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro intenda disporre l'inizio urgente dei lavori, al fine di evitare che l'attacco delle termiti distrugga definitivamente l'importante opera cinquecentesca. (int. or. - 2331)

BONAZZI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere il loro parere sulla progettata costruzione di un grande, lussuoso albergo della catena « Hilton » in uno dei punti più belli della zona collinare di Firenze

La costruzione di detto edificio arrecerebbe gravissima offesa a tutto quel mera-

viglioso paesaggio costituito dall'arco collinare immediatamente a tergo di San Miniato (San Miniato, Pian dei Giullari e Santa Margherita a Montici), ammirato ed invidiatoci da quanti, da ogni parte del mondo, vengono a visitare Firenze.

L'interrogante ritiene che quanto sopra denunciato debba indurre i competenti organi dello Stato ad un pronto e sollecito intervento, onde la progettata costruzione — nella suddetta zona agricola e panoramica — non abbia la possibilità di essere eseguita. (int. or. - 2334)

PELIZZO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della difesa.* — Constatata la prolungata e grave situazione nella quale versano le gallerie ed i musei nazionali, ormai da mesi chiusi al pubblico e soltanto, in pochi casi, aperti con orario estremamente ridotto, ciò che è determinato, principalmente, dall'inadeguatezza numerica del ruolo organico del personale addetto alla custodia ed anche dalla riduzione dell'orario di lavoro, fissato in 36 ore settimanali, in virtù dell'accordo sindacale recentemente concluso;

ritenuto, unanimemente, che tale stato di cose presenta riflessi estremamente negativi sul piano della cultura e dell'economia, avuto riguardo alla ricchezza ed al valore del patrimonio storico, letterario ed artistico di cui è dotato il nostro Paese, incentivante, in sommo grado, il movimento turistico interno ed internazionale, quest'ultimo apprezzabile anche per l'apporto notevole delle cosiddette « entrate invisibili »;

considerato che a siffatto anomalo stato di disservizio dei musei e delle gallerie s'intende ovviare, in attuazione della legge-delega 28 ottobre 1970, n. 775, mediante decreto del Presidente della Repubblica approvato dal Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1971, concernente, tra l'altro, la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, provvedimento presidenziale che è all'esame della Corte dei conti per la sua registrazione;

poichè sussistono fondati motivi che fanno facilmente prevedere che la definitiva soluzione del problema richiede ancora un ter-

mine non breve, tenute presenti le concorrenti determinazioni ministeriali e le procedure per l'espletamento dei concorsi (a 15.000 assomma il numero dei candidati a fronte di un limitatissimo numero di posti che verranno messi a concorso), e che pertanto si prolungherà nel tempo, con incalcolabili danni morali e materiali, la lamentata disfunzione dei nostri musei e gallerie,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri competenti non ritengano (ove non si giudichino possibili od utili assunzioni temporanee di personale straordinario, per esigenze di carattere eccezionale) di disporre con urgenza l'assegnazione, in via provvisoria, in attesa dell'espletamento dei concorsi, di personale militare volontario, in servizio di leva. (int. or. - 2347)

MANENTI, TOMASUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della carenza di personale venutasi a determinare nell'opera di custodia dei musei a seguito dell'emanazione della circolare n. 114 del 2 aprile 1971, con la quale si è disposto che i custodi prestino servizio di guardia notturna per un totale di 36 ore settimanali, invece delle 84 ore che prestavano antecedentemente, ciò che comporta un'ulteriore forte carenza del personale durante le ore di apertura diurna dei musei.

In particolare, il Palazzo Ducale e la Galleria nazionale delle Marche in Urbino, già carenti di personale prima di tali disposizioni, si vedranno ulteriormente aggravata la situazione allorchè dovranno essere riaperte le sale attualmente chiuse per lavori di restauro.

Per non arrivare alla paralisi completa del servizio di custodia della Galleria, si è intanto provveduto ad un servizio limitato di guardia notturna, alla chiusura per un giorno alla settimana di tutto il Palazzo Ducale e della Galleria nazionale delle Marche ed alla chiusura completa per tutta la settimana di alcune sezioni del piano nobile e di tutto il secondo piano, recando un grave danno alla vita culturale ed alle attività turistiche della città. Infatti, ogni giorno aumentano le proteste di quanti si recano in gita nella città

492^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

17 GIUGNO 1971

di Urbino e trovano, specie nei giorni festivi, la Galleria chiusa.

Tale situazione si aggraverà ulteriormente con l'approssimarsi della stagione estiva quando l'afflusso dei turisti e degli stranieri si intensificherà.

Si chiede di sapere, inoltre, quali provvedimenti il Ministro intende adottare per fornire al Palazzo Ducale ed alla Galleria nazionale delle Marche di Urbino il necessario personale, al fine di garantire un adeguato servizio di vigilanza e per soddisfare le esigenze del turismo nella città ducale, e, in-

fine, entro quanto tempo intende far completare i lavori di restauro della facciata principale del Palazzo Ducale, in quanto le armature metalliche, da lungo tempo installate, costituiscono un serio impedimento alla veduta del Palazzo stesso. (int. or. - 2367)

La seduta è tolta (ore 21,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari